

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALPINO: Sull'I. G. E. nei sottoprodotti del riso. (2493)	967	BUFFONE: Maggiori facilitazioni di viaggio agli ufficiali e sottufficiali. (2587) 975
AMENDOLA PIETRO: Ordinaria amministrazione nel consorzio Vallo di Diano. (960)	968	BUFFONE: Medici coloniali. (3079) 975
AMEDOLA PIETRO: Lettere minatorie a consiglieri di Battipaglia (Napoli). (2888)	968	CACCURI: Miglioramenti al personale della difesa. (2456) 975
AMICONI: Indennità di studio ai maestri di ruolo transitorio. (3037)	968	CAMANGI: Esentasse per fabbricati non ultimati. (667) 976
ANGELINO: Scatti di anzianità al personale insegnante. (1879)	968	CAMANGI: Riliquidazione pensioni statali. (1599) 977
ARENELLA: Revoca licenza di esercizio a Piccolo Vincenza. (3064)	969	CANESTRARI: Limitazioni d'orario in Milano all'accettazione di pacchi postali. (2204)
AUDISIO: Opere pubbliche in Paesana (Cuneo). (40, già orale)	969	CANESTRARI: Rimborso spese gestione ai direttori uffici poste telegrafonici. (2786)
AUDISIO: Ricostruzione pensione all'ex ferroviere Migliazzi Pietro. (3123)	970	CANESTRARI: Provvidenze ai ferrovieri ex combattenti. (2995) 979
AUDISIO: Pensione a Sasso Antonio (enti locali). (3127)	970	CAPRARA: Carburante per piccola pesca nel golfo di Napoli. (2226) 979
BARDANZELLU: Collegamento navale Sardegna-Corsica. (3171)	971	CAPRARA: Potenziamento officina ferroviaria in Pietrarsa (Napoli). (3113) 980
BARTOLE: Valutazione beni della zona B di Trieste. (3000)	971	CASALINUOVO: Sulla sorte del battaglione fanteria di Catanzaro. (2904) 981
BARTOLE: Nutrizione dei bovini. (3063)	973	CAVALIERE: Inchiesta sui cantieri di lavoro nella provincia di Foggia. (3191) 981
BIANCHI GERARDO: Abilitazione all'insegnamento della stenografia. (2600)	973	CLOCCHIATTI: Cessione al comune di Piacenza d'area demaniale della difesa. (2597) 981
BIGNARDI: Carezza di insegnanti nella scuola media di Rocca San Casciano. (Forli). (2648)	973	CLOCCHIATTI: Ricostruzione ospedale militare in Piacenza. (2598) 981
BIGNARDI: Rete fognante in Lagosanto (Ferrara). (2745)	973	COLITTO: Edificio scolastico in San Giovanni in Galdo (Campobasso). (2396) 982
BIGNARDI: Acquedotto in Mesola (Ferrara). (2746)	974	COLITTO: Registrazione atti costitutivi di società commerciali. (2438) 982
BIGNARDI: Asilo infantile in Lagosanto (Ferrara). (2775)	974	COLITTO: Concessione acque Biferno all'amministrazione provinciale di Campobasso. (2661) 982
BIGNARDI: Edificio scolastico in Formignana (Ferrara). (2777)	974	COLITTO: Edifici scolastici a Duronia (Campobasso). (2662) 983
BIGNARDI: Rete fognante e ampliamento rete idrica in Vigarano Mainarda (Ferrara). (2779)	974	COLITTO: Posto telefonico in Casalotto di Duronia (Campobasso). (2671) 983
BIGNARDI: Reti idriche in Poggio Renatico (Ferrara). (2780)	975	COLITTO: Posti telefonici in alcune frazioni di Duronia (Campobasso). (2672) 983
		COLITTO: Modifiche percorso, orari, e tariffe in ferrovie molisane. (2820) 983

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

	PAG.		PAG.
COLITTO: Costruzione casa del lavoro in Filignano (Campobasso). (3054)	984	GIOLITTI: Sull'ammissione agli orali nel concorso 1955 per direttori didattici. (2319)	994
COLITTO: Consorzio tra i comuni di Macchia d'Iserno e Sant'Agapito (Campobasso). (3258)	985	GUADALUPI: Provvidenze nella provincia di Brindisi per maltempo. (2884, 2885).	994
D'AMBROSIO: Graduatorie archivisti nell'amministrazione delle finanze. (1945)	985	GUERRIERI FILIPPO: Dotazione di fibrinogeno agli ospedali italiani. (2654)	995
DANTE: Definizione pensione dell'infermiere Gaetano Restuccia. (3027)	985	GUIDI: Riattivazione stabilimento S.P.E.A. di Narni (Terni). (2622)	996
DE LAURO MATERA ANNA: Ubicazione costruenda scuola in Castelluccio di Valmaggiore (Foggia). (2819)	985	LANDI: Indennità agli espropriati dalla 1 ^a zona aerea territoriale. (2692)	996
DE MARSANICH: Sulle riduzioni d'orario al personale dell'I. N. T. (3025)	986	LATTANZIO: Stato giuridico degli assuntori nelle ferrovie dello Stato. (3147)	997
DE MARZI: Imprese artigiane iscritte in ricchezza mobile. (2574)	986	LIMONI: Pensione alle madri dei caduti rissopate e tornate vedove. (1859)	997
DE MARZIO: Inchiesta sui cantieri di lavoro nella provincia di Foggia. (3319)	987	MAGLIETTA: Inquadramento nel ruolo delle antichità e belle arti di operai temporanei. (2089)	997
DE MICHELI VITTURI: Rivalutazione pensione ad Anna Turk Leiler. (2760)	987	MAGLIETTA: Sull'assistenza sanitaria agli agenti di polizia. (2225)	998
DE MICHELI VITTURI: Indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia da Clappis Giovanni, Attilio, Marcello e Sebastiano. (2864)	987	MAGLIETTA: Sulla soppressione di due classi nell'istituto Diaz di Napoli. (2693)	998
DE MICHELI VITTURI: Indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia da De Paoli Marcella, Romano, Riccardo, Agostino e Jolanda. (2865)	987	MAGLIETTA: Funzionamento istituto Villari in Napoli. (2892)	998
DE MICHELI VITTURI: Indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia dalla ditta Scaletti. (3183)	987	MAGLIETTA: Sulla retribuzione dell'ufficiale sanitario di Napoli. (2952)	998
DE MICHELI VITTURI: Liquidazione pensione di Dessiman Vincenzo. (3240)	988	MAGLIETTA: Passaporto a Scarpato Antonio. (3137)	999
DOSI: Trattamento fiscale artigiani. (1732)	988	MAGNO: Riparazione edificio scolastico in Pietra Montecorvino (Foggia). (1673)	999
FASANO: Sistemazione personale dell'ospedale Cotugno in Napoli. (1865)	988	MAGNO: Approvvigionamento idrico nell'Ente riforma Puglia, Lucania e Molise. (2117)	1000
FIUMANÒ: Costruzione scuole in Canolo (Reggio Calabria). (2923)	989	MAGNO: Approvvigionamento elettrico nell'Ente riforma Puglia, Lucania e Molise. (2118)	1000
FIUMANÒ: Graduatoria concorsi nell'amministrazione ferroviaria. (3006)	989	MAGNO: Rete idrica e fognante in Apricena (Foggia). (2665)	1000
FIUMANÒ: Provvidenze per maltempo in Calabria. (3091)	990	MANCINI: Proroga presentazione domande per esami di abilitazione professionale. (2741)	1001
FODERARO: Indennità di disagiata residenza a maestri della Calabria. (1671)	990	MINASI: Cessione terreno in Scilla (Reggio Calabria). (2495)	1001
FRANCAVILLA: Retribuzione insegnanti di educazione fisica fuori ruolo. (2766)	991	MINASI: Assunzione vincitori concorso per manovale nelle ferrovie dello Stato. (2700)	1002
FRANCAVILLA: Indennità extratabellare agli insegnanti medi. (2869)	992	MONASTERIO: Provvidenze nella provincia di Brindisi per maltempo. (2828, 2829).	1003
FRANCO RAFFAELE: Alloggi popolari in Monfalcone (Gorizia). (2724)	992	MOSCATELLI: Sede dell'ente turismo novarese. (2770)	1003
GASPARI: Trasporti urbani a San Vito Chietino (Chieti). (3124)	992	MOSCATELLI: Potenziamento navigazione sui laghi di Como e Maggiore. (2783)	1004
GATTO VINCENZO: Sul negato sdoppiamento di una classe nel liceo Cancellieri in Vittoria (Ragusa). (2891)	993	MOSCATELLI: Sulla domanda dell'albergatore Braneschi di Baceno (Novara). (3080)	1004
GEFTER WONDRIK: Numero delle classi all'istituto Carli di Trieste. (2550)	993	MUSTO: Retribuzione insegnanti educazione fisica in Bari. (2743)	1005
GIOLITTI: Sfruttamento acque del Tanaro. (2174)	994		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

	PAG.
NANNI: Piano di ricostruzione di Vergato (Bologna). (2725)	1005
NANNI: Approvvigionamento idrico in alcuni comuni del bolognese. (2726) . .	1006
PAOLICCHI: Estensione ad enti di diritto pubblico della legge sul trattenimento in servizio del personale oltre il 65° anno. (2323)	1006
PAVAN: Sulla S. I. A. M. I. C. di Treviso. (1961)	1007
PELEGRINO: Ripristino stazione di Campobello di Mazara (Trapani). (2979) . .	1007
PERTINI: Indennizzo agli ex dipendenti della <i>National Bank of Egypt</i> . (3139) . . .	1008
PINNA: Alloggi popolari in Bottida (Sassari). (2666)	1008
POLANO: Sul numero delle pensioni ai ciechi civili. (3152)	1008
POLANO: Liquidazione vitalizi arretrati ai ciechi civili. (3154)	1009
POLANO: Vitalizio alla cieca civile Uda Ermellina. (3375)	1009
RAFFAELLI: Mutui alle cooperative edilizie del pisano. (3028)	1009
RICCA: Esclusioni nel concorso per uditori giudiziari. (2592)	1010
RICCIO: Potenziamento dell'Imena di Baia (Napoli). (1456)	1011
RICCIO: Trattenimento in servizio fino a 70 anni degli ispettori scolastici. (2566)	1011
ROFFI: Pubblicazione bilanci del commissariato per il turismo. (2560)	1011
ROMEO: Bonifica in Lama di Pecoriello (Taranto). (1169)	1011
ROMUALDI: Collegamento telefonico in Palastrelli (Piacenza). (2627)	1012
RUSSO SALVATORE: Diga sul torrente Nicoletti (Enna). (2051)	1012
SCALIA: Nuove classi per istruzione media di Catania. (2207)	1013
SCALIA: Attività sindacale dell'I. S. F. A. di Catania. (2836)	1013
SCALIA: Sdoppiamento di classe scolastica ad Aci Sant'Antonio (Catania). (2837)	1013
SCARLATO: Ordinaria amministrazione nel consorzio Vallo di Diano. (3294) . . .	1014
SCARPA: Pensione alla madre del militare Fontana Romano. (2907)	1014
SECRETO: Sui titoli di abilitazione degli insegnanti di ruolo speciale transitorio. (2514)	1014
SFORZA: Esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento. (2774)	1015
TOZZI CONDIVI: Sulla recuperabilità dei poliomieltici. (2644)	1015

	PAG.
TOZZI CONDIVI: Sul trasferimento del segretario comunale di Comunanza (Ascoli Piceno). (3135)	1016
TRIPODI: Devoluzione alla Calabria dell'addizionale prevista dalla legge n. 1177. (1868)	1016
VESTRI: Sollecito rimborso imposta di fabbricazione filati e I. G. E. (690) . . .	1017

ALPINO, MARZOTTO E BIGNARDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ravvisano la necessità ed equità di parificare il trattamento dei sottoprodotti del riso, ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, a quello riconosciuto per i cruscami ed altri sottoprodotti del frumento, del granturco e della segala, dalla circolare 4 febbraio 1955, numero 6/90939, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Quanto sopra si richiede in quanto si ravvisa la piena analogia tra i due settori di imposizione. Si hanno infatti pilerie che vendono i sottoprodotti del riso sia all'ingrosso che al minuto, sia nel proprio locale industriale che in locali adiacenti, sia con licenza di vendita al pubblico che senza: ipotesi tutte ragguagliabili a quelle riconosciute per la vendita dei sottoprodotti dei mulini. (2493).

RISPOSTA. — La questione prospettata, ha già formato oggetto di esame a seguito di apposita richiesta avanzata, direttamente a questo Ministero, dall'Associazione italiana fra gli industriali risieri. Dagli accertamenti che in tale occasione vennero esperiti a cura del comando generale della guardia di finanza, è risultato che nel settore economico dei sottoprodotti del riso non si verificano i presupposti che determinarono l'emanazione della circolare ministeriale n. 6/90939 del 4 febbraio 1955, concernente il trattamento da farsi agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, alle vendite di cruscami effettuate da molini nei confronti dei diretti consumatori.

Infatti il commercio dei sottoprodotti del riso si svolge con caratteristiche differenti da quelle del commercio dei cruscami; ciò sia per il fatto che i sottoprodotti di cui trattasi — che sono più numerosi e vari di quelli del frumento, del granturco e della segala — vengono, di regola, commerciati non al minuto ma all'ingrosso, per essere destinati ad usi industriali, sia per la circostanza che attualmente in nessuna pileria risulta che si vendano

sottoprodotti del riso esclusivamente al diretto consumatore e che siano istituiti negozi di vendita al pubblico annessi agli stabilimenti o con essi comunicanti.

Per le ragioni esposte, questo Ministero non ritiene possibile l'auspicata equiparazione del trattamento tributario, consentito con la menzionata circolare, nei confronti dei passaggi della crusca dai molini ai negozi di vendita al pubblico, ai sottoprodotti del riso venduti dalle pilerie.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando avrà termine, finalmente, la gestione commissariale al consorzio del Vallo di Diano, gestione che si trascina nientemeno che dagli anni della seconda guerra mondiale. (960).

RISPOSTA. — Con recente provvedimento, è stata disposta la nomina del dottor Guido D'Elia a commissario straordinario del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, in sostituzione del professor Giuseppe Leone.

Al nuovo commissario è stato appunto affidato, in particolare, il compito di avviare il consorzio verso la gestione ordinaria, predisponendo la elezione degli organi statutari.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

AMENDOLA PIETRO E GRANATI. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quale risultato abbiamo avuto le indagini effettuate in riferimento alle lettere minatorie pervenute ad alcuni consiglieri comunali di Battipaglia, con le quali si ingiunge ai medesimi di votare (a seguito della recente consultazione elettorale amministrativa) per il sindaco uscente, il democristiano dottor De Vita, qualora non vogliano fare la stessa fine di Lorenzo Rago.

E per conoscere, altresì, nell'occasione, quale risultato abbiano avuto le indagini effettuate per diradare il fitto velo di tragico mistero che avvolge tuttora, a distanza di ormai ben cinque anni, la scomparsa del sindaco socialista di Battipaglia. (2888).

RISPOSTA. — Le indagini relative alla identificazione dei responsabili dell'invio di lettere di minaccia a taluni consiglieri comunali di Battipaglia, per farli desistere dalla loro opposizione alla riconferma nella carica di sindaco di De Vita, sono tuttora in corso da parte degli organi di polizia, i quali si sono riservati

di riferirne l'esito alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il procedimento penale, iniziato, a suo tempo, per i reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere in danno di Lorenzo Rago, commessi in agro di Battipaglia il 20 gennaio 1953, comunico che il procedimento stesso è stato definito con sentenza del 20 marzo 1957 della sezione istruttoria presso la corte d'appello di Napoli, che ha dichiarato non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.

Il Ministro di grazia e giustizia: GONNELLA.

AMICONI E SCIORILLI BORRELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che agli insegnanti elementari di ruolo speciale transitorio non è stata ancora corrisposta la indennità di studio, nella stessa misura elargita ai maestri di ruolo, per il periodo 1° luglio 1950-1° luglio 1954, in base alla legge 11 giugno 1954, n. 356.

Per conoscere altresì cosa intendano fare affinché al più presto venga soddisfatto tale diritto, venendo così incontro alla lunga attesa degli interessati. (3037).

RISPOSTA. — La legge 11 giugno 1954, n. 356, concerne soltanto l'autentica interpretazione dell'articolo 10, comma 7, della legge 11 aprile 1950, n. 130 relativa all'aumento dell'indennità di studio o al personale insegnante delle scuole elementari.

È vero che la ricordata legge n. 356 ha consentito l'attribuzione dell'aumento stesso al personale dei ruoli speciali transitori; ma a tal proposito si deve rilevare che questo Ministero — interpretando esattamente, a suo tempo, la portata dell'anzidetta norma della legge n. 130 — attribuì regolarmente l'aumento previsto anche al personale di ruolo speciale transitorio delle scuole elementari.

Al personale di cui trattasi, pertanto, fin dall'epoca di attuazione della citata legge n. 130, è stata corrisposta l'indennità di studio in misura comprendente anche l'aumento apportato dalla legge stessa, sicché la sopravvenuta legge 11 giugno 1954, n. 356, non ha avuto e non ha ragione di essere applicata.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

ANGELINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se non ritenga che la precisazione contenuta nel secondo capoverso della pagina 7

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

della circolare n. 245 in data 22 luglio 1958 della direzione generale dell'istruzione elementare per l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165 « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante della scuola elementare » sia in contrasto con il disposto dell'articolo 1, lettera b) della legge 23 aprile 1952, n. 526, ai termini del quale le maggiorazioni di anzianità debbono essere computate ai fini della progressione in carriera, oltre che degli aumenti periodici di stipendio; con il disposto dell'articolo 5 e del quarto comma dell'articolo 20 della legge 13 marzo 1958, n. 165;

2°) se non ritenga doveroso correggere di urgenza la detta precisazione restrittiva che danneggia migliaia di insegnanti. (1879).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel formulare la precisazione di cui al secondo capoverso della pagina 7 della circolare n. 245 del 22 luglio 1958, non ha potuto non richiamarsi a quanto esplicitamente sancisce l'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dove appunto è detto che le maggiorazioni di anzianità sono valutabili ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

D'altra parte, anche la legge 13 aprile 1952, n. 526, non prevede affatto la valutazione delle suddette maggiorazioni ai fini della progressione in carriera, bensì soltanto ai fini dell'attribuzione dello stipendio nei singoli gradi: per la determinazione del grado, invece, è valutabile, a norma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1947, n. 499, richiamato espressamente dalla stessa legge n. 526, solo il servizio prestato come insegnante titolare di ruolo.

Non sembra, pertanto, che vi sia alcun contrasto tra il contenuto della citata circolare ministeriale e le suddette vigenti disposizioni legislative.

Il Ministro: MORO.

ARENELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché la signora Piccolo Vincenza titolare del bar sito in via Vita alla Sanità 115, Napoli, riceva come previsto dalla legge di pubblica sicurezza e dalla legge 8 luglio 1949, n. 478, la regolare licenza per detto esercizio.

Sui motivi per cui la questura di Napoli, la quale ebbe a rilasciare sei mesi or sono provvisoria autorizzazione, ha ritenuto revocare il provvedimento respingendo altresì la regolare istanza dell'interessata. (3064).

RISPOSTA. — Il 13 maggio 1958 la questura di Napoli, tenuto conto della straordinaria af-

fluenza di persone che normalmente si verifica nel capoluogo durante il periodo estivo, rilasciò alla signora Piccolo Vincenza una licenza temporanea, valida fino al 31 ottobre, per la vendita di analcolici, birra ed aperitivi preconfezionati.

Con l'approssimarsi della scadenza la Piccolo richiese una licenza permanente e, subordinatamente, la proroga di quella temporanea.

La questura, ritenuto sufficiente il numero degli esercizi pubblici esistenti nella zona, che, per altro, essendo a carattere popolare non presenta interesse turistico, non accolse la richiesta principale prorogando, per altri quindici giorni, la validità della licenza temporanea.

Scaduta la validità di questa, il titolo di polizia fu ritirato, ai sensi dell'articolo 190 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nessun provvedimento di revoca è stato, quindi, adottato dalla questura di Napoli che si è limitata ad ottemperare alle disposizioni tassativamente stabilite dal regolamento sopracitato.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

AUDISIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere in base a quali considerazioni si è sinora riservato un trattamento discriminatorio nei confronti del comune di Paesana (Cuneo), il quale da anni ha presentato progetti di opere pubbliche corredati dall'approvazione da parte delle competenti autorità provinciali e regionali, ma non riesce ad ottenere dal Governo la doverosa considerazione. (40, già orale).

RISPOSTA. — Non sembra rispondente alla realtà, che questo Ministero abbia usato un trattamento discriminatorio nei confronti del comune di Paesana (Cuneo); ciò è dimostrato dal fatto che l'ente in parola è stato già ammesso ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Calcinara, per un importo di lire 10 milioni.

Il comune in parola ha, in effetti, inoltrato domanda diretta ad ottenere il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 40 milioni prevista per la costruzione dell'acquedotto.

Tale domanda, così come prescrive l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, è stata regolarmente istruita dall'ufficio del genio civile competente per territorio, unitamente alle altre numerose istanze presentate per la provincia di Cuneo e posta al n. 101

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

della graduatoria prevista dall'articolo 1 predetto.

L'opera richiesta dal comune di Paesana è, pertanto, preceduta anche nella stessa provincia, a parere degli uffici tecnici, da ben altre 100 opere alle quali si deve dare la preferenza per ragioni di urgente necessità.

Comunque, sempre che il comune predetto riproduca annualmente, come è richiesto, una tale domanda, non si mancherà, nei venturi esercizi, di esaminarla per la possibile adozione di un favorevole provvedimento.

Non risulta, infine, a questo Ministero che il ripetuto comune abbia inoltrato domande di contributo statale per la esecuzione di altre opere pubbliche.

Il Ministro: TOGNI.

AUDISIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno finora ritardato la ricostruzione della carriera ai fini della pensione dell'ex ferroviere Migliazzi Pietro, nato a Boscomarengo (Alessandria) nel 1879 e residente in Alessandria, via del Coniglio n. 40.

Il Migliazzi è esonerato politico delle ferrovie dello Stato, presso le quali venne assunto in servizio il 1° gennaio 1906 e quindi esonerato il 1° ottobre 1923. Attualmente è in possesso del libretto di pensione n. 96514. (3123).

RISPOSTA. — L'ex ferroviere Migliazzi Pietro (130102), dopo il riconoscimento dell'esonero politico avvenuto nell'anno 1923 con la qualifica di manovratore, fu ammesso alla ricostruzione gerarchico-economica della carriera in base alle apposite leggi emanate a favore del personale ferroviario dispensato dal servizio per comportamento contrario alle direttive del cessato regime.

Infatti, fin dal 9 maggio 1947 con decreto ministeriale n. 5535 al Migliazzi, che, come sopra detto, fu esonerato con la qualifica di manovratore, furono conferite, ora per allora, le promozioni a capo squadra manovratori dal 1° gennaio 1927 ed a manovratore capo dal 1° gennaio 1936.

Alcun'altra promozione poteva essere conferita al detto ex dipendente in quanto i quadri di classificazione del personale ferroviario non contemplavano altra superiore qualifica per la categoria dei manovratori.

Il Migliazzi, a far tempo dal 28 maggio 1937, data in cui ebbe a raggiungere il limite massimo di età per l'esonero (anni 58), fu considerato collocato in quiescenza.

Dei provvedimenti anzidetti l'interessato ha avuto regolare comunicazione fin dal 1947 per il tramite gerarchico.

Con l'occasione devo far presente che l'amministrazione ferroviaria ha provveduto nei confronti del medesimo alla riliquidazione della pensione in applicazione delle relative disposizioni di legge e che quanto prima l'interessato sarà ammesso al godimento del beneficio di cui trattasi.

I nuovi importi di pensione ammontano a:
lire 404.400 dal 1° dicembre 1956 + lire 19.600 c.v.;

lire 422.400 dal 1° aprile 1957 + lire 1.600 c. v.;

lire 445.400 dal 1° luglio 1957;

lire 468.400 dal 1° luglio 1958.

Il Ministro: ANGELINI.

AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali il signor Sasso Antonio fu Matteo e fu Manassero, nato a Pollenzo (Cuneo) il 17 gennaio 1906, già dipendente comunale del comune di Alba (Cuneo), non ha ancora ricevuto alcun riscontro da parte della Cassa nazionale di previdenza enti locali di Roma, per quanto si riferisce alla sua pratica di pensione, inoltrata a quell'ente dal comune di Alba, come risulta da assicurazione dallo stesso fornita all'interessato.

Il Sasso venne assunto in servizio il 4 ottobre 1940 e licenziato il 21 giugno 1958.

Si chiede inoltre di essere informato sulla esatta posizione assicurativa del signor Sasso. (3127).

RISPOSTA. — Nessuna domanda di pensione risulta pervenuta alla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero a nome del signor Sasso Antonio da parte del comune di Alba. In effetti, dagli accertamenti eseguiti si è rilevato che trattasi non di domanda di liquidazione, ma di richiesta di continuazione di iscrizione in applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento 3 marzo 1938, n. 680. Ed invero, fra gli atti inseriti nel fascicolo personale — posizione 233688 — esiste una istanza con la quale il Sasso ha chiesto di avvalersi della facoltà di proseguire la sua iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, asserendo di aver prestato servizio presso l'azienda municipalizzata del gas e di essere passato alle dipendenze di una ditta privata per effetto del trasferimento, alla ditta medesima, del servizio dell'erogazione del gas.

Per altro, la possibilità dell'accoglimento di tale istanza è condizionata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 del citato ordinamento 1938 n. 680, e, poiché, la detta istanza non è stata corredata dalla necessaria documentazione, fin dal maggio 1958 sono stati chiesti i documenti comprovanti il servizio prestato e la circostanza del passaggio alla ditta privata.

Pertanto, si è in attesa degli anzidetti documenti l'invio dei quali, in data 2 dicembre 1958, è stato sollecitato interessando in proposito il comune predetto.

Per quanto riguarda la posizione previdenziale del Sasso, si precisa che egli risulta iscritto negli elenchi dei contributi relativi al personale salariato del comune di Alba e che tutto il servizio reso al comune stesso è utile ai fini del trattamento di quiescenza. Comunque, appena saranno pervenuti i chiesti documenti, non si mancherà di provvedere alla completa sistemazione contributiva in relazione anche all'istanza intesa ad ottenere la prosecuzione facoltativa dell'iscrizione alla menzionata Cassa.

Il Ministro del tesoro: ANDREOTTI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quando saranno ripresi i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica.

Da oltre un mese il piccolo piroscafo *Limbara* ha sospeso il suo servizio perché sottoposto a revisione e non si sa ancora quanto potrà durare questo stato di cose che interrompe l'unica comunicazione diretta fra due delle maggiori isole del Mediterraneo.

L'interrogante chiede inoltre al ministro se non ravvisi l'opportunità di immettere nel servizio di questa linea marittima che, con l'aumentato traffico di passeggeri specie nella stagione estiva diventa sempre più importante, dei piroscafi di maggiore stazza e di più sicuro rendimento. (3171).

RISPOSTA. — Il 26 ottobre 1958 si è reso necessario sospendere il servizio tra Palau e Bonifacio, per consentire alla società Tirrenia di trasferire a Genova il piroscafo *Limbara* ed ivi assoggettarlo ad importanti lavori di manutenzione straordinaria, richiesti dal registro italiano navale; la nave ha ripreso servizio il 1° dicembre 1958.

In ordine all'opportunità di provvedere alla sostituzione del piroscafo *Limbara* con una nave di maggiore tonnellaggio, al fine di poter corrispondere alle esigenze del traffico dei mesi estivi, comunico all'interrogante che

è stata già interessata la stessa società ad effettuare ricerche sul mercato nazionale per reperire una unità meglio rispondente al carattere turistico della linea.

Il Ministro: SPATARO.

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità che il prezziario inerente i beni situati nella zona B del territorio di Trieste è stato consegnato, in forma riservata, solamente al presidente della commissione liquidatrice, per cui i commissari non hanno la possibilità:

a) di effettuare un'approfondita verifica delle perizie elaborate dall'ufficio tecnico erariale;

b) di rettificare, se del caso, le valutazioni;

c) di liquidare a ragion veduta gli indennizzi spettanti agli aventi diritto in base alla legge 18 marzo 1958, n. 269.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se corrisponde al vero che i valori 1938 dei beni situati nella zona B, riportati dal suddetto prezziario, sono inferiori a quelli riportati nel prezziario dei beni dello stesso tipo situati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace, ad onta che la vicinanza di Trieste, nonché la maggior fertilità, industrialità e ricchezza della zona B, rendessero i valori 1938 dei beni in parola di circa il 30 per cento più elevati di quelli equivalenti dei territori ceduti.

A titolo di esempio si cita il fatto che in occasione delle recenti stime dell'ufficio tecnico erariale, un villino di Isola d'Istria, del volume di 1.100 metri cubi, è stato valutato in ragione di 56 lire al metro cubo mentre il giardino di 1.465 metri quadrati, è stato valutato a 8 lire il metro quadro. In totale quindi lire 73.230.

Se tale villino si fosse trovato a Costabella o a Laurana (provincia del Carnaro) sarebbe stato stimato, in base al prezziario vigente per i territori ceduti, lire 121 mila.

E se si fosse trovato alla periferia di Zara sarebbe stato stimato 104.500.

Evidente è quindi la forte sperequazione in quanto gli edifici di Isola d'Istria, avevano nel 1938 un valore superiore e non inferiore a quelli delle più pregiate zone vicine a Fiume, Pola e Zara.

Da ciò la necessità di adeguare senza indugio il prezziario della zona B in modo che i suoi valori risultino proporzionalmente superiori e non inferiori a quelli dei territori ceduti. (3000).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

RISPOSTA. — La relazione a cui accenna l'interrogante si riferisce soprattutto ai risultati dei ripetuti sopralluoghi effettuati dai tecnici nella zona B e contiene gli elementi necessari per la conoscenza del mercato corrente nell'anno 1938 in quel territorio. Sotto tale aspetto la conoscenza da parte della commissione liquidatrice di tali dati e notizie appare utile e pertanto il capo dell'ufficio tecnico che ha diretto gli accertamenti e fa parte in qualità di esperto della commissione è già stato incaricato dal presidente di preparare al riguardo un approfondito rapporto e di illustrare in seno alla commissione stessa i criteri seguiti e i risultati ottenuti ai fini della valutazione dei beni.

Quanto poi alla consegna dei preziosi si deve far presente che trattasi di alcuni dati indicativi calcolati per alcune categorie di beni immobili, desunti ad uso interno amministrativo, che hanno carattere del tutto orientativo e con massimi e minimi nel valore di notevole ampiezza. Pertanto la commissione, le cui decisioni hanno carattere deliberativo, ha deciso di non prendere in considerazione i preziosi per il loro carattere troppo generico, mentre ha stabilito che l'ufficio tecnico competente deve procedere ad una vera e propria operazione di stima per ogni avente diritto indicando di volta in volta la consistenza e le specifiche caratteristiche dei beni (ubicazione, fertilità dei terreni, rifiniture dei fabbricati, ecc.) quali risultano dagli atti allegati alla pratica e dagli elementi in possesso dell'amministrazione. Ciò allo scopo di pervenire in ogni singolo caso specifico alla determinazione del valore più possibile aderente alla realtà e per salvaguardare di conseguenza gli interessi specifici dell'avente diritto. Con tale procedimento, deliberato dalla commissione, o seguito d'altronde da tutte le altre commissioni interministeriali operanti presso il servizio beni italiani all'estero, i rappresentanti delle categorie vengono messi in condizione di conoscere e discutere i valori, attribuiti ai singoli beni, valori che spesso non corrispondono a quelli teorici orientativi e medi desunti per taluni comuni in via sommaria e per conoscenza interna dell'ufficio tecnico.

L'interrogante, preoccupato che non si dia il giusto valore ai beni della zona B, ha citato il caso di un villino situato a Isola d'Istria e costituito da un fabbricato di metri 1100 con un giardino di metri quadrati 1.465, valutato lire 72.230. Ha fatto rilevare che lo stesso immobile, se situato a Costabella o a Laurana

sarebbe stato valutato, in base alla tabella dei territori ceduti, lire 121.000 e se situato alla periferia di Zara lire 104.500.

D'altra parte il competente organo tecnico, interpellato al riguardo, ha fatto osservare che le località prese a confronto sono quelle appartenenti alle zone con i più alti prezzi medi contemplati dalla tabella dei territori ceduti (Fiume, Abbazia, Laurana e Costabella, Zara). Né d'altra parte sarebbe esatto il conteggio con il quale l'interrogante è pervenuto agli indicati valori di lire 121.000 e lire 104.500, in quanto i prezzi medi contemplati per i territori ceduti si riferiscono a villini con un'area annessa di metri quadrati 3.000 e quindi, disponendo il villino in esame di una area inferiore alla metà di quella prescritta, ai valori suddetti devesi praticare un sensibile deprezzamento.

Ad ogni modo, prescindendo da confronti, generalmente difficili e discutibili tra beni situati in località del tutto diverse, la congruità del valore di lire 72.230 attribuito dall'organo tecnico e confermato dalla commissione liquidatrice per il villino situato a Isola d'Istria, appare evidente dal confronto con i prezzi di mercato correnti nell'epoca per immobili del genere situati nella stessa località. A titolo di esempio l'ufficio tecnico cita il villino situato a Isola d'Istria al numero civico 944 di via Roma, distinto con le particelle catastali 883/4 e 1522 e costituito da un fabbricato di metri cubi 1.120 con un'area di metri quadrati 900, per la cui vendita avvenuta con atto registrato a Trieste il 14 aprile 1939, al n. 4722, Vol. 36, è stato accertato, per conto dell'amministrazione finanziaria, un valore venale di lire 58.000 divenuto definitivo (salvo l'abbuono), come da nota dell'ufficio del registro di Trieste n. 2467 di protocollo in data 14 settembre 1939.

I due villini in parola comprendono fabbricati aventi simili caratteristiche e pressoché identica cubatura. La posizione del villino citato, sito di fronte allo stabilimento della società Arrigoni e a breve distanza da altri stabilimenti industriali, è quindi ad avviso dei tecnici meno buona della posizione del villino in via Roma, il quale, pur avendo una minore area annessa, è ubicato nelle immediate vicinanze del centro abitato di Isola d'Istria. Da detto confronto appare dunque evidente che il valore di lire 72.230 per il villino citato nella interrogazione è stato determinato dal competente ufficio tecnico con criterio non affatto restrittivo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il suo pensiero su taluni recenti indirizzi di nutrizione animale, intesi a migliorare gli incrementi di peso vivo dei bovini attraverso somministrazione di sostanze chimiche, quali i cosiddetti tranquillanti, antibiotici, vitamine e soprattutto stilbenici, con cui si userebbe all'uopo confezionare i mangimi.

Per invocare del pari indilazionabili norme di disciplina alimentaristica, specialmente in rapporto alla pericolosità rappresentata per la salute umana da carni animali trattate in precedenza con dietilstilbestrolo, precipuamente se per innesto. (3063).

RISPOSTA. — Nella scorsa legislatura venne presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge, inteso a disciplinare la preparazione ed il commercio dei mangimi, che decadde a seguito dello scioglimento del Parlamento.

Da parte dei competenti dicasteri è ora in corso il riesame dello schema a suo tempo predisposto; al fine di presentarlo nuovamente al Parlamento.

Nelle linee generali, il provvedimento prevede che la produzione degli integrativi dei mangimi, contenenti vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica non allo stato puro, debba essere autorizzata dal Ministero della sanità, di concerto con altri dicasteri interessati. L'autorizzazione non potrà essere concessa se i preparati non siano conformi alle norme tecniche previste dallo stesso provvedimento, le quali indicano le sostanze giudicate idonee alla funzione integrativa nell'alimentazione zootecnica e stabiliscono i limiti quantitativi d'impiego di tali sostanze rispetto alle varie specie animali.

Il Ministro: MONALDI.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali titoli legali di abilitazione sono stati nominati gli esperti per ciascuno dei quattro sistemi stenografici di Stato per i prossimi esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie.

Sul problema si richiama la particolare attenzione del ministro, dato che gli esami avranno luogo a partire da giovedì 20 novembre 1958. (2600).

RISPOSTA. — Per i sistemi Gabelsberger Noè, Cima e Meschini, la commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, indetti con il decreto

ministeriale 7 marzo 1958, è stata costituita con elementi abilitati all'insegnamento del rispettivo sistema.

Taluni occupano anche posti di ruolo speciale transitorio nei dipendenti istituti medi di istruzione; altri sono regolarmente iscritti nei relativi albi professionali.

Solo per quanto riguarda il sistema Stenital Mosciaro, per il quale non esiste alcun abilitato, sono stati chiamati a far parte delle commissioni semplici esperti (abilitati per altro negli anzidetti tre sistemi) designati dallo stesso autore del nuovo sistema.

Il Ministro: MORO.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda avviare alla grave situazione della scuola media di Rocca San Casciano (Forlì), nella quale, ad oltre un mese dalla data di inizio delle lezioni, mancano tutt'ora numerosi insegnanti con grave pregiudizio della preparazione scolastica degli alunni. (2648).

RISPOSTA. — Il ritardo con cui ha avuto inizio il regolare funzionamento della scuola media di Rocca San Casciano è da attribuirsi al fatto che non si poté assegnarvi tempestivamente il necessario personale insegnante, per mancanza di aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale che avessero chiesto la destinazione a quella sede.

Il capo di istituto, alla fine del decorso mese di ottobre, è stato però invitato dal provveditore agli studi a curare direttamente la nomina degli insegnanti non di ruolo; il che, egli ha subito fatto concludendo le relative operazioni il 10 novembre.

Può pertanto assicurarsi che la scuola ora funziona regolarmente.

Il Ministro: MORO.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della fognatura nel capoluogo di Lagosanto (Ferrara).

Tale pratica risulta trasmessa fin dal 1953 tramite il genio civile di Ferrara, e ulteriormente ripresentata nel 1956. (2745).

RISPOSTA. — Per la costruzione della fognatura nel capoluogo di Lagosanto (Ferrara) è prevista una spesa di lire 50 milioni e su tale importo il comune ha chiesto il contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La relativa domanda è inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e sarà esaminata in

sede dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di legge in base alle norme ora vigenti.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del secondo lotto dell'acquedotto di Mesola (Ferrara), il cui progetto è stato da tempo trasmesso alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti. (2746).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 23 gennaio 1958, n. 8468 è stato approvato, per l'importo di lire 22.500.000, il progetto relativo al secondo ed ultimo lotto dei lavori di costruzione della rete idrica interna del capoluogo e delle frazioni di Mesola (Ferrara).

Copia di tale provvedimento è stata inviata alla Cassa depositi e prestiti, ai fini della concessione del mutuo.

Pertanto, notizie su tale concessione dovranno essere chieste al Ministero del tesoro.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del contributo statale ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un asilo infantile nel capoluogo del comune di Lagosanto (Ferrara). (2775).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Lagosanto (Ferrara), nell'esercizio finanziario 1957-58, per ottenere il contributo statale, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa occorrente per la costruzione dell'edificio dell'asilo infantile nel capoluogo, non ha trovato, purtroppo, possibilità di accoglimento essendosi dovuto provvedere a soddisfare esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni della stessa provincia.

Va, per altro, tenuto presente che il comune di Lagosanto, negli esercizi finanziari scorsi, ha beneficiato di vari contributi statali per opere di edilizia nel settore dell'istruzione elementare.

Il comune in parola, nell'esercizio 1958-59, ha rinnovato per il tramite del provveditore agli studi, nei termini voluti dalla citata legge n. 645, l'istanza intesa ad ottenere la concessione del contributo per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola materna.

Detta istanza verrà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero dei

lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro: MORO.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico in comune di Formignana (Ferrara) da destinarsi a sede della scuola professionale di avviamento, in particolare per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del contributo statale del 5 per cento per il finanziamento di detta opera. (2777).

RISPOSTA. — Con decreto n. 5929 del 24 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1958, registro 51, foglio 189, il provveditore alle opere pubbliche di Firenze, ha approvato il progetto di costruzione dell'edificio per la scuola media di Formignana (Ferrara) ed ha formalmente concesso il già promesso contributo dello Stato nella relativa spesa di lire 27 milioni.

Spetta, ora, all'ente interessato provvedere all'appalto dei lavori.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative all'ampliamento e miglioramento dell'acquedotto comunale e alla costruzione della rete principale di fognatura nel comune di Vigarano Mainarda (Ferrara).

L'interrogante fa presente che l'acquedotto esistente in detto comune non risponde più alle esigenze della popolazione per vetustà delle tubazioni e insufficiente disponibilità di acqua, tant'è che nel periodo estivo talune frazioni e borgate restano prive di rifornimento idrico; fa altresì presente che la mancanza di una adeguata rete di fognatura comporta gravi conseguenze di ordine igienico-sanitario, per cui l'esecuzione di ambedue le opere segnalate appare di indiscussa urgenza. (2779).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune in parola tendente ad ottenere la concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori in oggetto, sarà tenuta presente in sede di formulazione dei futuri programmi esecutivi, compatibilmente con l'entità dei fondi che verranno assegnati per opere del genere, in base alle norme ora vigenti.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto per le frazioni Chiesa Nuova e Case Vitali del comune di Poggio Renatico (Ferrara).

L'interrogante fa presente che è già stato approvato il progetto generale dell'opera ed eseguito il primo lotto di lavori, mentre rimane da eseguire il secondo lotto che interessa la zona di più alta densità demografica; fa altresì presente che, malgrado la riconosciuta urgenza del completamento di detta opera, non è stato possibile includerla tra le spese previste negli esercizi 1956-57 e 1957-58, onde si sottolinea l'opportunità di includerla nelle spese dell'esercizio in corso. (2780).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

Il Ministro: TOGNI.

BUFFONE. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per sapere se, di comune accordo, intendano emanare disposizioni intese a consentire il rilascio di un maggior numero di scontrini ferroviari agli ufficiali e sottufficiali in pensione, titolari dei libretti modello P., considerata insufficiente, specie per chi ha famiglia a carico, la concessione di 8 scontrini all'anno. (2587).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria ha già elevato, nel corso degli ultimi anni, da quattro a sei e successivamente da sei a otto il numero degli scontrini di viaggio rilasciati annualmente ai pensionati militari e civili dello Stato in base alla concessione speciale « C » che regola, come è noto, le facilitazioni di viaggio accordate agli impiegati dello Stato.

Tenuto conto che la concessione speciale « C » importa attualmente un onere annuo di diversi miliardi e considerata la necessità di evitare una qualsiasi estensione dei suoi limiti di applicazione, il che comporterebbe nuovi oneri finanziari, non si vede la possibilità di un provvedimento nel senso prospettato.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sono allo studio disposizioni di legge tendenti a migliorare il trattamento giuridico-economico dei medici coloniali di ruolo, che dopo essere rimasti ancorati al grado IX fino al 1° aprile 1954, data sotto la quale in seguito a regolari esami furono promossi al

grado VIII, vedono ora compromessa ogni possibilità di carriera per essere stati accodati nei ruoli dei medici effettivi dell'« Acis ». (3079).

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 296 stabilisce che il personale del cessato Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità siano trasferiti, con i relativi ruoli organici, al Ministero della sanità. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge dovrà essere provveduto alla revisione dei predetti ruoli e delle carriere, apportandovi le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi.

Il problema è già allo studio del competente ufficio; in tale occasione sarà esaminata anche la situazione del personale medico appartenente al ruolo aggiunto.

Il Ministro: MONALDI.

CACCURI, LATTANZIO E RUSSO VINCENZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la possibilità di migliorare le condizioni del personale civile dipendente dal Ministero della difesa.

Per sapere specificamente se non ritenga opportuno:

a) riconoscere a tale personale le agevolazioni riconosciute per le altre categorie;

b) concedere le quote di aggiunta di famiglia con la revisione di tutte le indennità e soprassoldi;

c) concedere i premi in deroga almeno una volta all'anno con scadenza fissa;

d) dare una congrua sistemazione ai salariati ed ai giornalieri;

e) revisionare gli organici per le categorie impiegate e coprire le vacanze nelle varie qualifiche. (2456).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è sempre adoperato e non mancherà di adoperarsi ulteriormente, nei limiti della sua competenza, per migliorare la posizione dei dipendenti civili, la quale, per altro, negli aspetti fondamentali, è regolata dalle norme comuni a tutti i dipendenti civili dello Stato. Quindi il problema di un adeguamento delle quote di aggiunta di famiglia, riguardando tutti i pubblici dipendenti, non può che essere rimesso alla specifica competenza degli organi preposti agli ordinamenti del personale statale.

Quanto ai problemi particolari dei dipendenti civili della difesa, si comunicano le seguenti notizie.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

La necessità di una equa rivalutazione dei soprassoldi e indennità previsti per i dipendenti civili è condivisa da questo Ministero che da tempo ha posto la questione allo studio e assumerà, al momento opportuno, le iniziative occorrenti.

I « premi in deroga » non possono, per legge, assumere il carattere di generalità e di continuità desiderato. Comunque si cercherà di incrementare i fondi di bilancio occorrenti per una più larga concessione dei premi stessi.

L'inquadramento degli operai temporanei nelle piante organiche è in fase di avanzata predisposizione e potrà quanto prima essere definito. Si è già provveduto a bandire concorsi per il passaggio degli operai giornalieri tra gli operai temporanei.

È intendimento di questo Ministero di pervenire ad una soluzione del problema, da lungo tempo impostato, della revisione dei ruoli organici del personale impiegatizio. Al riguardo si ricorda che trovasi già all'esame della Camera una proposta in materia, d'iniziativa del deputato Durand de la Penne.

Alla copertura delle vacanze che si verificano nelle varie carriere di detto ultimo personale si procede con la dovuta sollecitudine mediante periodiche e frequenti riunioni dei consigli di amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

CAMANGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga applicabili i benefici fiscali di cui agli articoli 13, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, anche nel caso in cui dell'edificio o dell'ampliamento inizialmente progettato, venga eseguita soltanto una parte, che però abbia i requisiti della completa funzionalità, e ciò sia riconosciuto con il prescritto rilascio del certificato di abitabilità. (667).

RISPOSTA. — In base all'articolo 13, comma 1°, della legge 2 luglio 1949, n. 408, « le case di abitazioni, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazioni di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte dalla data di dichiarazione di abitabilità ».

Dal nesso di tale disposizione risulta chiaro che il legislatore ha usato l'espressione « case di abitazione » nel senso di « edificio » destinato, nelle sue parti, a prevalente uso di abitazione. come sta a dimostrare l'inciso « anche

se comprendono uffici e negozi ». Da ciò consegue che l'esenzione ivi prevista, relativamente all'imposta ed alle sovrimposte sui fabbricati, spetta soltanto quando la costruzione delle « case » cui si riferisce l'articolo — ossia dell'edificio nel suo complesso — sia « ultimata entro il biennio successivo all'inizio ». Detta esenzione non può, invece, essere concessa limitatamente alle sole unità immobiliari od appartamenti la cui costruzione sia stata ultimata nel predetto termine, se altre unità siano rimaste incompiute.

Questa interpretazione letterale della norma si adegua, del resto, anche ai fini che sono a fondamento dell'intera legge n. 408/1949 — quali si desumono dalla relazione illustrativa e dagli atti parlamentari — essendo essa stata emanata soprattutto nell'intento di favorire, in un momento di grave crisi edilizia, il più rapido sviluppo delle costruzioni a prevalente uso di abitazione.

Per l'articolo 16, comma 1°, della sopracitata legge n. 408, « è concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali di costruzione nelle opere delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente articolo 13 ».

Ora, poiché non può dubitarsi — anche per l'espresso richiamo all'articolo 13 sopra esaminato — che le « case di cui alla presente legge » sono quelle di abitazione, anche se comprendono uffici o negozi — ossia gli edifici considerati nel loro complesso — è del pari certo, in base al suddetto articolo, che l'esenzione da esso considerata non può concedersi limitatamente alle sole unità immobiliari la cui costruzione sia stata ultimata entro il biennio dall'inizio, se non tutto l'edificio sia stato ultimato nello stesso termine.

L'articolo 19 della legge in questione sancisce, infine, che « le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'articolo 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955 » (Detto termine è stato poi prorogato in base a successive leggi).

Tale disposizione va, per altro, integrata con il successivo articolo 20, il quale, riferendosi anche ai casi sopra esposti, precisa e ribadisce che « salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti nei termini fissati dall'articolo 13 e dall'articolo 19 ».

Anche relativamente al caso contemplato dall'articolo 19, le agevolazioni tributarie previste dalla legge in esame non possono quindi, concedersi limitatamente a singole unità immobiliari ultimate entro due anni dall'inizio dei lavori, se non si sia proceduto, nello stesso termine, all'ultimazione di tutto l'ampliamento o di tutta la ricostruzione dell'edificio.

Per le suesposte considerazioni si fa presente che, stando alla lettera delle norme qui esaminate ed allo spirito della legge 2 luglio 1949, n. 408, le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 13, 16 e 19 della stessa legge non spettano relativamente alle unità immobiliari o appartamenti che risultino ultimati entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione, quando non vengano costruite, o quando vengano costruite dopo il biennio anzidetto, le altre unità immobiliari del medesimo fabbricato di cui all'originario progetto edilizio.

Il Ministro: PRETI.

CAMANGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se egli non ritenga che il criterio per la riliquidazione delle pensioni per il personale di ogni ordine e grado previsto al n. 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, vada inteso nel senso che la riliquidazione stessa debba effettuarsi tenendo conto della complessiva anzianità di servizio maturata alla data della cessazione del servizio medesimo. (1599).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 25, n. 5 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, la riliquidazione delle pensioni deve essere effettuata « mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio ».

Secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla ragioneria generale dello Stato, tale disposizione va intesa nel senso che, in sede di riliquidazione, non è ammessa alcuna ricostruzione di carriera, ma occorre determinare il nuovo coefficiente di stipendio, in vigore dal 1° luglio 1956, che corrisponde al grado con il quale avvenne la cessazione dal servizio.

Si tratta di un criterio fondamentale, che è stato sinora costantemente seguito, anche nelle precedenti riliquidazioni di cui alle leggi 29 aprile 1949, n. 221, ed 8 aprile 1952, n. 212.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, in sede di perequazione delle pensioni, questo Ministero ha bensì tenuto conto della complessiva anzianità di servizio maturato dai dipendenti, ma non è stato possibile ricostruire

le singole carriere, sulla base di provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo la data di cessazione dal servizio degli interessati.

Infatti, tale ricostruzione avrebbe comportato l'attribuzione di un grado diverso da quello ricoperto al termine del servizio o, in contrasto con le citate disposizioni di legge e con le tassative istruzioni della ragioneria generale.

Il Ministro: MORO.

CANESTRARI, LIMONI, CALVI, ZANIBELLI, CENGARLE, ARMATO E ROMANATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali un ispettore ministeriale, da ben tre mesi a Milano, ha limitato la accettazione dei pacchi postali, da parte delle succursali di quella città, alle ore 17, obbligando gli utenti, che avessero bisogno di spedire pacchi dopo tale ora, a recarsi all'ufficio di Milano ferrovia che rimane l'unico autorizzato ad eseguire l'accettazione.

L'ispettore ministeriale in questione non ha tenuto conto, nel dare la lamentata disposizione, del grave danno che arrecava agli utenti di una grandissima città, obbligandoli a lunghi percorsi per poter effettuare la spedizione dei pacchi postali, come non ha considerato la naturale reazione degli utenti medesimi i quali saranno così indotti ad affidare i loro pacchi, in sempre maggior quantità, ai corrieri autorizzati, anziché al servizio postale, tanto più che i corrieri sono in grado di offrire un servizio più agile, sicuro e rapido, oltretutto libero da tutte quelle remore ed impicci propri dei servizi postali ancora regolati da norme antiquate.

Una tale disposizione quindi, forse presa per fare delle economie, diminuendo le corse dei furgoni alle succursali per il ritiro dei pacchi, provocherà una ben più sensibile e sicura contrazione delle entrate. (2204).

RISPOSTA. — A Milano vari uffici postali succursali erano stati autorizzati a suo tempo dalla locale direzione provinciale delle poste e telegrafi ad accettare i pacchi fino alle 18,30 ora di chiusura.

L'iniziativa, però, mentre comportava un notevole maggior lavoro presso dette succursali e un aumento del costo complessivo di gestione del servizio di raccolta, non si armonizzava con la organizzazione dell'ufficio pacchi ferrovia, cosicché numerosi colli subivano un ritardo di circa 24 ore nell'avviamento. Difatti, il primo turno di lavoro presso tale ufficio di ferrovia termina le operazioni di

smistamento al nastro meccanico normalmente alle ore 19, e, col subentrare del secondo turno, si devono assolutamente curare le operazioni di carico dei carri ferroviari, che devono essere formati e consegnati alle ferrovie dello Stato entro la mezzanotte per poter usufruire degli istradamenti più rapidi per mezzo di treni celeri.

Il provvedimento, quindi, adottato dall'ispettore, di limitare l'accettazione dei pacchi presso gli uffici succursali alle ore 17, mentre risponde ad un criterio organizzativo comune a tutte le grandi città, ha avuto principalmente lo scopo di rendere più celere l'avviamento dei pacchi stessi, evitando le sistematiche giacenze di quelli accettati dopo le ore 17, poiché, per quanto la raccolta dei pacchi poteva essere sollecitata, non era possibile assicurare entro le ore 19 l'arrivo all'ufficio di smistamento di tutti i pacchi accettati.

Pertanto, il predetto provvedimento non si è risolto soltanto in una economia per l'amministrazione, bensì in una maggiore speditezza e celerità del servizio, con evidente vantaggio per gli utenti milanesi che vedono i loro pacchi partire nello stesso giorno in cui sono impostati.

Non è poi fuori luogo aggiungere che la comodità che presenta la maggiore vicinanza di una succursale, se può essere rilevante per lo speditore singolo, il quale ha tuttavia tempo fino alle ore 17 di servirsi di tale succursale, è invece relativa per le ditte che effettuano notevoli spedizioni e che sono attrezzate e fornite di propri mezzi di trasporto.

In più, l'impostazione dei pacchi effettuata direttamente presso l'ufficio di ferrovia, evita la doppia manipolazione dei pacchi stessi, che invece dalle succursali devono essere prelevati, caricati sui furgoni e poi scaricati all'ufficio di ferrovia.

Non ritengo, quindi, che la limitazione alle ore 17 della accettazione dei pacchi presso le succursali determini in concreto una contrazione nelle entrate dell'amministrazione.

Comunque, il fenomeno sarà seguito e non si mancherà, ove se ne manifesti l'opportunità, di riesaminare il provvedimento adottato.

Il Ministro: SIMONINI.

CANESTRARI, ARMATO, BIANCHI GERARDO, LIMONI, DAL FALCO, ZANIBELLI, PERDONA, CASATI, CALVI E PREARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e come intenda rendere più sollecito il rimborso delle spese di

gestione e riscaldamento ai direttori degli uffici locali postali e telegrafici.

Questi direttori di uffici, infatti, tenuti con una norma di legge per lo meno assurda ad anticipare le dette spese all'amministrazione postale e telegrafica, debbono poi attendere il rimborso per alcuni anni finendo per venire a trovarsi creditori, verso la loro stessa amministrazione, per somme rilevanti dell'ordine anche di centinaia di migliaia di lire.

Poiché detto personale non percepisce che il normale stipendio di impiegato dello Stato, dal quale non dovrebbe essere consentita alcuna distrazione di somme essendo esso stipendio corrisposto per il sostentamento dell'impiegato stesso e della di lui famiglia, sembra agli interroganti, che, in attesa che la relativa norma di legge venga modificata, debbano essere prese tutte le necessarie ed opportune disposizioni perché, le somme anticipate, dai direttori di ufficio locale, vengano, quanto meno, loro rimborsate con la massima sollecitudine possibile, anche prima dei necessari e giusti controlli e con riserva di provvedere a quei conguagli e recuperi che in seguito ad essi controlli risultassero dovuti. (2786).

RISPOSTA. — L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, prevede che ai direttori degli uffici locali ed ai titolari delle agenzie postelegrafoniche, l'amministrazione corrisponde un assegno forfetario annuo per le spese di gestione, nella misura stabilita dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234. Detto assegno viene pagato a rate mensili anticipate.

Lo stesso articolo 29 prevede, per il caso che l'assegno forfetario non sia sufficiente a coprire tutte le spese, la corresponsione di un rimborso integrativo, sentito il parere della commissione centrale per gli uffici locali e dà facoltà all'amministrazione di concedere, in tale eventualità, dei congrui anticipi.

In merito a tali anticipi, è da rilevare che l'amministrazione, per venire nel miglior modo possibile incontro alle richieste degli interessati, era già venuta nella determinazione di concederli sotto forma di rimborso mensile delle spese più gravose (pulizia, illuminazione, ecc.), prima ancora che tale facoltà venisse stabilita con la sopracitata legge n. 120.

Per quanto concerne in particolare le spese relative al riscaldamento dei locali, occorre

chiarire che, anteriormente all'inizio della stagione invernale, l'amministrazione provvede a corrispondere per esse un adeguato anticipo (pari all'80 per cento della spesa preventivata) ai dirigenti di tutti quegli uffici (oltre 7 mila) che, specie per le condizioni climatiche, debbono far fronte ad un onere veramente gravoso in rapporto all'assegno forfetario loro concesso.

Tenuto conto delle suddette anticipazioni, i rimborsi a saldo si riducono in realtà a somme non rilevanti.

Ora è vero che tali rimborsi hanno subito specie in passato un ritardo a causa della necessità per gli interessati di documentare, alla fine dell'esercizio finanziario, anche nel caso che abbiano ottenuto degli anticipi, tutte le spese sostenute e per la esigenza amministrativa di sottoporre le richieste stesse (ad evitare abusi o sperperi) al vaglio preventivo degli organi di controllo, ma è anche vero che tale ritardo va sempre più riducendosi per le provvidenze già adottate e per la sempre migliore disciplina che viene data alla materia.

L'amministrazione, comunque, avvalendosi di un'altra delle facoltà concessale dal citato articolo 29 della legge n. 120, ha in corso un esperimento per l'assunzione diretta di alcune spese di gestione degli uffici più importanti.

Il Ministro: SIMONINI.

CANESTRARI, CASATI, COLASANTO E PREARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se e come intenda rendere più sollecita l'applicazione della legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato ex combattente od assimilato della guerra 1940-45. (2995).

RISPOSTA. — La legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato della guerra 1940-45, contempla diverse provvidenze, quali la rivalutazione degli assegni previsti dal regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, l'autorizzazione a bandire un concorso interno per titoli a posti di operaio di 1ª classe, la sistemazione dei candidati risultati non vincitori dei concorsi di cui alla legge 1954, n. 1152, la retrodatazione della promozione per coloro che non abbiano fruito dell'anticipo di due anni previsto dall'articolo 6 della stessa legge, ecc.

In merito si informa che l'amministrazione ferroviaria ha dato e sta dando la più solle-

cita applicazione alle suddette provvidenze nei confronti del personale interessato. Difatti gli assegni di cui sopra sono stati da tempo rivalutati; il concorso interno è stato bandito e si sta ora procedendo alla nomina della relativa commissione giudicatrice; i dipendenti, risultati idonei nei concorsi già espletati [lettere a) e b) della legge 1954, n. 1152], saranno al più presto sistemati secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 1958, n. 471, mentre dovrà necessariamente attendersi la definizione dei concorsi di cui alle successive lettere c) e d), per i provvedimenti concernenti la sistemazione dei candidati che ivi risulteranno non vincitori; infine la retrodatazione di due anni è stata già operata nei confronti della quasi totalità dei beneficiari, mentre è in corso l'attribuzione della provvidenza alle poche unità residue.

Il Ministro: ANGELINI.

CAPRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda disporre che il quantitativo di prelievo di benzina agevolato per i natanti da piccola pesca del golfo di Napoli venga calcolato sulla base della vecchia potenza dei vecchi motori esistenti prima dell'aprile 1955 e sostituiti per le trasformazioni avvenute nei sistemi di pesca. (2226).

RISPOSTA. — Al fine di eliminare gli abusi lamentati nel settore della benzina, in esenzione fiscale, impiegata nell'azionamento delle piccole unità da pesca, questo Ministero, fin dal gennaio 1952, aveva esaminato la possibilità di addivenire alla revoca del particolare beneficio nell'intento di spronare i proprietari delle barche da piccola pesca alla sostituzione del motore a benzina con altro a gasolio.

Le precarie condizioni economiche del ceto interessato non permisero di raggiungere lo sperato risultato con i mezzi finanziari a disposizione degli interessati, talché, anche su sollecitazioni della amministrazione finanziaria, venne con legge 6 agosto 1954, n. 857, prevista la possibilità di concedere, ai pescatori che ne avessero fatto domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un finanziamento per la realizzazione della sostituzione dei motori a benzina, installati sui rispettivi natanti, con altri a gasolio.

Sempre per consentire la menzionata sostituzione fu successivamente istituito, con la legge 27 dicembre 1956, n. 1459, un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

Frattanto, allo scopo di assicurare ai pescatori la continuità del lavoro durante il periodo occorrente per l'attuazione delle cennate leggi n. 857 e n. 1459, la concessione della benzina agevolata è stata prorogata fino al 31 dicembre 1958, limitatamente, s'intende, a quelle motobarche i cui proprietari presentarono, nel termine stabilito dalla predetta legge n. 857, domande di finanziamento, chiaro restando che nessuna nuova concessione poteva accordarsi per barche da pesca eventualmente munite di motore a benzina, dopo la scadenza di detto termine.

Ne consegue che, qualora i pescatori ammessi alla agevolazione si fossero trovati nella necessità di sostituire il motore a benzina installato sul proprio natante, siffatta sostituzione avrebbe dovuto avvenire con un motore a gasolio, o tutt'al più e fino alla concessione del finanziamento, con altro a benzina di potenza non superiore a quello precedentemente installato, giacché, diversamente, la installazione di un motore di maggior potenza, richiedendo un più elevato quantitativo di benzina avrebbe concretamente significato un ampliamento della relativa agevolazione.

Adeguandosi ai suesposti criteri limitativi, il competente compartimento doganale d'ispezione di Napoli, d'intesa con la dogana di quella città, avendo accertato che molti pescatori avevano effettuato la sostituzione del motore a benzina, già installato sulle proprie motobarche, con altro pure azionato a benzina, per lo più di potenza di gran lunga superiore a quella del precedente motore, dispose la sospensione del beneficio, ritenendo del tutto arbitraria la sostituzione stessa.

Venuto a conoscenza della questione, questo Ministero, pur non potendo disconoscere la fondatezza del provvedimento adottato dal predetto compartimento, ha tenuto conto che, in seguito ad essa, gli interessati venivano a trovarsi in una difficilissima situazione e ne ha, in via del tutto eccezionale, disposta la revoca nell'intesa, per altro, che, qualora la sostituzione del motore a benzina con altro pure azionato a benzina di potenza superiore al precedente, fosse avvenuta posteriormente al 5 aprile 1955 (data di scadenza del termine di presentazione delle mentovate domande di finanziamento) l'erogazione della benzina in esenzione fiscale doveva essere limitata al quantitativo di cui il natante fruiva per il vecchio motore.

E ciò perché, come si è accennato, la sostituzione per ragioni di usura del vecchio motore a benzina con altro azionato dallo stesso carburante non doveva evidentemente com-

portare un allargamento del beneficio fiscale, già assai gravoso per l'erario e fonte di notevoli abusi.

Avuto riguardo alle ragioni che hanno motivato la limitazione della quale si tratta, questo Ministero ritiene che essa non sia suscettibile di modificazioni, tanto meno in rapporto alle sostituzioni effettuate non già per sopperire allo stato di inutilizzabilità del vecchio motore, ma in relazione alle « trasformazioni avvenute nei sistemi di pesca », per le quali ultime doveva senz'altro soccorrere la installazione del motore a gasolio.

Il Ministro: PRETI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere se non intenda disporre che i lavori ritenuti necessari dal direttore compartimentale vengano finalmente eseguiti nell'officina ferroviaria di Pietrarsa (Napoli). Trattasi di indispensabili lavori di sistemazione dei servizi generali dell'impianto che vanno dalla insufficiente illuminazione dei reparti calderai, tubi, fucine, torneria, aggiustaggio, alle incivili condizioni delle fognature nel reparto montaggio.

L'interrogante chiede altresì che venga con ogni attenzione accertato se i lavori precedentemente eseguiti, con esito che a breve distanza si rivela insoddisfacente, da una ditta privata siano stati eseguiti a regola d'arte e comunque in modo da garantire un utile impiego del pubblico danaro.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali concrete prospettive di lavoro il ministro intenda assicurare ai lavoratori dell'officina di Pietrarsa, che da tempo si battono per salvaguardare la fabbrica dalle minacce, mai scomparse, di smobilitazione. (3113).

RISPOSTA. — In merito alle lamentate deficienze degli impianti di illuminazione dei reparti calderai, tubi, fucine, torneria e aggiustaggio della officina di Pietrarsa, informo che mentre è già stato provveduto per il rifacimento dell'impianto elettrico nel reparto montaggio, con una spesa di lire 7 milioni, è stato previsto per l'esercizio in corso il rifacimento dell'impianto elettrico luce e forza motrice nel reparto caldareria e piazzali per un importo di lire 9 milioni. Per gli altri reparti verrà provveduto gradualmente dal prossimo esercizio.

Circa gli inconvenienti alle fognature del reparto montaggio, essi si sono manifestati in occasione delle violentissime piogge verificatesi all'inizio della stagione autunnale e sono dovuti ad insufficienza della fognatura intercomu-

nale che attraversa l'officina. Sono già stati disposti e finanziati lavori per lo sgombero dei materiali riguargitati e per varie riparazioni agli impianti ferroviari, mentre sono stati interessati i comuni di Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano per la sistemazione della loro fogna.

Per quanto riguarda i lavori di sistemazione precedentemente eseguiti nell'officina sono stati disposti accurati accertamenti.

Infine per quanto si riferisce alle prospettive di lavoro avvenire, posso assicurare che l'officina di Pietrarsa continuerà il lavoro tradizionale di riparazione delle locomotive a vapore e provvederà anche, oltre a lavori vari, come quelli che sono attualmente in corso (costruzione di n. 50 carri serbatoio, costruzione di accessori per la sospensione unificata), alla riparazione di parti meccaniche delle locomotive *diesel* da manovra, quando se ne presenterà la necessità.

Il Ministro: ANGELINI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quanto vi sia di vero nelle voci che circolano circa la imminenza del trasferimento ad altra sede del battaglione di fanteria di stanza a Catanzaro.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il Ministero abbia notizia del grave allarme suscitato dal temuto provvedimento in tutti gli ambienti della città di Catanzaro, che è stata in ogni tempo sede di reggimento, di divisione o di corpo d'armata ed è attualmente sede dell'ospedale militare territoriale e dei magazzini di sussistenza.

Poiché le ragioni tecniche che dovrebbero giustificare il provvedimento sono tali da poter essere agevolmente affrontate e risolte in loco, l'interrogante chiede infine di conoscere se, in omaggio alla tradizione ed alle benemerite della città di Catanzaro, che ha dato, nel corso dei secoli, prova costante di ardente patriottismo e di tenace silenzioso sacrificio, il Governo non creda rispondente, più che a criteri di contingente opportunità a ragioni di profonda e sostanziale giustizia, soprassedere dal provvedimento. (2904).

RISPOSTA. — In sede di riordinamento e ridimensionamento della divisione di fanteria « Avellino », conseguente alla necessità di adeguare l'efficienza delle singole unità alla reale situazione organica dell'Esercito, si è reso necessario procedere, fra l'altro, anche alla soppressione e non al trasferimento ad altra sede, del battaglione di fanteria attualmente di stanza a Catanzaro.

Nessun danno deriverà, comunque, alla città di Catanzaro dalla soppressione del predetto battaglione essendo stata disposta la costituzione, nella stessa sede, di una sezione del XIV deposito misto.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati dell'inchiesta amministrativa disposta dal prefetto di Foggia sui cantieri di lavoro gestiti dall'amministrazione provinciale. (3191).

RISPOSTA. — L'inchiesta che è stata particolarmente laboriosa anche per le indagini di natura tecnica che è stato necessario effettuare, è stata ultimata nei giorni scorsi. Non sono emerse irregolarità sostanziali, ma solo inadempienze di carattere formale che sono state contestate dall'amministrazione provinciale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non sia giunto il momento di cedere al comune di Piacenza, mediante permuta o modico prezzo, il terreno che rimane inutilizzato e di proprietà del Ministero della difesa sito fra la direzione d'artiglieria, l'ospedale militare, via XXIV Maggio, via Malta e attualmente adibito ad orto o sul quale si trovano edifici di poco conto.

Lo sviluppo della città di Piacenza ha bisogno di utilizzare tutte le aree esistenti per il rinnovamento della sua edilizia. (2597).

RISPOSTA. — La questione è stata posta allo studio da parte dell'amministrazione militare che pertanto, data la complessità della questione stessa, non può allo stato comunicare elementi circa l'accoglimento o meno della richiesta.

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non sia oggi opportuno ed utile allo stesso bilancio della difesa alienare il vecchio ospedale militare di Piacenza e ricostruirlo altrove con criteri che abbiano più aderenza alla edilizia moderna e alle esigenze attuali, considerando il vecchio edificio superato.

Tanto più tale provvedimento s'impone per il fatto che il vecchio ospedale oggi intralcia lo sviluppo della stessa città di Piacenza. (2598).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione in San Giovanni in Galdo (Campobasso), dell'asilo infantile, per i quali il Ministero dei lavori pubblici ha concesso, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato alla spesa necessaria per la realizzazione del primo lotto. (2396).

RISPOSTA. — Al comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) venne concesso il contributo statale sulla spesa di lire 15 milioni, e successivamente è stato promesso un ulteriore contributo per l'ammontare complessivo di lire 45 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo.

Nella realizzazione dell'opera è anche prevista la costruzione di un'aula, una cucina ed un refettorio, da adibirsi ad asilo infantile.

Il Comitato dei ministri ha comunicato che non risulta presentata alla Cassa per il Mezzogiorno alcuna domanda, da parte del precitato comune diretta ad ottenere, per l'opera in parola, i maggiori benefici previsti dalla legge 19 maggio 1955, n. 105.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere — date le divergenti interpretazioni delle norme dettate con la legge 29 luglio 1957, n. 634, che rallentano le iniziative del Mezzogiorno, mentre tali norme miravano a potenziarle — se non creda con circolare chiarire:

a) che una ditta individuale — che eventualmente sia la risultante di una società in nome collettivo, che, costituita da due soci, si scioglie per essere venuta meno, a seguito della morte di uno di essi, la pluralità dei soci (articolo 2308 e 2272 del codice civile) — la quale intenda trasformarsi in società in nome collettivo o in società per azioni, ha, ove svolga la sua attività nei territori di cui all'articolo 18 della legge suddetta, il diritto di godere del beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 della tassa di registrazione del relativo atto;

b) che ugualmente la società in nome collettivo così costituita ha il diritto di godere dello stesso beneficio, ove con successivo atto si trasformi in società per azioni. (2438).

RISPOSTA. — In ordine al punto *a)* nessuna perplessità può sussistere da parte dei com-

petenti uffici circa la pratica applicazione del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria previsto dall'articolo 38, lettera *d)* della legge 29 luglio 1957, numero 634, anche per l'ipotesi di trasformazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiamato dall'articolo 18 della legge n. 634, giacché questo Ministero, in occasione della pubblicazione della stessa legge del 1957, n. 634, ha già chiarito al titolo III, n. 3 della circolare a stampa n. 18 del 19 giugno 1958, protocollo n. 113696, che il suindicato beneficio compete anche agli atti con i quali una ditta individuale si costituisce in società di qualsiasi tipo. ,

In merito al punto *b)*, in virtù del quale lo stesso beneficio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui una società in nome collettivo, sia pure risultante dalla trasformazione di una ditta individuale, si trasformi a sua volta, con successivo atto, in una società per azioni, questo Ministero — considerato che la norma di privilegio anzidetta è diretta a favorire tributariamente tutti gli atti di trasformazione che si rendono necessari per il potenziamento ed il riassetto delle società industriali in atto esistenti nel Mezzogiorno — ritiene che anche in tal caso possa trovare applicazione il beneficio fiscale in parola.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di chiarire con apposita circolare l'esatta portata della norma di favore in oggetto, non se ne ravvisa l'opportunità perché con la citata circolare sono già stati a suo tempo precisati i principi regolatori della particolare materia.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione delle acque del Biferno all'amministrazione provinciale di Campobasso, che l'ha chiesta con sua domanda del settembre 1958, e quali iniziative ha preso per sollecitarne l'istruttoria a seguito dell'impegno da lui preso nella Camera dei deputati il 31 ottobre 1958. (2661)

RISPOSTA. — La domanda presentata dalla amministrazione provinciale molisana, tendente ad ottenere la concessione della utilizzazione integrale delle acque del fiume Biferno, a scopo irriguo e di produzione di forza motrice nell'interesse esclusivo di quella regione, trovasi all'esame dell'ufficio del genio civile di Campobasso.

Il Ministro: TOGNI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di edifici scolastici rurali nelle contrade Casalotto, Faito, Santojanni, Valloni, Santa Maria, Casale e Selva, nel comune di Duronia (Campobasso). (2662).

RISPOSTA. — Il comune di Duronia non ha avanzato istanza — né negli esercizi finanziari passati, né in quello corrente — per ottenere il contributo statale sulla spesa per la costruzione di edifici nelle contrade indicate.

Detto comune, invece, è stato ammesso, nell'esercizio finanziario 1957-58, ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione e l'arredamento dell'edificio scolastico del capoluogo.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando saranno eseguiti i lavori per l'impianto del posto telefonico nella contrada Casalotti nel comune di Duronia (Campobasso). (2671).

RISPOSTA. — La frazione di Casalotti del comune di Duronia (Campobasso), è compresa fra le località alle quali è già stato riconosciuto titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato, in applicazione della lettera c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Il relativo collegamento sarà presumibilmente realizzato entro il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: SIMONINI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Duronia (Campobasso) di istituzione di posti telefonici pubblici nelle frazioni Santojanni, Casale, Santa Maria, Faito e Valloni, i cui abitanti sono molto lontani dal centro. (2672).

RISPOSTA. — Le frazioni di Santojanni, Casale, Santa Maria, Faito e Valloni del comune di Duronia (Campobasso), non risultano incluse negli elenchi compilati dalla competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni sulla base delle segnalazioni dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, riguardanti i collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Comunque, questo Ministero ha chiesto alla competente prefettura di fornire, per le frazioni in parola, gli elementi necessari per esaminarne la situazione e stabilire se esse, o talune di esse, abbiano titolo ai sensi delle citate leggi al collegamento telefonico a carico dello Stato; nel qual caso esaminerebbe successivamente la possibilità di realizzare gli impianti in uno dei prossimi lotti di lavoro.

Il Ministro: SIMONINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, nell'interesse del Molise, area depressa, che spesso si dice di voler aiutare e mai si aiuta, perché:

a) il diretto AT 863 parta di nuovo da Campobasso con tre automotrici, due delle quali a Vairano proseguirebbero per Roma ed una per Napoli, evitandosi così ai viaggiatori diretti a Napoli di cambiare treno a Vairano, il che, specie durante la stagione invernale, non è piacevole e può anzi essere molto dannoso.

b) sia soppresso l'AT 681 sul tratto Campobasso-Isernia, che viaggia ora solo col personale con notevole dispendio dell'amministrazione ferroviaria, restando in esercizio sul tratto Isernia-Vairano;

c) sia istituito un treno, che, partendo da Vairano alle 4,50 parta ad Isernia e poi, partendo di qui alle ore 5,56 parta a Campobasso, e sia, invece, soppresso il treno, che diventerebbe inutile, AT 678;

d) sia anticipata alle 6,40 la partenza da Vairano, fissata alle 7, dell'AT 682;

e) sia istituito, utilizzando una delle due automotrici dell'AT 666, un treno diretto in partenza da Benevento alle 17,02 diretto a Campobasso con fermate solo a Morcone ed a Vinchiaturò, effettuandosi così in ore 3,13, invece che in ore 5,31, il percorso Napoli-Campobasso e rendendosi possibile ai viaggiatori, che partono da Roma col rapido alle 13,34, di giungere a Campobasso alle 18,30, compiendo così il percorso in sole ore 4,56;

f) sia disposta la fermata a Termoli dei treni PL Lecce-Milano e LP Milano-Lecce;

g) sia disposto che venga applicata la tariffa locale per i viaggi sul percorso Campobasso-Cassino e per i viaggi sulla Campobasso-Capua. (2820).

RISPOSTA. — a)-b) Stante l'attuale deficienza di mezzi leggeri, per poter effettuare il treno AT 683 (e non AT 863) con tre automotrici, anziché con due come attualmente,

onde ripristinare il servizio diretto Campobasso-Napoli, occorrerebbe, per ricavare l'elemento necessario, sopprimere il treno AT 681 non sul solo tratto Campobasso-Isernia, come suggerito al punto *b*), ma per l'intero suo percorso fino a Vairano, con conseguente grave disagio del pubblico che sul tratto Isernia-Vairano utilizza in gran numero il treno in questione.

D'altra parte l'aver distolto, due anni or sono, dal treno AT 683 l'automotrice in servizio diretto Campobasso-Napoli ha consentito di realizzare dei miglioramenti nelle comunicazioni della linea stessa in altre ore della giornata, di fronte ai quali il disagio del trasbordo, ora necessario a Vairano per la relazione mattutina Campobasso-Napoli, può ritenersi di minore importanza.

c) Non è possibile rendere il treno AT 678 Isernia-Campobasso originario da Vairano per mancanza di disponibilità dei mezzi occorrenti.

D'altra parte, la presumibile scarsa frequentazione che si avrebbe sul tratto Vairano-Isernia, dovuta alle ore troppo mattutine di circolazione, sconsiglierebbe in ogni caso il provvedimento.

d) Un anticipo di circa 20 minuti del treno AT 682 Vairano-Campobasso potrebbe essere disposto solamente fino ad Isernia in quanto difficoltà di circolazione non lo consentirebbero sul successivo tratto. In tal caso però ne subirebbero danno i viaggiatori che, utilizzando il treno stesso per oltre Isernia dovrebbero sostare per circa 20 minuti in questa ultima stazione.

La questione potrà essere riesaminata nello studio del nuovo orario generale che andrà in vigore il 31 maggio 1959 in relazione alle esigenze dei viaggiatori che lo utilizzano e compatibilmente con la impostazione degli altri treni interessati.

e) Lo sdoppiamento del treno AT 666 da Benevento a Campobasso, per creare con una automotrice un nuovo treno fra quei due capoluoghi in partenza da Benevento verso le 17, non si presenta possibile poiché la frequentazione dell'AT 666 non potrebbe essere sostenuta con un solo elemento.

f) La coppia di treni LP e PL fra Milano e Bari, denominata « Espresso del Levante », ha caratteristiche e scopi particolari, analoghi a quelli di altri treni aventi speciali denominazioni, in funzione su altre relazioni e che servono essenzialmente di collegamento molto celere fra città situate a rilevante distanza.

A tal fine, le fermate intermedie sono state limitate allo stretto indispensabile, trascurando

per tanto nel lungo percorso anche numerosi capoluoghi di provincia.

Per le ragioni suddette non è quindi possibile disporre per detti treni il servizio viaggiatori a Termoli, come desiderato, in considerazione anche che il medesimo beneficio verrebbe invocato da altre località di non minore importanza, con il risultato di allungare eccessivamente la percorrenza dei treni stessi a danno dei viaggiatori che li utilizzano per lunghe distanze.

g) L'istituzione di « prezzi speciali di concorrenza », prevista dall'articolo 3 lettera *e*) del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, non è da considerarsi un'agevolazione tariffaria a carattere sociale da concedere sulle relazioni comprese in regioni economicamente depresse, bensì un provvedimento a carattere commerciale da adottarsi in relazione a particolari situazioni locali del mercato dei trasporti concorrenti.

Ciò premesso, devo precisare che nel caso specifico, segnalato dall'interrogante, la situazione particolarmente complessa della zona sta formando tuttora oggetto di studio.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non crede intervenire, disponendo straordinariamente l'apertura di un cantiere scuola di lavoro o di un corso di qualificazione professionale per effettuare il completamento della costruzione in Filignano (Campobasso) della casa del lavoro che è stata eseguita per metà, per cui, ove non sia completata, si ridurrà a pezzi anche con pericolo per la incolumità pubblica, trovandosi in un punto centrale del paese. (3054).

RISPOSTA. — In relazione alle attuali disponibilità finanziarie, risulta approvata la istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Filignano (Campobasso) per 3.040 giornate lavorative, destinato ad un'opera diversa da quella caldeggiata dall'interrogante.

Nel corrente esercizio finanziario si è dovuto registrare un maggior costo delle giornate-operaio in dipendenza dei miglioramenti del trattamento economico e previdenziale accordati ai lavoratori addetti ai cantieri; il che, in sostanza, ha influito sulla consistenza dei fondi da ripartirsi fra le varie località.

Sono state date istruzioni affinché qualora possano reperirsi ulteriori mezzi finanziari sia tenuta nella massima considerazione la situazione delineata nell'interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa allo scioglimento del consorzio, costituito per l'espletamento in comune dei servizi comunali, dai comuni di Macchia d'Isernia e Sant'Agapito (Campobasso).

Il consorzio non può assolutamente continuare ad esistere, in quanto il comune di Sant'Agapito utilizza i servizi, di cui ha bisogno, ma non corrisponde le quote su esso ricadenti. (3258).

RISPOSTA. — Il comune di Sant'Agapito è stato formalmente diffidato dalla prefettura di Campobasso a versare al comune di Macchia d'Isernia la quota di spese dovuta per il funzionamento del consorzio costituito per l'espletamento dei servizi di segreteria e di assistenza medico-chirurgica e ostetrica: in caso di ulteriore inadempienza si provvederà allo scioglimento del consorzio medesimo.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — in relazione alla imminente pubblicazione dei bandi di concorso per le carriere di concetto e direttiva dell'amministrazione delle finanze — sollecitare alla Corte dei conti la registrazione della graduatoria, da tempo conclusa, riguardante il concorso per 92 posti di archivista delle imposte dirette, allo scopo di permettere ai vincitori del concorso stesso di partecipare ai concorsi per la carriera superiore. (1945).

RISPOSTA. — Il competente ufficio di controllo della Corte dei conti ha in corso l'esame della graduatoria del concorso a 92 posti di archivista del ruolo dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Si prevede, pertanto, che, prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi banditi per le carriere di concetto, sarà possibile perfezionare la nomina dei vincitori del concorso ad archivista e che, quindi, i vincitori stessi avranno la possibilità di partecipare ai concorsi delle carriere superiori.

Il Ministro: PRETI.

DANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le sue determinazioni circa la pratica di pensione di Restuccia Gaetano fu Michelangelo, già infermiere all'ospedale Regina Margherita di Messina, inoltrata con n.6341 del 25 febbraio 1958 dalla prefettura di Messina.

Il Restuccia, affetto da tumore, è in pericolo di vita e, in conseguenza, ha urgente bisogno di avere corrisposte le sue spettanze. (3027).

RISPOSTA. — La predetta pratica trovasi in corso di trattazione e, anche in considerazione del caso particolare, i relativi adempimenti verranno svolti con la massima urgenza.

Frattanto, nelle more della liquidazione della pensione, è stata disposta la concessione di un acconto di importo netto mensile pari a lire 27 mila, con effetto dal 16 novembre 1957. Da tale acconto dovrà, però, essere detratta la somma già erogata dall'ente, allo stesso titolo, in ragione di lire 15 mila mensili dal 1° dicembre 1958.

Si dà assicurazione che al più presto, subito dopo il necessario adempimento contabile della ragioneria centrale, il ruolo dell'anzidetto acconto verrà spedito all'ufficio provinciale del tesoro di Messina al quale non si mancherà di impartire disposizioni per l'immediato pagamento all'interessato dell'ammontare degli arretrati dell'acconto stesso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono a conoscenza del fatto che si stia, nel comune di Castelluccio di Valmaggiore (Foggia), provvedendo per la costruzione di un edificio scolastico in località non idonea, su un suolo di proprietà del sindaco del suddetto comune.

Tale zona oltre ad essere esposta a nord, trovasi all'estremo limite del centro abitato, sulla provinciale Castelluccio-Faeto, esposta ai pericoli di un traffico abbastanza intenso. La interrogante chiede se non si ritenga di intervenire per una migliore ubicazione, rispondente ai requisiti imposti dalla necessità di salvaguardare la incolumità dei bambini. (2819).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), ammesso ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1945, n. 645, era stata prescelta l'area sita nella contrada Amabile, a monte della strada allacciante Via Croce con la provinciale per Faeto.

Senonché, da accertamenti sopralluogo effettuati dal competente ufficio del genio civile, si è constatato che tale area non era idonea per la costruzione di cui sopra.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

Pertanto, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Foggia, a norma delle vigenti disposizioni, provvederà, sentito il parere del provveditore agli studi e del medico provinciale, alla scelta di altra area idonea.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

DE MARSANICH. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire presso l'Istituto nazionale trasporti perché riveda e modifichi i provvedimenti presi nei riguardi del personale viaggiante degli autoservizi di linea gestiti dall'istituto medesimo.

Dal giugno 1958, infatti, tale personale è stato privato del lavoro straordinario; il che ha comportato una diminuzione di guadagno per ogni singolo interessato di circa 18 mila lire mensili. Così è stato sconvolto l'equilibrio economico già raggiunto da una intera categoria di personale dell'I.N.T., che è venuta a trovarsi d'improvviso in condizioni di vera indigenza e di grave inferiorità nei confronti del personale di tutti gli altri privati e pubblici trasporti. (3025).

RISPOSTA. — L'orario di lavoro del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani per trasporto di persone è stato disciplinato con la legge 14 febbraio 1958, n. 138.

Tale legge dispone, tra l'altro:

all'articolo 2, che la durata del lavoro effettivo non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo i casi regolati dal successivo articolo 3;

all'articolo 3, primo comma, che l'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

all'articolo 5, primo comma, che al personale in questione non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Prima dell'entrata in vigore di dette nuove norme, l'Istituto nazionale trasporti sopperiva alle maggiori esigenze del servizio richiedendo al personale — ove necessario ed in quanto accettato — il prolungamento dell'orario normale di lavoro e corrispondendo, per le ore straordinarie effettuate, il relativo compenso contrattuale.

Ora, non essendo più possibile, a norma di legge, venire incontro ai desideri del personale di effettuare prestazioni straordinarie

con carattere di continuità, l'I.N.T. ha dovuto provvedere — tra l'altro, con maggior onere finanziario — all'assunzione di nuovo personale, nella misura occorrente a garantire la regolarità dell'esercizio.

Le norme della citata legge 14 febbraio 1958, n. 138, sono applicabili al personale di tutte le ditte esercenti servizi di autolinee extraurbane per trasporto di persone.

Il Ministro: ANGELINI.

DE MARZI E NEGRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quante, almeno presumibilmente possono essere le ditte artigiane iscritte nei ruoli di ricchezza mobile in categoria B e C-1 secondo le ultime statistiche, che per l'esercizio 1955-56 davano rispettivamente un complesso di 845.459 e 79.346 ditte tassate. (2574).

RISPOSTA. — Si premette che le rilevazioni statistiche eseguite dall'amministrazione delle imposte dirette sono effettuate per categorie di redditi, secondo la classificazione stabilita dalla legge agli effetti dell'applicazione dell'aliquota, e, pertanto, non si hanno elementi per scorporare il numero delle imprese artigiane assoggettate al tributo nell'una o nell'altra categoria.

È da tenere presente, infatti, che i redditi degli artigiani devono essere dichiarati analiticamente nel quadro C della scheda, che è valido anche per la denuncia dei redditi provenienti da attività industriali e commerciali. La classifica dei redditi riportati nel quadro anzidetto è fatta nella categoria B o categoria C-1, a seconda delle condizioni obiettive delle singole imprese, in rapporto alla entità del capitale impiegato e del numero dei dipendenti.

Per fornire i dati richiesti, sarebbe necessaria un'apposita rilevazione da effettuarsi con l'esame dei fascicoli individuali: lavoro quanto mai complesso che gli uffici delle imposte, oberati da altri gravosi compiti di istituto, potrebbero effettuare solo trascurando l'azione accertatrice.

D'altra parte, è da considerare che nel prossimo 1959 sarà pubblicato l'elenco dei contribuenti, previsto dall'articolo 48 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dal quale potranno rilevarsi utili indicazioni.

Comunque si fa presente che le cifre enunciate dagli interroganti (845.459 artigiani in categoria B e 789.346 in categoria C-1) non hanno alcuna rispondenza con la situazione effettiva, dal momento che il numero complessivo dei contribuenti iscritti in ciascuna

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

delle due categorie è circa la metà di quello indicato per i soli artigiani.

Infatti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile dell'esercizio finanziario 1955-56 furono iscritti 412.344 contribuenti non tassabili in base al bilancio (persone fisiche, società di persone) nella categoria *B* e 443.239 contribuenti nella categoria *C/1*.

Negli esercizi successivi il numero dei soggetti iscritti a ruolo fu il seguente: 1956-57: categoria *B* n. 437.185 — categoria *C/1* numero 485.298; 1957-58: categoria *B* n. 425.300 — categoria *C/1* n. 514.614.

Le cifre anzidette comprendono non soltanto le imprese artigiane, ma indistintamente tutti i contribuenti assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, esclusi, come si è detto, i soggetti tassabili in base al bilancio (società di capitali, cooperative, enti).

Il Ministro: PRETI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati dell'inchiesta, ordinata or è circa un anno, dalla prefettura di Foggia, nei confronti della amministrazione provinciale in riferimento alle spese non autorizzate fatte da tale amministrazione nella gestione dei cantieri di lavoro. (3319).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3191, del deputato Cavaliere, pubblicata a pagina 981).

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà ancora ostino alla rivalutazione della pensione della signora Leiler Anna vedova Turk, in possesso del libretto di pensione n. 4102550 (2760).

RISPOSTA. — Questo Ministero aveva provveduto alla rivalutazione della pensione di reversibilità, spettante alla signora Anna Leiler vedova Turk, con decreto del 26 febbraio 1958 del quale, a suo tempo, è stata data notizia all'interessata.

Senonché, gli organi di controllo hanno restituito il decreto, con rilievo di illegittimità in merito a un particolare trattamento che, nel caso specifico, si era motivatamente ritenuto di poter accordare.

Perciò, il provvedimento è stato ora nuovamente trasmesso agli organi di controllo, ponendo in evidenza i motivi che, a giudizio di questo Ministero, giustificano i termini nei quali il provvedimento stesso è stato predisposto.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora ostino alla definizione della pratica danni di guerra (beni abbandonati) dei signori Clappis Giovanni, Attilio, Marcello e Sebastiano (posizione n. 11202) (2864).

RISPOSTA. — A seguito della nota n. D/343-344-346-347 del 1° dicembre 1958, si comunicano le seguenti notizie relative all'interrogazione indicata in oggetto.

Traffasi di un complesso di 13 aventi diritto per i quali sono già stati emessi 16 provvedimenti di pagamento a titolo di anticipazione.

Ai fini della liquidazione sono stati richiesti, fin dal marzo 1958, a taluni interessati ed al procuratore, gli atti notori concernenti la proprietà e la successione, nonché taluni certificati di residenza e di opzione che non sono mai pervenuti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora ostino alla rapida definizione della pratica danni di guerra (beni abbandonati) dei signori De Paoli Marcella, Romano, Riccardo, Agostino e Jolanda; posizione n. 11605. (2865).

RISPOSTA. — A seguito della nota n. D/343-344-346-347 del 1° dicembre 1958, si comunicano le seguenti notizie relative all'interrogazione indicata in oggetto.

Il fascicolo n. 11605, si riferisce a beni denunciati soltanto dal signor De Paoli Agostino in favore del quale sono già state concesse due anticipazioni di lire 1.590.000.

Nulla risulta al servizio competente circa beni o diritti di pertinenza delle altre persone segnalate, per cui si rende necessario che gli interessati forniscano ogni utile documentazione. Sono state comunque chieste notizie all'indirizzo del signor De Paoli Agostino e non appena in possesso di chiarimenti, il servizio stesso provvederà ad inviare il fascicolo alla commissione interministeriale per la concessione del saldo spettante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ancora si oppongono alla pronta liquidazione ed al pagamento dei danni di guerra (indennizzo definitivo dei beni nazionalizzati in Jugoslavia) alla ditta Giovanni Scalettari e figli di Gorizia (vedi delibera della direzione generale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

del tesoro del 23 giugno 1958, n. 588117/133/16622/T.C.).

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il mancato pagamento sia da imputarsi alla lentezza delle operazioni burocratiche da parte dell'intendenza di finanza di Roma ed in caso affermativo quali provvedimenti il ministro intenda prendere. (3183).

RISPOSTA. — Alla ditta Giovanni Scalettari e figli di Gorizia vennero concesse a suo tempo due anticipazioni per complessive lire 5 milioni 560 mila. Successivamente, essendo stati ultimati gli accertamenti sulla consistenza dei beni, la competente commissione deliberò la concessione del saldo di lire 5 milioni 748 mila. Il provvedimento venne trasmesso alla intendenza di finanza di Roma la quale, in data 28 agosto 1958, richiese alla ditta due certificati indispensabili ai fini del pagamento. Avendo la ditta stessa adempiuto a tale formalità la predetta intendenza ha emesso il relativo ordinativo di pagamento inviato il 22 novembre 1958 alla tesoreria provinciale di Gorizia.

È da ritenersi pertanto che la ditta abbia ora riscosso l'ammontare dovuto.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELII VITTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali gravi difficoltà ancora ostino alla liquidazione definitiva della pensione di reversibilità del defunto Dessimon Vincenzo anche in considerazione del fatto che dall'ottobre 1957 la vedova e la figlia vivono nelle più pietose condizioni e non possono neppure ricorrere alle prestazioni dell'« Enpas » (posizione n. 15764/128 A).

L'interrogante chiede inoltre se non ostandovi alcuna difficoltà non si intenda procedere con particolare urgenza. (3240).

RISPOSTA. — La pensione di reversibilità spettante alla vedova del profugo Dessimon Vincenzo sarà liquidata dall'ufficio provinciale del tesoro di Trieste non appena la Corte dei conti avrà restituito registrato il decreto relativo alla liquidazione della pensione che sarebbe spettata allo stesso Dessimon, decreto che è stato inviato per la registrazione fin dall'11 ottobre 1958.

L'interessata, in qualità di vedova di un dipendente di ente locale, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali dovrà rivolgersi all'« Inadel » e non all'« Enpas ».

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

DOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene, sciogliendo la riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed accogliendo le aspettative delle imprese interessate, di promuovere la sollecita presentazione di un disegno di legge che definitivamente regolamenti la materia tributaria nei confronti delle imprese artigiane, assicurando a queste (e necessariamente alle piccole imprese commerciali aventi analoga struttura) un trattamento fiscale che tenga effettivo ed adeguato conto della caratteristica prevalentemente familiare della piccola impresa. (1732).

RISPOSTA. — Questo Ministero da tempo ha posto allo studio la formulazione di apposite norme che, in rapporto alla riserva citata dall'interrogante, possano realizzare una nuova regolamentazione della materia tributaria per gli appartenenti alla categoria artigiana.

A tal fine sono state avviate, e si proseguono tuttora, le necessarie intese con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministro: PRETI.

FASANO, NAPOLITANO GIORGIO E MAGLIETTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali misure intende prendere per sistemare il personale dell'ospedale « Cotugno » di Napoli.

L'organico di questo luogo di cura è di 12 persone, mentre 200 circa sono i dipendenti che vi lavorano da anni.

Le ripetute insistenze delle organizzazioni sindacali a nulla sono valse affinché una radicale riforma organica corrispondesse alle esigenze dell'importante nosocomio.

Attualmente il personale in servizio, giuridicamente qualificato come infermiere, è molto inferiore a quello che effettivamente esplica tali mansioni, nonostante sia in possesso del titolo professionale regolarmente rilasciato dalla prefettura di Napoli. A molti di questi non si riconosce neanche la qualifica di infermiere straordinario ma di insergente, ciò malgrado il loro stato di servizio che dura da svariati anni (da 14 a 27 anni di servizio).

Gli interroganti fanno presente infine che la sistemazione dell'organico del personale suddetto si rende necessaria anche perché i dipendenti del « Cotugno » affrontano particolari periodi di emergenza (vedi epidemia poliomielitica), che richiedono tutto l'impegno e la massima collaborazione di tutto il

personale, impegno e collaborazione che nell'attuale momento hanno dato con zelo e con spirito di abnegazione. (1865).

RISPOSTA. — L'ospedale Cotugno, che non è un ente dotato di personalità giuridica ma un'istituzione del comune di Napoli, non ha un proprio autonomo organico del personale.

Nell'organico del personale del comune di Napoli, tra gli impiegati addetti ai servizi igienici, esistono soltanto tre posti che si riferiscono direttamente all'istituzione: quello di direttore del nosocomio, di batteriologo e di farmacista. Gli altri dipendenti addetti al Cotugno (medici assistenti, infermieri, inservienti, operai qualificati) vengono tratti dal personale comunale in genere.

Per far fronte, per altro, alle crescenti esigenze dell'ospedale, il comune di Napoli ha via via assunto personale avventizio e, precisamente, sedici infermiere professionali straordinarie e 18 inservienti, muniti di patentino di infermiere.

Nel 1952, l'amministrazione comunale adottò due deliberazioni (11 settembre 1952, n. 5 della giunta municipale e 1° ottobre 1952, n. 1 del consiglio comunale) con le quali veniva data una sistemazione funzionale al nosocomio ed approvata una apposita tabella organica, ma la commissione centrale per la finanza locale, in sede di esami di tali atti, non ritenne ammissibile un inquadramento gerarchico ed economico del personale addetto al Cotugno indipendentemente dalla riforma generale dell'organico del comune.

In armonia con tale direttiva, l'amministrazione straordinaria del comune sta predisponendo, nel più ampio quadro della integrale riforma organica del personale comunale, una disciplina completa ed adeguata dello stato giuridico ed economico di tutte le categorie di personale addette all'ospedale « Cotugno », sia nell'interesse pubblico della istituzione, sia allo scopo di assicurare al detto personale una posizione conforme alle mansioni espletate da ciascuna categoria in rapporto alle esigenze dei vari rami di servizio.

Il Ministro: MONALDI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative alla costruzione degli edifici scolastici nel centro del comune di Canolo (Reggio Calabria) e nelle frazioni di Prestarolo, Malivindi, Bosco e Mondarolo.

L'interrogante deve sottolineare la gravità della situazione esistente nel comune di Canolo a proposito dell'edilizia scolastica e il

fatto che nessuna notizia si è data al comune sull'esito delle pratiche regolarmente imposte, la prima delle quali — quella che si riferisce all'edificio scolastico per il centro del comune — fu trasmessa all'ufficio competente il 28 settembre 1954, con nota n. 1829.

L'interrogante, anche in considerazione degli annunciati propositi del Governo in materia, si augura che il ministro vorrà rendersi conto dell'urgenza e provvedere. (2923).

RISPOSTA. — Si premette che i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica, da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645 vengono predisposti da questo Ministero, d'intesa con quello della pubblica istruzione, in base alle domande presentate dagli enti interessati entro il termine e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della citata legge.

Pertanto, qualora il comune di Canolo (Reggio Calabria) si sia uniformato alle citate disposizioni, la domanda intesa ad ottenere il contributo statale nella spesa occorrente per la costruzione degli edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni Prestarolo, Malivindi, Bosco e Mondarolo, sarà esaminata in sede di formulazione di detti programmi.

Il Ministro: TOGNI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere a quale circostanza è da addebitarsi il ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa ai concorsi banditi dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato:

a) per conduttore in prova (concorso compartimentale);

b) per sottocapo delle stazioni in prova (concorso nazionale);

c) per alunno d'ordine delle stazioni in prova (concorso nazionale; concorsi indetti tutti nel luglio 1956, con effettuazione delle prove scritte nel febbraio 1957 e di quelle orali nel maggio dell'anno 1958).

Per sapere inoltre sotto quale data è da prevedersi l'assunzione di coloro che saranno risultati vincitori dei concorsi.

L'interrogante sottolinea la grande, legittima attesa esistente tra i giovani che hanno partecipato ai concorsi e si augura che il ministro vorrà sollecitare la definizione della pratica. (3006).

RISPOSTA. — I concorsi a posti di sottocapo delle stazioni, alunno d'ordine delle stazioni e conduttore fanno parte di un gruppo di 10 concorsi per complessivi 7.425 posti, interessanti il personale dell'esercizio e che furono

indetti nel 1956, prima della emanazione della legge sul nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato entrato in vigore, com'è noto, il 14 maggio 1958.

Tale stato giuridico prevede diverse sistemazioni ed inquadramenti, che modificano sensibilmente gli organici e i fabbisogni delle varie categorie del personale.

Inoltre, l'attivazione dell'elettrificazione su nuove linee, la graduale sostituzione della trazione a vapore con trazione Diesel, nonché i progressi organizzativi introdotti, hanno modificato, nell'insieme, le esigenze funzionali dell'azienda, determinando una contrazione nei fabbisogni di personale e consigliando quindi di ritardare la definizione dei concorsi.

Si assicura, tuttavia, che le graduatorie dei concorsi a sottocapo e ad alunno d'ordine delle stazioni sono già all'approvazione del consiglio d'amministrazione: dopo il rituale controllo della Corte dei conti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse saranno invitati a produrre i prescritti documenti, e una volta praticata la visita medica, verrà disposta l'assunzione, la quale presumibilmente avrà luogo nel marzo 1959.

Per quanto concerne il concorso a posti di conduttore, si prevede che l'assunzione dei vincitori potrà avvenire per la fine del mese di giugno 1959.

Il Ministro: ANGELINI.

FIUMANÒ, ALICATA, GULLO, MESSINETTI, MICELI E MISEFARI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, di fronte ai gravi danni provocati dal maltempo e dalle piogge persistenti negli ultimi giorni in Calabria alle campagne, alla viabilità di ogni ordine, alle case di abitazione, agli abitati e alle opere pubbliche in genere:

a) quali interventi straordinari e di emergenza e in che misura sono stati presi in soccorso delle popolazioni colpite e per limitare i danni alle persone e alle cose;

b) se e in che misura in occasione dell'evento naturale sono affiorate carenze nell'opera di difesa e di consolidamento del suolo calabrese in applicazione della legge speciale Calabria;

c) se i ministri interessati si propongano di prendere urgenti provvedimenti intesi:

1°) ad erogare adeguati sussidi e idonea assistenza alle famiglie colpite e a distribuire congrui quantitativi di grano alle famiglie contadine;

2°) a sollecitare tutti gli enti preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, ed in particolare di quelle previste dalla legge speciale Calabria per la difesa e il consolidamento del suolo, perché realizzino i programmi e recuperino il tempo perduto;

3°) a sollecitare il genio civile delle tre province, gli ispettori provinciali dell'agricoltura, il provveditorato regionale alle opere pubbliche, l'ispettorato regionale dell'agricoltura, perché accelerino al massimo le procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione delle case nei centri cittadini e nelle campagne e per l'incremento agricolo, previsti dalla stessa legge speciale Calabria. (3091).

RISPOSTA. — La complessità dell'istruttoria necessaria ad acquisire gli elementi di risposta ai singoli punti della interrogazione non consente di rispettare il termine previsto dall'articolo 115 del regolamento della Camera dei deputati.

Si fa, pertanto, riserva di rispondere all'interrogante appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere l'indennità di disagiata residenza a tutti gli insegnanti elementari e medi di Calabria, e quali altri provvedimenti intenda adottare in favore dei medesimi, visto lo stato di particolare disagio in cui essi sono costretti a compiere la propria missione, affrontando in moltissimi casi spostamenti quotidiani di chilometri per raggiungere la propria sede, per poi insegnare il più delle volte in locali non idonei all'insegnamento, sprovvisti di materiale didattico adeguato, e privi financo dei più elementari impianti igienici. (1671).

RISPOSTA. — Allo stato attuale della legislazione non esistono norme le quali prevedano la corresponsione di indennità di disagiata residenza ad impiegati dello Stato che prestino la loro opera in particolari condizioni.

Invero, con il decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328 (articolo 10), venne istituita tale indennità, limitatamente a speciali situazioni dipendenti dallo stato di guerra: ma l'indennità stessa fu poi soppressa con l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Pertanto, il provvedimento auspicato dallo stesso interrogante — a prescindere dalle difficoltà di determinare con esattezza il concetto di disagiata residenza, che implica diverse e complesse valutazioni — potrebbe adottarsi solo in base ad una nuova norma di legge, che dovrebbe operare per tutto il territorio dello Stato e avere efficacia nei riguardi di qualsiasi categoria di personale statale.

Il Ministro: MORO.

FRANCAVILLA E DE GRADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale motivo ai professori di educazione fisica incaricati non di ruolo non viene corrisposto normalmente lo stipendio a data fissa.

In rinvio del pagamento, che in alcuni casi si protrae di 15-20 giorni quando ci sono i fondi, mentre se non ci sono i fondi si protrae anche di 2 o 3 mesi, determina disordine nella situazione familiare dei suddetti incaricati.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quali accorgimenti il ministro intenda prendere per giungere ad una normalizzazione del pagamento dello stipendio, secondo quanto disposto dalle norme vigenti che prevedono il pagamento stesso non oltre la fine del mese.

Sarebbe, infatti, auspicabile che il pagamento dello stipendio ai professori di educazione fisica avvenisse con gli stessi criteri e modalità adottati per tutti gli altri insegnanti non di ruolo dell'ordine medio, e cioè tramite l'accreditamento dei relativi fondi, da parte del Ministero, direttamente alle scuole presso le quali i suddetti professori di educazione fisica prestano servizio. Risulta, invece, che questi ricevono il loro stipendio attraverso la macchinosa procedura dell'amministrazione dei provveditorati agli studi, che è causa principale di tutta la disfunzione amministrativa e della confusione che ne deriva. (2766).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta che gli inconvenienti cui essi accennano si siano verificati con la periodicità e la generalità lamentate. Solo in alcune province, infatti, e precisamente in quelle di Roma, Napoli, Milano e Bari può essersi determinato, per qualche mese, un ritardo nel pagamento delle retribuzioni agli insegnanti non di ruolo di educazione fisica. Tale inconveniente non è da addebitare ai rispettivi provveditori agli studi, ma al fatto che gli accreditamenti di fondi per l'ammontare di quindici milioni

— massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge — sono appena sufficienti a coprire il fabbisogno mensile, e non avrebbero potuto essere disposti ulteriori accreditamenti se prima non fossero stati presentati i rendiconti relativi alle precedenti aperture di credito. In tali casi, però il Ministero non ha mancato di intervenire presso la Corte dei conti, ottenendo, sia pure con qualche ritardo, mai però di mesi, la registrazione di ulteriori ordini di accreditamento, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nelle more della presentazione dei rendiconti per le somme precedentemente accreditate.

Effettivamente, gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica sono pagati, anziché dai rispettivi capi d'istituto, dai provveditori agli studi, i quali possono procedere alla liquidazione solo dopo aver ricevuto le dichiarazioni di prestatore servizio, dichiarazioni che, ovviamente, vengono rilasciate non prima della fine del mese, dovendosi calcolare le eventuali detrazioni per assenze verificatesi entro il mese stesso.

Il procedimento seguito per gli insegnanti di educazione fisica, diverso da quello in uso per gli insegnanti delle altre discipline, trova la sua giustificazione nel fatto che i primi prestano servizio, per la maggior parte dei casi, in più scuole di diverso ordine e grado, per cui — qualora la corresponsione delle retribuzioni dovesse avvenire da parte dei capi d'istituto — si verificherebbe un inutile, quanto dannoso frazionamento degli atti contabili, e gli stessi interessati sarebbero costretti mensilmente a recarsi più volte presso gli uffici pagatori per la riscossione dei loro assegni. Con il sistema attuale, invece, i provveditori agli studi, sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dai singoli capi d'istituto, possono effettuare, per ciascun insegnante, una unica liquidazione con evidente semplificazione contabile. Sulla base dei dati in possesso di questo Ministero si può, però, assicurare che agli insegnanti non di ruolo di educazione fisica le retribuzioni vengono normalmente corrisposte entro i primi giorni del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce.

Il ritardo di due o tre mesi, si è effettivamente verificato, ma per il pagamento della indennità complementare attinente alla funzione docente. Tale ritardo è stato determinato dal fatto che la spesa relativa non era stata inclusa nel bilancio per l'esercizio 1958-59; né poteva esserlo, dato che le previsioni erano state predisposte prima della entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, istitutiva della anzidetta indennità.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

È stato, pertanto, necessario chiedere al Ministero del tesoro la istituzione di nuovi capitoli che consentissero di far fronte alle spese in questione, e solo quando, alla fine del mese di ottobre 1958, si è avuta assicurazione della variazione di bilancio con la quale è stato istituito, per l'esercizio 1958-59, il nuovo capitolo 87-bis, si è potuto disporre in favore dei rispettivi provveditori agli studi, gli ordini di accreditamento che si trovano attualmente in corso di registrazione.

E da presumere che al più presto i provveditori agli studi saranno in grado di procedere anche alle liquidazioni delle somme spettanti a tale titolo agli insegnanti di educazione fisica, di ruolo e non di ruolo.

Il Ministro: MORO.

FRANCAVILLA E ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali ragioni da alcuni mesi non sia stata ancora corrisposta ai professori dell'ordine medio della scuola statale l'indennità extratabellare, pur essendo stata prevista e stanziata in bilancio la relativa spesa per assicurare agli interessati il regolare pagamento mensile delle suddette indennità.

Poiché il ritardo nel pagamento ha determinato e determina un disagio nella categoria, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il ministro vorrà sollecitamente adottare perché, oltre a provvedere al più presto al pagamento degli arretrati, l'amministrazione della pubblica istruzione elimini ogni ritardo nel futuro per la corresponsione della suddetta indennità extratabellare. (2869).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto ad accreditare ai professori di ruolo e non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media classica scientifica e magistrale, sia per gli ultimi mesi dell'esercizio finanziario 1957-58, sia per i primi otto mesi dell'esercizio in corso. Contemporaneamente, sono state invitate le competenti autorità scolastiche periferiche a segnalare tempestivamente gli ulteriori fabbisogni, in modo che il Ministero sia in grado di effettuare in tempo utile i necessari accreditamenti di fondi fino a tutto il 30 giugno 1959.

Quanto ai docenti delle scuole e istituti d'istruzione professionale e tecnica, si fa presente che sono già stati rimessi agli organi di controllo i provvedimenti con cui vengono accreditate le somme necessarie per la corresponsione del compenso di cui trattasi, così in conto resti come in conto competenze.

È stato anche provveduto al pagamento dell'indennità extratabellare fino a tutto il 30 giugno 1958 agli insegnanti della istruzione artistica.

Prossimamente saranno liquidate le competenze dovute, a tale titolo, agli stessi insegnanti per l'esercizio in corso, dato che il relativo decreto trovasi già alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: MORO.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel capitolo 135 dell'esercizio finanziario in corso, che si riferisce alla legge 9 agosto 1954, n. 640: « eliminazione delle abitazioni malsane », sono previsti finanziamenti interessanti la costruzione di tali abitazioni per il comune di Monfalcone (Gorizia).

L'interrogante informa il ministro che in data 1° agosto 1957 il comune sopradetto, secondo le disposizioni ricevute, ha segnalato al Ministero competente l'esistenza in Monfalcone di 260 di tali abitazioni e che fino ad oggi solo 28 sono state quelle costruite in proposito. (2724).

RISPOSTA. — Per la costruzione di alloggi di tipo popolare nel comune di Monfalcone (Gorizia), è stata finora assegnata all'U.N.R. R.A.-Casas, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, la somma complessiva di lire 249 milioni 700 mila, ripartita negli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61.

È in corso la realizzazione di un primo progetto di lire 150 milioni.

Inoltre, in applicazione della legge 23 marzo 1955, n. 173, sono stati costruiti nello stesso comune, a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Gorizia, alloggi per lire 50 milioni.

Il Ministro: TOGNI.

GASPARI, DI GIANNANTONIO, FRACASSI, COTELLESA E SORGI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di dover dare con tutta urgenza l'assegno richiesto dall'amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) (articolo 46, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 371) per la attivazione del servizio urbano fra il capoluogo comunale e le popolose frazioni di Sant'Apollinare e Mancini, tenendo conto dell'attuale gravissima situazione delle suddette frazioni per accedere agli uffici comunali e, soprattutto, della impossibilità per i giovani di frequentare la scuola di avviamento professionale recentemente istituita. (3124).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

RISPOSTA. — Nella riunione compartimentale tenutasi a Pescara il 25 novembre 1958 è stata esaminata, tra l'altro, una domanda della società Di Fonzo Donato e fratelli per ottenere il prolungamento dell'autolinea provinciale Lanciano-Sant'Apollinare-San Vito Marina al centro abitato di San Vito e alle contrade Bianchi e Mancini, e l'intensificazione del programma di esercizio dell'autolinea stessa mediante l'attivazione di una terza coppia di corse giornaliere sull'intero nuovo percorso.

A detta domanda ha fatto opposizione la società ferroviaria Sangritana per l'interferenza sul tratto San Vito Marina-San Vito Centro.

In relazione alle premure rivolte dagli interroganti, i quali sollecitano l'attivazione di un servizio automobilistico collegante il capoluogo comunale con le frazioni di Sant'Apollinare e Mancini, questo Ministero ha ritenuto, intanto, con provvedimento in corso, di dare un assenso precario per il prolungamento e l'intensificazione richiesti dalla società Di Fonzo, con la prescrizione del divieto di servizio locale tra San Vito Marina e San Vito, estremi compresi.

L'assenso ministeriale definitivo, in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, potrà essere dato dopo che l'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise, competente a decidere sulla questione in base allo stesso decreto presidenziale, avrà qui riferito.

La domanda presentata direttamente a questo Ministero dal comune di San Vito, che può anche ritenersi avanzata allo scopo di mettere in evidenza la necessità di collegamento delle frazioni con il capoluogo, è stata trasmessa al predetto ispettorato compartimentale perché svolga la prescritta istruttoria e riferisca a questo Ministero.

Il Ministro: ANGELINI.

GATTO VINCENZO, GAUDIOSO E ANDÒ.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno portato al provvedimento 10 novembre 1958 col quale si nega l'autorizzazione a sdoppiare la prima liceale dell'istituto Rosario Cancellieri, di Vittoria (Ragusa).

Il provvedimento negativo di cui sopra viola apertamente la legge che prescrive lo sdoppiamento quando le classi abbiano raggiunto il numero di 35 allievi frequentatori, danneggia sensibilmente gli insegnanti, in

quanto le classi sdoppiate avevano funzionato regolarmente negli anni 1956-57 e 1957-58, e nuoce all'andamento didattico. (2891).

RISPOSTA. — Il provvedimento cui alludono gli interroganti è il telegramma del 10 novembre 1958, con il quale il Ministero non ha autorizzato lo sdoppiamento della prima liceale dell'istituto di Vittoria (Ragusa), in quanto gli iscritti (38) superavano di solo tre unità il numero massimo previsto dalla legge.

Il Ministero ha dovuto negare lo sdoppiamento — che avrebbe dato luogo alla formazione di due prime classi di 19 alunni ciascuna — per gravi difficoltà di bilancio, le quali hanno costretto, purtroppo, a limitare — compatibilmente con le esigenze di carattere didattico — le autorizzazioni per il funzionamento di nuove classi.

Circa il funzionamento della prima liceale B negli anni scolastici 1956-57 e 1957-58, si precisa che anche per le conferme delle classi fuori organico, le autorità scolastiche periferiche erano tenute a chiedere al Ministero la preventiva autorizzazione in rapporto all'anno scolastico 1958-59.

Il Ministro: MORO.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni del recentissimo provvedimento con cui è stata soppressa all'improvviso la classe V D dell'istituto Carli di Trieste, con disposizione di assegnare gli alunni alle altre classi, che verrebbero così ad averne rispettivamente 35, 35 e 36.

Il provvedimento, preso a corso scolastico già iniziato, ha portato grave turbamento al buon andamento dei corsi per l'eccessivo affollamento delle classi A, B, e C, ed il disagio che inevitabilmente il mutamento di corso e di insegnanti apporta agli alunni. (2550).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha inteso adottare un provvedimento di soppressione nei riguardi della classe quinta D dell'istituto tecnico commerciale « Carli » di Trieste.

Non è stata, invece, autorizzata l'apertura in quanto non era apparsa giustificata la richiesta del provveditore agli studi. Il numero complessivo degli alunni iscritti alle quinte classi, infatti, superava di appena una unità quello di 35 per classe.

Tuttavia, poiché è stato successivamente notificato che il detto numero ha subito ulteriore aumento, il Ministero, tenuto anche conto della situazione ambientale, ha ripreso

in esame la questione e, con telegramma del 13 novembre 1958, n. 12860, ha autorizzato il funzionamento della anzidetta sezione D.

Il Ministro: MORO.

GIOLITTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1°) se sia a conoscenza della relazione presentata il 31 agosto 1958 dal presidente del consorzio interprovinciale piemontese-ligure per la utilizzazione delle acque del bacino montano del Tanaro, nella quale si legge che le trattative iniziate dal consorzio con la Finelettrica a mezzo dell'I.R.I. non giunsero a conclusione positiva perché « il direttore della Finelettrica dichiarò chiaramente di non ritenere conveniente interessarsi del problema idroelettrico del Tanaro a causa del suo stretto collegamento con l'irrigazione;

2°) se condivida la suddetta valutazione del direttore della Finelettrica;

3°) se non ritenga invece che proprio la complementarietà fra la parte idroelettrica e la parte irrigua nel progetto di utilizzazione delle acque del Tanaro sia un elemento di grande interesse pubblico di cui non può disinteressarsi un'azienda di Stato. (2174).

RISPOSTA. — Non risulta che l'I.R.I. e la Finelettrica abbiano fatto dichiarazioni circa la non convenienza dello sfruttamento idroelettrico del Tanaro.

Quanto sopra, d'altra parte, è pienamente confermato dal fatto che la Finelettrica e le società da essa controllate, s'interessano costantemente ai progetti di utilizzazione idroelettrica, connessi allo sfruttamento irriguo delle acque, quando, naturalmente, tali progetti presentano un interesse tecnico-economico.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché i candidati del concorso a 400 posti per direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, i quali abbiano riportato in ognuna delle due prove scritte una votazione non inferiore ai 6 decimi, siano ammessi a sostenere le prove orali; e ciò in considerazione del fatto che sui 400 posti messi a disposizione dal bando di concorso solo 169 candidati sono ammessi alle prove orali, avendo riportato alle scritte la media di 7 decimi prevista dal bando stesso, con la conseguenza che il rimanente dei posti, aggiunti a quelli già in atto, affidati a direttori incaricati, i quali possono

anche trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a quei candidati del concorso in questione i quali hanno superato con la sufficienza le prove scritte. (2319).

RISPOSTA. — Giusta il disposto dell'articolo 55 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, sull'istruzione elementare, lo svolgimento delle prove scritte del concorso a posti direttivi era disciplinato dalle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sugli impiegati civili dello Stato, ora sostituite, com'è noto, dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, principalmente, nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 586. Ora, in quest'ultimo articolo è detto che « sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di esse ».

E poiché tale norma non può non trovare piena ed incondizionata applicazione anche in materia di concorsi direttivi, è evidente che a questo Ministero non è affatto consentito derogarvi.

Spiace quindi di dover comunicare che la richiesta non può essere accolta.

Il Ministro: MORO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.*

— Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare, ognuno per la parte di propria competenza, in favore dei contadini e dei piccoli proprietari di case contadine dei comuni di Torchiarolo e di Latiano (Brindisi), che hanno subito gravi danni a seguito dei recenti nubifragi abbattutisi in quelle contrade. (2884).

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravi danni che nell'agro di Brindisi e, più precisamente, nella zona di Fiume Grande, ha provocato nei giorni 11 e 12 novembre 1958 la rottura degli argini di un canale, con gravissimi danni alle colture orticole e la completa distruzione di piante e prodotti dei contadini concessionari delle terre del demanio dello Stato nel numero di circa 500 e dei piccoli proprietari e coltivatori diretti.

Se non intendano provvedere, ognuno per la parte di propria competenza:

1°) ad assicurare l'istituzione di appositi cantieri di lavoro nuovi, al fine di dare fonte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

di lavoro a quei 500 contadini che a causa della suddetta calamità hanno perduto ogni possibilità di conseguire redditi;

2°) a predisporre gli opportuni provvedimenti finanziari al fine di permettere agli stessi contadini interessati di poter prontamente risanare i terreni molto allagati, riprendere le possibili coltivazioni e, quindi, ripristinare nel prossimo futuro la capacità produttiva;

3°) disporre perché il genio civile attui finalmente le opere di arginatura stabile e definitiva, con la sistemazione da tempo richiesta del tratto terminale del citato canale, soprattutto al fine di evitare che possano verificarsi, di fronte ad eventuali nuove calamità, danni sì gravi per contadini coltivatori diretti e piccoli proprietari e per l'economia orticola della stessa città di Brindisi,

4°) assegnare un contributo straordinario alla prefettura di Brindisi perché, tramite l'E.C.A. della città possa prontamente venire incontro, con congrui sussidi in danaro ed alimenti, alle numerose famiglie ortolane che, costrette alla fame per quanto accaduto, giustamente reclamano immediati soccorsi ed assistenza. (2885).

RISPOSTA. — Questo Ministero è intervenuto, per il tramite del dipendente ispettorato agrario competente per territorio, a favore dei coltivatori della provincia di Brindisi danneggiati dal nubifragio del 12 novembre 1958, prestando ad essi la necessaria assistenza tecnica ed informandoli delle vigenti provvidenze di cui possono avvalersi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende e per far fronte alle necessità di conduzione della nuova annata agraria.

Inoltre, lo stesso ispettorato rilascerà, ai coltivatori che ne faranno richiesta, certificazioni dei danni subiti, onde agevolarli ai fini delle consentite moderazioni fiscali e contributive, nonché della proroga della scadenza dei prestiti agrari di esercizio, a norma dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario.

Ai coltivatori danneggiati, sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della nota legge 16 ottobre 1954, n. 989.

In occasione dell'evento calamitoso, la prefettura di Brindisi ha provveduto alla immediata assistenza delle famiglie danneggiate maggiormente bisognose, riservandosi di seguire attentamente la situazione di tali fami-

glie per gli ulteriori interventi che saranno ritenuti necessari.

Il Ministero dell'interno è intervenuto, nella circostanza, con un contributo straordinario di 2 milioni di lire a favore della prefettura.

Per sovvenire alle esigenze di lavoro dei contadini colpiti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzerà l'istituzione di otto cantieri di lavoro, per complessive 9.525 giornate-operaio. Lo stesso Ministero ha altresì comunicato che, qualora nel corrente esercizio si realizzeranno nuove disponibilità finanziarie, non mancherà di disporre ulteriori interventi, sempreché le proposte di istituzione di altri cantieri per disoccupati risulteranno incluse nei piani supplementari.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, interessato da questo Ministero, ha riferito che l'ufficio del genio civile di Brindisi ha provveduto alla tamponatura delle falle prodottesi negli argini del canale acque alte di Fiume Grande, convogliando, poi, le acque verso il mare per mezzo dell'idrovora sistemata nella zona di Fiume Grande.

Per il ripristino definitivo degli argini abbattuti, lo stesso ufficio del genio civile ha trasmesso al provveditorato alle opere pubbliche di Bari un progetto dell'importo di lire 4.500.000, che sarà finanziato con i fondi messi a disposizione da questo Ministero nel corrente esercizio per la esecuzione di lavori in gestione diretta, e dal provveditorato ripartiti anche alla provincia di Brindisi.

È prevista, infine, la spesa di lire 2.500.000 per il funzionamento e la manutenzione del macchinario idrovoro della bonifica di Fiume Grande.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

GUERRIERI FILIPPO e LUCIFREDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se — in considerazione del verificarsi assai frequente di casi di afibrinogenemia sempre gravi, quasi sempre improvvisi e certamente letali senza una tempestiva somministrazione di fibrinogeno; oggi difficilmente reperibile anche nei centri più importanti — non ritenga necessario dotare tutti gli enti ospedalieri ed i medici provinciali di un congruo quantitativo del predetto fattore fondamentale e insostituibile dalla coagulazione del sangue.

Gli interroganti si riferiscono in modo particolare ad un recente caso verificatosi a Ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

nova, nella quale città una signora, colpita appunto da afibrinogenemia poté salvarsi in condizioni drammatiche, unicamente per l'arrivo *in extremis* di fibrinogeno, trovato finalmente dopo affannose ricerche e con mezzi eccezionali, non sempre disponibili, parte a Milano e parte a Livorno. (2654).

RISPOSTA. — Il fibronogeno umano viene attualmente prodotto, in limitate quantità, solo da alcuni grandi istituti esteri, particolarmente attrezzati per la preparazione dei derivati del sangue umano.

In Italia, la produzione del fibrogeno è stata recentemente affidata al Centro nazionale trasfusionale della C.R.I., sovvenzionato da questo Ministero, che, tra breve, sarà in grado di assicurare la quantità del preparato sufficiente al fabbisogno nazionale.

I casi di afibrinogenemia ed ipofibrinogenemia sicuramente accertati, sia in Italia che all'estero, sono rari; alcune volte, come terapia sostitutiva, viene adoperata la trasfusione di sangue umano o di plasma.

Ciò premesso, non si ritiene possa essere adottato il provvedimento suggerito con l'interrogazione cui si risponde, sia perché, allo stato, il fibrinogeno non è disponibile in quantità sufficiente a permettere la distribuzione a tutti gli ospedali, sia perché, data la rarità dei casi di afibrinogenemia e ipofibrinogenemia, il medicamento andrebbe nella maggior parte dei casi sprecato.

Sarà invece opportuno costituire un'adeguata scorta di fibrinogeno presso il Centro nazionale della trasfusione, in Roma, rendendo edotti gli uffici sanitari provinciali della possibilità di richiedere il preparato al centro stesso, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

A tal fine, in attesa che il centro trasfusionale della C.R.I. sia in grado di produrre il preparato corrispondente al fabbisogno, è stato già chiesto in prestito, al centro trasfusionale della Croce rossa svizzera, un congruo quantitativo del medicamento.

Il Ministro: MONALDI.

GUIDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che circa 3 anni or sono il suo predecessore — a seguito della richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali e della pubblica opinione di Narni (Terni) — annunciò come imminente la riapertura dello stabilimento della S.P.E.A. in Narni; il che suscita la legittima aspettativa di un ingente numero di disoccupati della zona e dei commercianti della città, economicamente de-

pressa; e che, malgrado il lungo periodo di tempo trascorso, ad oggi non appaiono i segni di imminente avvio all'attività del suddetto stabilimento, per cui si affermò a suo tempo la esistenza del relativo finanziamento.

L'interrogante chiede di conoscere per quando codesto Ministero abbia disposto l'inizio dei lavori nello stabilimento della S.P.E.A. di Narni ed il numero dei dipendenti che vi troveranno presumibilmente occupazione. (2622).

RISPOSTA. — I lavori di restauro dello stabilimento di Narni della marina militare (ex S.P.E.A.), parzialmente distrutto nel corso dell'ultimo conflitto, avranno presumibilmente termine entro l'anno 1959.

Lo stabilimento, dopo il collaudo favorevole degli impianti, potrà dare lavoro a altre cento unità fra dirigenti, tecnici, funzionari e operai.

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

LANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il comando della prima zona aerea territoriale (Milano) non ha ancora provveduto alla liquidazione delle indennità di temporanea occupazione, di mancati raccolti e di danni culturali, spettanti alle ditte proprietarie dei terreni occupati nei comuni di La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola e Santo Stefano Magra per la realizzazione di impianti militari per i quali furono emesse apposite ordinanze del generale comandante la prima zona aerea territoriale in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 76, capo terzo, titolo 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2539.

L'interrogante fa presente che la costruzione degli impianti militari in questione ha arrecato danni che non hanno determinato soltanto la diminuita produttività dei terreni, ma una limitazione nelle disponibilità degli stessi non più atti, in molti casi, a sopportare costruzioni. (2692).

RISPOSTA. — Il pagamento delle indennità spettanti ai proprietari dei terreni cui si fa riferimento è stato, per contratto, posto a carico delle imprese appaltatrici dell'impianto per la costruzione del quale si è resa necessaria l'occupazione dei terreni stessi.

L'estensione lineare delle occupazioni e il frazionamento della proprietà comportano un numero rilevante di adempimenti.

Comunque le imprese hanno assicurato di aver già ultimato le operazioni preliminari per poter procedere ai pagamenti che, quindi, non dovrebbero tardare.

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

LATTANZIO. — *Al Ministro dei trasporti.*
 -- Per conoscere se intende adottare immediati ed adeguati provvedimenti in favore della benemerita ma purtroppo trascurata categoria degli assuntori.

In particolare l'interrogante chiede:

1°) se si intende procedere all'inquadramento nel personale di ruolo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli assuntori di stazione che abbiano compiuto almeno 15 anni di servizio con la qualifica di capo gestione e degli assuntori di passaggio a livello che abbiano maturato eguale anzianità con le mansioni di guardiano o manovale;

2°) se intende prescindere per l'inquadramento degli assuntori di stazioni dal titolo di studio, tenendo conto che essi espletano da anni le mansioni di veri e propri capi gestione ed anche in considerazione del grave disagio economico e sociale loro derivato da tale precaria qualifica. (3147).

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge concernente lo stato giuridico degli assuntori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è in corso di avanzato esame e si ritiene possa essere presentato al Consiglio dei ministri per l'inoltro in Parlamento entro un termine abbastanza breve.

In tale schema di disegno di legge è stata prevista l'inclusione degli assuntori in servizio in un apposito ruolo speciale, prescindendo dal titolo di studio e dal limite di 15 anni di anzianità.

Il Ministro: ANGELINI.

LIMONI, PERDONA, CANESTRARI, CASATI, DAL FALCO E PREARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se — premesso che i competenti uffici, invocando l'articolo 76 della legge 10 agosto 1950, n. 648, negano sistematicamente la pensione delle vedove madri di militari e civili morti per cause di guerra, le quali, passate a nuove nozze dopo la morte del figlio, ricadono nello stato di vedovanza — non ritenga che l'articolo 74 e l'articolo 108 della detta legge, ognuno separatamente e il combinato dei loro disposti, diano fondamento di legittimità alle istanze di pensione che le madri di figli morti per causa di guerra, passate a nuove nozze dopo la morte dei figli, pretendano posteriormente alla morte del secondo marito. (1859).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, condizione prima per la concessione della pensione di guerra alla madre di un militare o di un civile morto

per causa di guerra è lo stato di vedovanza della richiedente.

L'unica eccezione a tale norma è contemplata nell'articolo 76 (ultimo comma) della stessa legge e si verifica quando la madre vedova sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio e il di lei marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla ricordata legge n. 648.

L'articolo 83 — 1° comma — della stessa legge, d'altra parte, stabilisce che la madre pensionata che contragga matrimonio perde il diritto al godimento della pensione. Né tale diritto può essere ripristinato ove la madre rimanga nuovamente vedova, in quanto le nuove nozze sarebbero state contratte posteriormente alla morte del militare o del civile.

In aggiunta a tale preminente motivo, va considerato che la pensione perduta dalla madre per altro matrimonio è devoluta, verificandosi le condizioni di legge, (articolo 77), ai collaterali minorenni o inabili al lavoro il cui diritto acquisito osta al ripristino della pensione nei confronti della madre rimaritata.

Per le ragioni sopra cennate la tesi esposta non può trovare accoglimento perché in contrasto con le disposizioni suddette e con i diritti acquisiti dai terzi ai sensi dell'articolo 77 della ripetuta legge n. 648 del 1950.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGLIETTA E BARONTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se per l'inquadramento dei salariati della direzione generale delle antichità e belle arti si rispetta la norma della legge 28 marzo 1958, n. 318, che prescrive: « una apposita commissione, nominata dal ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'amministrazione », potendosi determinare il dubbio negli interroganti che si operi diversamente chiedendo informazioni alle procure della Repubblica ed alle prefetture; gli interroganti, per questo richiamano la risposta ricevuta il 26 settembre 1958 a precedente interrogazione. (2089).

RISPOSTA. — Le nomine in ruolo degli operai temporanei della amministrazione delle antichità e belle arti, non potranno essere disposte se non con il criterio suggerito dalla legge n. 318 del 28 marzo 1958, e cioè mediante la nomina, già avvenuta, di una commissione che stabilirà l'inquadramento di cia-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

scun concorrente sulla base dell'anzianità, della capacità e delle mansioni esercitate.

La richiesta delle prescritte informazioni alle procure della Repubblica e alle prefetture riguarda la normale istruttoria delle pratiche e non concorre ad acquisire elementi per la graduatoria del concorso.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA E BARONTINI. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali un agente delle forze di polizia o assimilate, se ammalato per causa di servizio, non è più rimborsato dall'« Enpas », ma deve anticipare tutte le spese per il medico e per le medicine;

per conoscere la ragione per cui il rimborso di queste spese presuppone la spesa supplementare di un foglio di carta bollata da lire 200;

per sollecitare una semplificazione di questa procedura, venendo incontro a chi — in servizio — ha contratto una infermità, con le più opportune agevolazioni. (2225).

RISPOSTA. — Le spese di cura per il personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e per gli appartenenti ai corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, sono poste dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140 a carico dello Stato e non dell'« Enpas ».

In applicazione del precetto legislativo, questo Ministero ha da tempo disposto l'assistenza sanitaria diretta in favore degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di modo che non possono assolutamente verificarsi gli inconvenienti cui si fa cenno.

Sulla questione, comunque, è stata richiamata l'attenzione delle altre amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è vero che all'istituto Diaz di Napoli due sezioni, che avevano iniziato il corso, sono state soppresse; per conoscere il perché e come si provvederà al regolare svolgimento dell'anno scolastico per gli studenti iscritti. (2693).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha adottato un provvedimento di soppressione nei riguardi delle classi quarta N e quinta I dell'istituto tecnico commerciale Diaz di Napoli, ma ne ha, invece, semplicemente negata l'apertura, non ritenendo giustificata la relativa richiesta dal numero complessivo degli alunni iscritti.

Tuttavia, poiché successivamente sono stati forniti nuovi elementi giustificativi, è stato possibile autorizzare, con telegramma numero 13062 del 15 novembre 1958, il funzionamento delle due predette classi.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sull'agitazione degli studenti dell'istituto magistrale Villari a Napoli per le pessime condizioni ambientali. (2892).

RISPOSTA. — Presso l'istituto magistrale statale Villari di Napoli da anni, purtroppo, deve effettuarsi il doppio turno per l'insufficienza dei locali. Il che, invero, costituisce un grave disagio per le alunne delle località vicine, che sono costrette a viaggiare di sera per far ritorno alle loro case.

Ad ogni modo, in attesa di un nuovo edificio più ricettizio la cui costruzione è stata già approvata e finanziata, l'amministrazione della pubblica istruzione sta svolgendo ogni più vivo interessamento presso il comune di Napoli per addivenire al fitto di alcune stanze.

Le trattative sono a buon punto e si spera di poter rimediare all'inconveniente per questo scorcio di anno, in attesa — si ripete — di un nuovo edificio più capace del quale si sta per cominciare la costruzione.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere a quanto ammonta lo stipendio mensile dell'ufficiale sanitario del comune di Napoli, nonché le somme che percepisce per straordinario fisso, indennità di missione, revisione di ricette, ecc.

per conoscere se è vero che detto sanitario introita una somma che oscilla sul milione al mese per i cosiddetti diritti sanitari;

per sapere a chi spetta la responsabilità di questo stato di cose e perché il commissario governativo non ha provveduto a modificarlo;

per conoscere se è vero che lo stesso sanitario è anche consulente dell'acquedotto a gestione municipale e (recentemente) anche del nuovo stabilimento Motta, percependo altre somme per l'uno e l'altro incarico, che, ad ogni uomo di buon senso, dovrebbero apparire incompatibili. (2952).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

RISPOSTA. — L'ufficiale sanitario del comune di Napoli percepisce mensilmente lire 165.000 per stipendio e lire 32.300 per lavoro straordinario: quando si reca, poi, fuori del comune per servizio ha diritto all'indennità di missione prevista dalla legge per i pari grado statali.

Per quanto concerne la voce « revisione ricette » si comunica che a tutto il personale dell'ufficio sanitario viene corrisposto, dopo la liquidazione delle relative fatture, un compenso pari all'1 per cento delle cifre fatturate ed allo 0,50 per cento delle somme risparmiate a seguito della revisione: di tale compenso un quarto compete all'ufficiale sanitario.

Dal 1957 per altro, non sono state liquidate, per mancanza di fondi, fatture per ricette e, conseguentemente, non è stato corrisposto alcun compenso al personale: all'ufficiale sanitario, comunque, potrà spettare, dopo la liquidazione, un compenso massimo di lire 300 mila per ogni anno.

Dal 1° gennaio 1955 al 31 ottobre 1958 l'ufficiale sanitario ha percepito la somma di lire 21.091.833, per diritti sanitari deliberati dal comune in base alle misure stabilite dal prefetto ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Nessun compenso, poi, riceve il predetto funzionario dallo stabilimento Motta sud, di cui non è consulente.

Circa la consulenza igienico-sanitaria presso l'acquedotto municipale è risultato che effettivamente l'ufficiale sanitario venne incaricato, dalla precedente amministrazione comunale, di vigilare tale acquedotto e la rete di adduzione dalle sorgenti del Serino e dai pozzi del Lufrano con un compenso mensile di lire 40 mila. In merito alla legittimità di detto compenso sono in corso accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ROMANO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*

-- Per conoscere se è vero che al signor Scarpato Antonio di Giuseppe, da Napoli, è stato rifiutato il passaporto perché nullatenente;

si informa che l'interessato è segretario provinciale della associazione pionieri e deve andare in delegazione all'estero a spese dell'associazione (e, se fosse necessario, del deputato interrogante);

per chiedere il rilascio del passaporto. (3137).

RISPOSTA. — In data 3 ottobre 1958 il signor Antonio Scarpato presentò istanza alla questura di Napoli per ottenere, per motivi turistici, il rilascio del passaporto per gli Stati europei consentiti e la estensione per l'U.R. S.S., ove, a suo dire, sarebbe stato invitato, in qualità di segretario dell'associazione pionieri d'Italia, per partecipare ad un convegno di studi.

Dalle informazioni assunte risultò che lo Scarpato, operaio cementista disoccupato, non aveva mezzi per recarsi all'estero e si trovava in disagiate condizioni economiche: soltanto per il viaggio nell'U.R.S.S. l'interessato comunicò che le spese sarebbero state a carico dell'associazione di cui è segretario senza, per altro, presentare alcun documento probatorio.

Pertanto, non risultando egli in condizioni di mantenersi all'estero, gli fu rifiutato il rilascio del passaporto.

Qualora, per altro, l'interrogante intenda assumere formale impegno per l'assunzione delle spese necessarie al mantenimento all'estero dello Scarpato, dovrà mettersi in contatto per il rilascio del passaporto con la questura di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MAGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — In merito alla necessità di concedere al comune di Pietra Montecorvino (Foggia) il contributo statale occorrente per i lavori di riparazione dell'edificio scolastico, la cui copertura è in parte crollata e in parte molto pericolante. (1673).

RISPOSTA. — A seguito di accertamenti effettuati, è risultato che parte del tetto e dei soffitti di alcune aule dell'edificio scolastico di Pietra Montecorvino (Foggia) è in precarie condizioni statiche, dovute essenzialmente al movimento franoso, esistente nella zona ove sorge l'edificio stesso, nonché ad infiltrazioni di acqua piovana attraverso il tetto, ed a deficienze di manutenzione.

Quella amministrazione comunale ha presentato, nell'esercizio finanziario 1958-59, nei termini voluti dalla legge 9 agosto 1954, numero 645, per il tramite del provveditore agli studi, domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire 4 milioni occorrente per i lavori di riattamento dell'edificio.

Detta domanda sarà attentamente esaminata, d'intesa con il Ministero dei lavori pub-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

blici, in sede di compilazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da finanziare nel corrente esercizio.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

MAGNO, CONTE, KUNTZE, MONASTERIO, CALASSO, FRANCAVILLA E ANGELINI LUDOVICO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che non si può provvedere alla realizzazione delle opere occorrenti per l'approvvigionamento idrico in numerose zone del comprensorio di riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, completamente sprovviste di acqua potabile, per le difficoltà opposte dall'ente autonomo acquedotto pugliese.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda prendere per superare tali difficoltà, facendo presente che in molti casi la condotta dell'acquedotto pugliese è a poca distanza dalle zone di riforma. (2117).

RISPOSTA. — Non risulta che l'ente autonomo acquedotto pugliese frapponga delle difficoltà per l'approvvigionamento idrico delle zone che ne sono sprovviste nel comprensorio di riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise.

È, al contrario, ben chiaro che il precitato ente, sempre che non vi ostino ragioni tecniche, ha già disposto — ed ha in programma — numerosi interventi nelle zone medesime.

Attualmente, soltanto per le zone del basso larinese, il consorzio di bonifica, che gestisce l'acquedotto approvvigionato dall'Ente acquedotto pugliese, ha fatto presente di non poter aderire alle richieste fatte, per la modesta portata a sua disposizione.

Per altro, sono in corso lavori di trivellazione nella zona del Besanese e, se detti lavori avranno esito positivo, anche il problema dell'approvvigionamento idrico del Larinese potrà avere sollecita soluzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

MAGNO, CONTE, MONASTERIO, CALASSO, FRANCAVILLA, ANGELINI LUDOVICO, BIANCO, GREZZI E AMICONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — In merito alla necessità di interessare l'ente riforma di Puglia, Lucania e Molise e le società elettriche interessate, affinché sia sollecitata la realizzazione delle opere occorrenti per far giungere l'energia

elettrica in tutte le zone di riforma della Puglia, della Lucania e del Molise.

La mancanza di energia elettrica è causa di grave disagio per le numerose famiglie di assegnatari insediatesi nelle campagne ed è di ostacolo al progresso agricolo nelle zone di riforma. (2118).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, ha, da tempo, predisposto un programma per fornire l'energia elettrica a tutte le zone di riforma, riservandosi, nell'esecuzione delle opere, di dare la precedenza alle zone nelle quali gli interventi presentano carattere di maggiore urgenza, atteso che la realizzazione completa del programma non può non essere graduale, in relazione ai tempi tecnici necessari e ai mezzi finanziari disponibili.

Recentemente, sono stati approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno i progetti predisposti dalla suddetta sezione per l'elettrificazione delle zone di Conca d'oro, San Basilio, Riccardo e Parco di Stalla, in agro dei comuni di Mottola, Palagiano e Palagianello.

In questi giorni, poi, la sezione ha concluso una prima convenzione con la società generale pugliese di elettricità per la costruzione della rete di distribuzione per le suddette zone.

I lavori dell'importo di circa 80 milioni di lire, avranno inizio non appena la Cassa per il Mezzogiorno, alla quale è stata già inviata la convenzione stipulata con la predetta società, avrà dato il proprio benessere.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
FERRARI AGGRADI.

MAGNO, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà provveduto all'esame della domanda presentata dal comune di Apricena (Foggia) sin dal 27 dicembre 1955, per l'ammissione al contributo statale dei lavori di ampliamento delle reti idrica e fognante, dell'importo di 50 milioni di lire.

Tale domanda risulta trasmessa dal provveditorato alle opere pubbliche alla direzione generale urbanistica e opere igieniche in data 1° aprile 1957.

Gli interroganti fanno presente che in Apricena, comune di 12 mila abitanti circa, delle 3,500 abitazioni esistenti solo 770 sono dotate di servizi igienici. (2665).

RISPOSTA. — Al comune di Apricena (Foggia), con provvedimento in data 30 settembre 1952, n. 9375, venne concesso il contri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

buto statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 17 milioni per i lavori di ampliamento della rete idrica interna.

Con successiva domanda del 1955, detto comune ha chiesto il contributo di cui sopra sulla spesa di lire 50 milioni, sia per l'ampliamento della rete idrica, sia per la costruzione della fognatura.

Poiché i lavori della rete idrica sono stati, sia pure limitatamente a lire 17 milioni, già ammessi ai benefici di legge, rimarrebbe da concedere al predetto comune il contributo su lire 33 milioni.

Tale richiesta sarà esaminata in sede di formulazione dei venturi programmi di opere da ammettere a contributo ai sensi della citata legge, in base alle norme ora vigenti.

Il Ministro: TOGNI.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno esaminare la particolare situazione nella quale verranno a trovarsi i laureati in data posteriore al 17 novembre; ai quali non sarà consentito di partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria per il fatto che proprio in data 17 novembre — ai sensi di quanto prescritto nel decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1958, n. 252 — sono fissati i termini per la presentazione delle domande per i suddetti esami.

In considerazione di quanto sopra agli esami potranno partecipare i laureati in data 16 novembre e non quelli laureati in data 18 novembre.

Per sapere — in riferimento a tale ingiusta situazione — se non ritenga opportuno prorogare i termini di almeno un mese. (2741).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve rilevare come non sia esatto asserire che agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio — indetti con il decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1958, n. 252 — potrebbero partecipare i laureati in data 16 novembre e non quelli laureati il giorno 18.

Il 17 novembre 1958, invero, è la data di scadenza dei termini fissati dall'anzidetto decreto per la presentazione delle domande, e non già la data entro cui il titolo di studio per l'ammissione agli esami deve essere stato conseguito.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 — che disciplina

ex novo la materia — i titoli di studio prescritti per la partecipazione agli esami di Stato di cui si tratta, devono essere posseduti dai candidati alla data in cui è indetta la sessione.

Ora, poiché il cennato decreto ministeriale con cui è stata indetta l'unica sessione del corrente anno reca la data del 1° agosto 1958, è evidente che possono partecipare ai relativi esami soltanto i candidati che erano in possesso della prescritta laurea o diploma all'anzidetta data del 1° agosto.

Pertanto, una eventuale proroga dei termini in nulla potrebbe giovare a coloro che abbiano conseguito il titolo di studio successivamente a tale data.

Il Ministro: MORO.

MINASI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Al fine di conoscere se non ritengono arbitrario e illegittimo il comportamento di quei funzionari del Ministero dei lavori pubblici che hanno sollecitato la concessione gratuita di metri quadrati 49 di terreno nel rione Ortomonaci del comune di Scilla (Reggio Calabria) a favore della ditta Cardona Giovanni di Luigi, residente a Scilla, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 706, malgrado che da parte dell'amministrazione comunale di Scilla furono segnalati i motivi di fatto e di diritto che non autorizzavano detta concessione.

Difatti, la concessione gratuita è illegittima per i seguenti motivi:

1°) la dante causa Irene Macri non è stata mai titolare del diritto di concessione, perché non è stata utente della baracca esistente sul predetto suolo, perché la stessa decadde del diritto fin dal 1938, allorché il Ministero dei lavori pubblici in seguito al mancato nulla-osta del comune di Scilla, ha invitato la predetta a richiedere entro 10 giorni altro suolo pena la decadenza, cosa non fatta dalla dante causa; né tale condizione poteva sorgere a favore della dante causa per delibera della giunta comunale di Scilla, presa con i poteri del consiglio, del 31 marzo 1954, n. 61 (poche ore prima della morte della dante causa), con la quale si retrocede allo Stato una estensione di terreno uguale a quella su cui insiste la baracca sia perché in essa non è precisato il posto, né determinato il suolo, sia per il fatto che essa delibera non è stata mai ratificata dal consiglio; né a tale fine è rilevante la modifica apportata alla delibera n. 61, da quella del commissario prefettizio dottor Dante, del 10 aprile 1956, n. 94, con la quale viene determinato il terreno retrocesso

dallo Stato, sia perché la dante causa era già morta, sia per il fatto che la delibera predetta è stata adottata dopo la convocazione dei comizi elettorali;

2°) il diritto alla concessione gratuita non è trasferibile agli eredi per la sua natura, né nella specie era trasferibile in quanto non acquisito dalla dante causa del Cardona Giovanni.

Inoltre se non ritengano del tutto arbitrario il comportamento di quei funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del prefetto di Reggio Calabria che reiteratamente si sono permessi di sollecitare l'amministrazione comunale di Scilla a concedere alla stessa ditta Cardona Giovanni altro suolo del comune e di inibire alla stessa amministrazione di concederlo ad altra ditta.

Su segnalazioni del Ministero dei lavori pubblici il prefetto di Reggio Calabria ha sollecitato la giunta comunale di Scilla, con una lettera, a convocare il consiglio comunale per la concessione di questo altro suolo alla ditta Giovanni Cardona, interferendo così sui poteri del consiglio comunale di Scilla di deliberare nell'interesse di quella amministrazione ed a favore della ditta, che a giudizio di quel consesso, ha maggiore diritto. (2495).

RISPOSTA. — Con nota 26 aprile 1930, numero 2434, questo Ministero autorizzò la stipulazione dei contratti di concessione di suoli baraccati nel comune di Scilla, ai sensi del regio decreto 3 aprile 1926, n. 706, tra cui anche quello con la signora Macri Irene che possedeva i requisiti richiesti per tale concessione.

Senonché, per sopravvenuti imprevisti impedimenti, dato che una delle baracche da demolire era destinata a casa dell'opera ballila, non fu possibile procedere allo sgombero richiesto; non ha, quindi, rilevanza il fatto che la ditta Macri Irene non abbia ottemperato ad un invito rivolto dall'ufficio del genio civile nel 1936.

Cessato lo stato di guerra, questo Ministero approvò nel 1953, lo schema di contratto riguardante anche la ripetuta Macri Irene ed autorizzò la retrocessione in di lei favore del suolo, prevista dall'articolo 4 della sopracitata legge n. 706, previa deliberazione del comune.

Frattanto, moriva la signora Macri Irene ed il suo unico erede Giovanni Cardona, chiedeva che la concessione di cui sopra fosse effettuata in suo favore.

Questo Ministero, pertanto, con nota 16 maggio 1955, n. 233, riconobbe il predetto

Cardona avente titolo al beneficio, come erede di Macri Irene, limitatamente ad una superficie di metri quadrati 49, e, con successiva nota 6 agosto 1955, n. 2092, dispose che il suolo da assegnare a titolo gratuito al Cardona doveva essere quello su cui insisteva la baracca (metri quadrati 49) e che per la restante area di metri quadrati 67,41, necessaria per la realizzazione del progetto della nuova costruzione, doveva effettuarsi da parte del comune di Scilla la concessione a titolo oneroso.

Ed in tal senso venne interessato detto comune.

È pur vero che venne comunicata a questo Ministero in data 15 ottobre 1956, una mozione della minoranza consigliere del ripetuto comune ma le eccezioni sollevate in tale mozione potevano considerarsi superate sia dalla legittimità del titolo della Macri Irene e, quindi, del suo erede Giovanni Cardona, sia dal fatto che il consiglio comunale di Scilla, nella seduta del 29 novembre 1956, aveva ripartito le aree fra le ditte secondo accordi intervenuti fra tutti gli interessati.

Questo Ministero dette il proprio benessere allo schema del contratto da stipulare con il signor Giovanni Cardona per la concessione gratuita di metri quadrati 49.

Poiché, intanto, con delibere comunali del 1956 n. 31 e del 1957 n. 65 era prevista, fra l'altro, anche una assegnazione di metri quadrati 37 di suolo a Ferrante Gaetano, che non ne aveva diritto, questo Ministero interessava la prefettura di Reggio Calabria perché il comune di Scilla avesse proceduto alle assegnazioni in conformità di quanto già disposto sulla base dei progetti approvati.

In particolare, poi, non può convenirsi con l'interrogante allorché nega la validità dell'atto commissariale intervenuto dopo la convocazione dei comizi elettorali, in quanto, sino all'effettivo insediamento della nuova amministrazione eletta, il commissario prefettizio continua ad esercitare legittimamente tutte le sue funzioni.

Questo Ministero può pertanto affermare che non ha mai inteso esercitare alcuna interferenza sui poteri del consiglio comunale di Scilla, essendosi limitato a sollecitare la definizione di pratiche che si trascinarono da lunghi anni.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Allo scopo di conoscere i motivi per cui i vincitori del concorso per manovale nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, bandito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

con decreto ministeriale 25 luglio 1956, numero 652 (gli esami hanno avuto termine il 24 ottobre 1957), non vennero assunti ad oggi in servizio, né alcuno di essi ancora fu sottoposto alla preliminare visita sanitaria; se non ritiene di sollecitarne ormai l'assunzione. (2700).

RISPOSTA. — Il concorso a 4.500 posti di manovale fa parte di un gruppo di concorsi che furono indetti nel 1956, prima dell'emanazione della legge sul nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato entrato in vigore, come noto, il 14 maggio 1958.

Tale stato giuridico prevede diverse sistemazioni ed inquadramenti che modificano sensibilmente gli organici e i fabbisogni delle varie categorie di personale.

La legge contempla, fra l'altro, l'assunzione eccezionale di circa 5 mila elementi già alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. Ciò non poté essere previsto quando venne indetto il concorso a 4.500 posti di manovale; anzi, questi manovali avrebbero dovuto sostituire quelli forniti dalle ditte appaltatrici che si sarebbero dovuti licenziare, ma che vennero invece mantenuti al loro posto di lavoro per ragioni di carattere sociale.

Tale mancato licenziamento ha procrastinato la necessità di assunzione dei manovali del concorso esterno di cui trattasi.

Inoltre, l'attivazione dell'elettrificazione su nuove linee, la graduale sostituzione della trazione a vapore con trazione *diesel*, nonché i progressi organizzativi introdotti, hanno modificato nell'insieme le esigenze funzionali dell'azienda, determinando una contrazione nei fabbisogni di personale e consigliando, quindi, di ritardare la definizione dei concorsi.

Il Ministro: ANGELINI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato dei provvedimenti che intende adottare per prestare ai contadini del comune di Latiano e di altri comuni della provincia di Brindisi, gravemente danneggiati dai recenti nubifragi, gli aiuti e le facilitazioni creditizie che s'impongono. (2828).

MONASTERIO, CALASSO, ROMEO E ANGELINI LUDOVICO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se — di fronte ai gravi danni provocati dalla rottura degli argini di un canale nella zona Fiume Grande dell'agro di Brindisi, avvenuta nei giorni 11 e 12 no-

vembre 1958, in conseguenza della quale sono andate completamente distrutte le colture orticole di oltre 500 contadini particellari, concessionari di terre del demanio statale, e di alcune decine di piccoli proprietari coltivatori diretti — non intenda:

a) mettere in grado, con un contributo straordinario, l'E.C.A. di Brindisi di prestare alle numerose famiglie di ortolani letteralmente ridotte alla fame, i soccorsi d'urgenza che s'impongono;

b) assicurare, anche attraverso l'istituzione di appositi cantieri di lavoro, nuove fonti di lavoro ai contadini colpiti dalla suddetta calamità;

c) predisporre i provvedimenti finanziari necessari a permettere, ai contadini interessati di risanare i terreni allagati e di ripristinare, nella prossima primavera, la coltivazione;

d) una volta provveduto ai lavori d'arginatura di carattere urgente, finanziare le opere stabili di sistemazione del tratto terminale del citato canale, al fine di scongiurare permanentemente il pericolo che analoghe sciagure possano prodursi per l'avvenire. (2829).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 2884 e 2885, del deputato Guadalupe, pubblicata a pagina 994).

MOSCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostano al trasferimento della sede dell'ente provinciale per il turismo da Novara a Verbania e quali provvedimenti intende adottare perché tale ente venga tolto dalla pianura risiera novarese e costituito nella zona del lago Maggiore dove è presente un reale interesse turistico. (2770).

RISPOSTA. — La legge istitutiva degli enti provinciali per il turismo prescrive che i medesimi abbiano sede nel capoluogo di provincia e precisamente presso le camere di commercio, industria ed agricoltura, le quali sono tenute a fornire idonei locali ed a sostenere le spese generali relative (articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413).

Allo stato, pertanto, non si rende possibile adottare il provvedimento di trasferire la sede dell'ente provinciale per il turismo di Novara a Verbania e ciò indipendentemente dalle considerazioni di indole generale, tuttora valide, afferenti la natura e le funzioni dell'ente ed i motivi di economia, cui si è ovviamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

ispirato il legislatore nel fissare nei locali delle camere di commercio, industria ed agricoltura e quindi nel capoluogo di provincia, la sede degli enti provinciali per il turismo.

Inoltre, nella zona del lago Maggiore vi sono altre località turistiche che ben potrebbero avanzare la medesima istanza del centro di Verbania, con titoli di certo superiori per la loro attrezzatura ricettiva, per l'entità quantitativa del movimento turistico che vi affluisce, e per la loro ubicazione, essendo situati su grandi linee di comunicazione anche con l'estero.

Per altro le esigenze di carattere locale dei maggiori centri turistici, quelle di Verbania comprese, sono già ampiamente tutelate da un'azienda autonoma la cui azione è coordinata ed orientata dall'ente provinciale per il turismo competente ed il cui presidente è membro del consiglio dell'ente stesso.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui la gestione governativa di navigazione sui laghi di Garda, Como e Maggiore, dopo aver adottato con successo l'aliscafo *Freccia del Garda* per il servizio di navigazione sul lago omonimo, non ha ancora provveduto a completare con uno stesso tipo di natante anche i ranghi della flotta di navigazione del lago Maggiore; e se, allo scopo di migliorare il servizio celere tra Locarno e Laveno e di favorire, con felice coincidenza ferroviaria, l'afflusso turistico verso Milano, non ritenga di provvedere all'acquisto del suddetto battello, tenendo conto degli utili di bilancio che la Navigazione lago Maggiore ha presentato alla chiusura degli ultimi esercizi. (2783).

RISPOSTA. — Il servizio dell'aliscafo di cui è stata recentemente dotata la flotta del lago di Garda deve ancora considerarsi a carattere sperimentale; il servizio è stato infatti attuato solo nei tre mesi estivi del corrente anno 1958. L'esperienza che al riguardo potrà acquisirsi sarà senza dubbio utile ai fini di una eventuale estensione dell'impiego di analoghi battelli su altri laghi ed in particolare sul lago Maggiore.

È da tener presente tuttavia che dagli esperimenti in corso è emerso che il costo unitario dei trasporti effettuati con l'aliscafo è molto elevato sia per il rilevante prezzo di acquisto del natante sia per le notevoli spese di esercizio, cosicché la gestione, qualora ne decidesse l'acquisto, verrebbe ad accollarsi un onere che renderebbe fortemente deficitario

il proprio bilancio, a meno che alla spesa non concorrano le amministrazioni e gli enti turistici locali interessati, così come ha fatto la comunità del Garda che ha versato un contributo pari al 50 per cento del prezzo d'acquisto dell'aliscafo.

Comunque la questione sarà oggetto di approfondito esame nel quale verranno tenute nel dovuto conto le esigenze di pubblico interesse che hanno finora ispirato la gestione governativa nel procedere all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della flotta del lago Maggiore.

Il Ministro: ANGELINI.

MOSCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui non è stata ancora data risposta alla domanda che il signor Braneschi Remigio, titolare dell'albergo ristorante Valentini di Baceno (Novara) ha inoltrato fin dal 25 settembre 1955, tramite l'ente provinciale per il turismo di Novara, al commissario nazionale per il turismo, allo scopo di ottenere i benefici previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 691, per l'attuazione dell'opera prospettata nel progetto e nella relazione tecnica allegati alla domanda stessa.

Pertanto, tenuto presente che Baceno, classificato tra i comuni Ossolani di zona depressa, è località di villeggiatura estiva ed invernale priva di adeguata attrezzatura alberghiera, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio se non ritenga di aderire alla domanda dell'interessato. (3080).

RISPOSTA. — In base alla legge 4 agosto 1955, n. 691, sono finora pervenute al Commissariato per il turismo 4.800 domande, con richiesta di mutui per un ammontare di circa 90 miliardi di lire e relative a progettazioni del costo complessivo di circa 209 miliardi di lire. A tali ingenti richieste fa riscontro una limitata disponibilità di fondi, quella prevista dalla legge anzidetta, integrata dalla successiva legge 15 luglio 1957, n. 605.

Avendo la legge n. 691 costituito un fondo di rotazione di carattere continuativo, al quale affluiscono annualmente i suindicati fondi, manca in modo assoluto la possibilità di un accoglimento contemporaneo di tutte le iniziative progettate.

L'apposita Commissione interministeriale, alla quale esclusivamente compete la concessione dei finanziamenti, deve pertanto procedere alla selezione ed all'esame delle richieste sulla scorta di orientamenti di carattere tecnico e turistico, seguiti nel modo più obbiet-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

tivo possibile, in ordine all'afflusso dei forestieri, all'importanza della zona ed all'urgenza della realizzazione delle singole iniziative, con un ponderato criterio di distribuzione regionale.

Per quanto concerne la risposta attesa dal signor Braneschi, in ordine all'accoglimento o meno della sua domanda, è da far presente che, dato il carattere di continuità del fondo di rotazione di cui sopra, la commissione non può rigettare, *a priori*, né la sua né altre domande, limitandosi essa a dare conferma agli interessati dell'accoglimento delle singole richieste quando una decisione favorevole sia stata, al riguardo, adottata.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

MUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) perché agli insegnanti di educazione fisica della provincia di Bari lo stipendio non viene pagato regolarmente il giorno 27 del mese, come avviene per tutti i dipendenti statali, ma il 4-5 del mese successivo; e quali provvedimenti si intende prendere per ovviare a questa situazione che determina uno stato di disagio della categoria;

2°) perché agli insegnanti non viene pagata regolarmente l'indennità extra-tabellare alla fine di ogni mese per cui da più mesi sono in attesa di percepire detta indennità. (2743).

RISPOSTA. — Questo Ministero — assunte le opportune informazioni presso il provveditorato agli studi di Bari — assicura l'interrogante che gli insegnanti di ruolo di educazione fisica sono regolarmente pagati il 27 di ogni mese, come avviene per tutti i dipendenti statali.

Per ciò che concerne, invece, gli insegnanti non di ruolo, è da tener presente che la corresponsione degli assegni mensili viene predisposto dai provveditorati agli studi in seguito all'invio da parte dei capi d'istituto delle dichiarazioni di effettiva prestazione di servizio, dichiarazioni che, ovviamente, possono essere rilasciate solo alla fine del mese, dovendosi calcolare le eventuali detrazioni per assenze verificatesi entro il mese stesso.

Il ritardo nel pagamento degli assegni agli insegnanti non di ruolo è, pertanto, una conseguenza della procedura da seguire, e non è imputabile al provveditore agli studi di Bari, il quale riesce a disporre i pagamenti entro il 4 o il 5 del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce.

Quanto, poi, al mancato pagamento per i mesi scorsi dei compensi per prestazioni com-

plementari attinenti alla funzione docente, si comunica che — non essendo stato possibile includere la relativa spesa nel bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59, dato che le previsioni erano state predisposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, istitutiva di tali compensi — si è dovuto chiedere al Ministero del tesoro l'istituzione di nuovi appositi capitoli.

Soltanto alla fine dello scorso mese si è avuta assicurazione dagli uffici dello stesso Ministero del tesoro della variazione di bilancio con la quale è stato istituito per l'esercizio 1958-59 il nuovo capitolo 87-*bis* necessario al pagamento agli insegnanti di educazione fisica della indennità di cui si tratta.

Pertanto, solo recentemente si son potuti disporre, in favore dei rispettivi provveditori agli studi, gli ordini di accreditamento, che sono attualmente in corso di registrazione.

È da presumere, però, che entro pochi giorni gli stessi provveditori agli studi saranno in grado di procedere alle liquidazioni delle somme spettanti a tale titolo agli insegnanti di educazione fisica, di ruolo e non di ruolo.

Il Ministro: MORO.

NANNI E COLOMBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda e quando procedere al finanziamento delle opere previste nel piano di ricostruzione del comune di Vergato (Bologna), approvato con decreto ministeriale in data 10 settembre 1953.

In proposito gli interroganti fanno rilevare che trattasi di un comune supersinistrato, essendo rimasto per ben sette mesi fra le linee del fronte, per cui il mancato finanziamento del piano di ricostruzione, oltre che a far mancare opere indispensabili; intralcia fortemente tutto lo sviluppo edilizio cittadino. (2725).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sostituzione dello Stato al comune nell'attuazione del piano di ricostruzione di Vergato (Bologna) è stata già definita.

Per i relativi lavori è prevista la spesa di lire 60 milioni alla quale, date le limitatissime disponibilità di fondi sull'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero, non si è potuto, sino ad ora, provvedere.

Si è presa nota, ad ogni buon fine della richiesta in oggetto perché sia tenuta presente alla prima favorevole occasione.

Il Ministro: TOGNI.

NANNI, BOTTONELLI E DEGLI ESPOSTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se risulti loro la grave situazione determinatasi nei comuni compresi nella zona del costruendo acquedotto romano in provincia di Bologna, ove già esistono i serbatoi pieni di acqua potabile ma nessun cittadino riesce ad usarne, mancando tuttora la rete di distribuzione urbana, di competenza dei comuni, i quali da anni attendono la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti sostenuti dal contributo statale.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se i ministri intendano procedere con sollecitudine al finanziamento dell'opera, emettendo tutti i decreti di contributo e facendo concedere i mutui della Cassa depositi e prestiti.

I comuni interessati sono: Baricella, Galiera, Malalbergo, Pieve di Cento, Castel d'Argile, Argelato, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Granarolo, Sala Bolognese, Calderara di Reno. (2726).

RISPOSTA. — Per la costruzione della rete idrica interna nei comuni di Castel d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, Minerbio, Argelato, Barricella, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Granarolo e Galiera — approvvigionati dal consorzio dell'acquedotto renano — questo Ministero ha già concesso il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sia pure limitatamente, per alcuni di essi, ad un primo lotto di lavori.

Non risulta ancora pervenuto da parte del consorzio il progetto relativo alla costruzione della rete idrica del comune di Sala Bolognese per la formale concessione del contributo, mentre nessuna domanda di contributo risulta presentata per la costruzione della rete idrica del comune di Pieve di Cento.

In sede di formulazione dei venturi programmi sarà esaminata la possibilità della concessione dell'ulteriore contributo per il completamento di quelle opere per le quali è intervenuta solo l'approvazione degli stralci.

La Cassa depositi e prestiti ha già dato la propria adesione di massima per la concessione del mutuo ai seguenti comuni: Argelato, Bentivoglio, Granarolo, Sala Bolognese, Baricella, San Giorgio di Piano.

Per la definizione delle relative pratiche occorre che i detti comuni trasmettano alla Cassa la documentazione loro richiesta con lettera d'adesione.

La Cassa stessa informa che non risultano, invece, pervenute domande di finanziamento da parte degli altri comuni indicati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PAOLICCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga applicabile ed estensibile ai dipendenti da un ente di diritto pubblico, l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1958, n. 47), relativo al trattenimento in servizio, per determinate condizioni, di personale delle amministrazioni dello Stato oltre il compimento del 65° anno di età. (2323).

RISPOSTA. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46 ha avuto fra l'altro lo scopo di introdurre nuove norme in materia di cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato, istituendo al riguardo un limite tassativo di età che precedentemente — com'è noto — non esisteva come tale.

Dispone infatti l'articolo 1 di detta legge che « gli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età ».

La nuova disciplina dei collocamenti a riposo è stata applicata nelle varie amministrazioni a decorrere dal 1° aprile 1958.

Per altro nei confronti del personale di ruolo che all'11 marzo 1958 (data di entrata in vigore della legge n. 46) aveva superato il 65° anno di età o raggiunga tale età entro un quinquennio, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, l'articolo 4 consente il trattenimento in servizio fino al compimento della suddetta anzianità di servizio e, comunque, non oltre il 70° anno di età e non oltre l'11 marzo 1963.

Trattasi però di una facoltà dell'amministrazione e non di un diritto dell'impiegato, facoltà di cui l'amministrazione può avvalersi o meno a seconda delle esigenze di servizio e di una valutazione di opportunità da farsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione stessa.

Chiarito quanto sopra, questo Ministero deve far presente che la norma concernente il trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti oltre il 65° anno di età, come tutte le disposizioni della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguarda esclusivamente il personale statale e non può quindi applicarsi *sic et simpliciter* al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, come richiesto anche in omaggio al principio dell'autonomia di detti enti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

Ad ogni modo nulla vieta che la disposizione possa essere estesa ai dipendenti di enti di diritto pubblico mediante apposita deliberazione adottata dai competenti organi degli enti stessi, ed approvata dai Ministeri che esercitano la vigilanza e da questo Ministero, qualora, beninteso, si verifichi la stessa situazione che si è venuta a determinare per i dipendenti statali.

Il Ministro del tesoro: ANDREOTTI.

PAVAN. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvidenze intendono adottare in merito alla situazione che viene a verificarsi presso l'impresa S.I.A.M.I.C. — filiale di Treviso — (concessionaria di autolinee) la quale svolge un servizio pubblico per conto del comune di Treviso, entro i confini del comune stesso, servizio regolato da apposita convenzione, basata però su di una erronea applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 628.

A norma della legge stessa tali servizi dovrebbero essere considerati urbani e dar diritto al personale addetti di fruire del trattamento previsto dal regio decreto-legge 31 gennaio 1931, n. 148, che contempla la applicazione « dell'equo trattamento » agli agenti addetti al servizio.

Tenuto conto che l'ispettorato regionale compartimentale della motorizzazione ha concesso a suo tempo l'approvazione di detta convenzione che considera come linee extraurbane le linee che invece non vanno oltre i confini del comune, la ditta concessionaria viene implicitamente esonerata dalla legge 24 maggio 1952, n. 628, che chiaramente riconosce come linee urbane le linee programmate entro i confini dello stesso comune.

L'interrogante chiede ai ministri se non credono opportuno intervenire convenientemente nella questione a tutela dei diritti dei lavoratori e a corretta applicazione delle norme delle leggi in vigore. (1961).

RISPOSTA. — Esaminata attentamente la situazione del personale delle autolinee esercitate dalla S.I.A.M.I.C. in Treviso, sulla base anche degli elementi forniti dagli organi amministrativi locali, è emerso che solo due delle cinque autolinee possono essere considerate urbane, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1952, n. 628.

Tenuto conto, per altro, che per l'esercizio di tali due autoservizi, occorre un numero di personale inferiore a 25 agenti, si è dovuto riconoscere che agli interessati, in at-

tuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 628, non va operata l'estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di abbandono in cui si trova la stazione ferroviaria di Campobello di Mazara ed in particolare se il ministro sa:

1°) che dal 1956 è chiusa al pubblico la sala di aspetto di prima classe per mancanza di arredamento;

2°) che da un anno esistono solo i ruderi della pensilina del piano caricatore senza che, per altro, si provveda alla loro demolizione ed alla costruzione di una nuova pensilina più rispondente alle accresciute esigenze della stazione là dove il traffico è di molto aumentato;

3°) che non esiste ancora a 15 anni dalla fine della guerra pensilina nel fabbricato viaggiatori, ed il piazzale dello stesso è privo di ammattonamento tanto da essere intransitabile quando piove per la poltiglia ed i laghetti d'acqua che vi si formano e stagnano;

4°) che non esistono magazzini merci capaci di far fronte ai 100 e più colli di merce che costituiscono mediamente il traffico commerciale giornaliero della stazione e viene adibito a magazzino merci la metà di un piccolo ambiente che pure fa da deposito materiale ed attrezzi della stazione.

L'interrogante chiede di conoscere quindi come e quando il ministro intenda intervenire per la soluzione dei suaccennati problemi. (2979).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la pavimentazione dei marciapiedi viaggiatori, sono state disposte le riparazioni necessarie.

Per il magazzino merci esistente sul piano caricatore, è in corso la proposta per il rifacimento del detto; il provvedimento sarà attuato al più presto possibile.

Nei riguardi della chiusura della sala di aspetto di prima classe, devo far presente che in varie piccole stazioni, nelle quali si svolge un traffico di viaggiatori modesto, e particolarmente esiguo per la prima classe, allo scopo di realizzare economie nelle spese di arredamento e manutenzione, si è lasciata in uso una sola sala d'aspetto, destinando gli altri locali ad usi più proficui. Comunque, le necessità della stazione di Campobello di Mazara verranno riesaminate per l'eventuale ripristino della sala di prima classe.

Circa l'impianto d'una pensilina addossata al fabbricato viaggiatori, pur riconoscendo la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

utilità di essa specialmente nei periodi di intemperie, è da tener presente che numerose altre stazioni a forte traffico viaggiatori ne sono sprovviste, sia nel compartimento di Palermo che nel resto della rete. In proposito, è stato da tempo predisposto un programma per opere del genere, ma ad esso non si è potuto dare esecuzione, in quanto, con gli scarsi fondi disponibili, si è dovuto dare la precedenza ad opere di carattere più urgente, interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Il Ministro: ANGELINI.

PERTINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, considerato che il lavoro è un bene risarcibile, non intenda adottare le misure amministrative necessarie per assicurare agli ex dipendenti dalla *National bank of Egypt* l'indennizzo cui essi hanno diritto, essendo il loro allontanamento dall'impiego avvenuto nel 1940 in conseguenza della rottura delle relazioni diplomatiche del nostro paese con l'Egitto. (3139).

RISPOSTA. — La situazione di quei connazionali i quali affermano di essere stati danneggiati dalle misure eccezionali adottate dal governo egiziano a seguito della rottura delle relazioni diplomatiche con l'Italia dopo il 10 giugno 1940, ivi compresi i licenziamenti dagli impieghi, ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero.

Sentito al riguardo il parere dell'avvocatura generale dello Stato, si deve dichiarare che il Governo italiano non è tenuto a corrispondere ai connazionali, i quali abbiano subito danni dalle predette misure eccezionali, alcun indennizzo, al di fuori di quanto è stato stabilito dalla legge speciale 21 agosto 1949, n. 610 e dalle norme integrative successive, contenenti le norme di attuazione dell'accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946 e le modalità di rimborso dei fondi liquidi già sequestrati in Egitto a cittadini italiani.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PINNA e BERLINGUER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se la comunicazione fatta il 19 aprile 1956 dalla prefettura di Sassari al comune di Bottida per informarlo « che il Ministero dei lavori pubblici su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri aveva disposto sui piani U.N.R.R.A.-Casas la costruzione di venti alloggi di tipo popolare in quel comune », comunicazione seguita da altre assicurazioni formali ma non ancora, dopo oltre due anni e mezzo dall'inizio dei lavori, sia tuttora valida.

In particolare gli interroganti desiderano sapere:

1°) se sia vero che non si è neppure provveduto alla redazione dei progetti relativi a tali alloggi e nemmeno all'invio dei tecnici dell'U.N.R.R.A.-Casas per la scelta dell'area ripetutamente offerta dal comune;

2°) che cosa il ministro intenda fare per attenuare la giustificata impressione che quella comunicazione dell'aprile 1956 avesse semplicemente scopi elettoralistici. (2666).

RISPOSTA. — La progettazione della costruzione, nel comune di Bottida (Sassari), degli alloggi tipo popolare, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, è in corso a cura dell'U.N.R.R.A.-Casas, per l'importo di lire 33.100.000.

Si precisa, per altro, che tale somma, giusta programma pluriennale a suo tempo approvato, grava per lire 16.500.000 sullo stanziamento dell'esercizio 1958-59 e per lire 16.600.000 su quello dell'esercizio 1959-60, e, pertanto, per questa seconda parte, potrà essere erogabile soltanto nel prossimo esercizio di competenza.

Comunque, il predetto ente è stato interessato ad affrettare i propri adempimenti per la realizzazione delle opere.

Il Ministro: TOGNI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quante domande di pensione vitalizia, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 632, siano complessivamente pervenute all'Opera nazionale ciechi civili dall'inizio del suo funzionamento al 30 novembre 1958, quante pensioni vitalizie rispettivamente da lire 10 mila, 12 mila e 14 mila mensili siano state concesse agli aventi diritto alla stessa data del 30 novembre 1958, quante domande siano state respinte nello stesso periodo, e quante pratiche siano attualmente in trattazione per la definizione presso gli uffici dell'Opera nazionale ciechi civili. (3152).

RISPOSTA. — Le domande di assegni vitalizi pervenute all'Opera nazionale per i ciechi civili al 30 novembre 1958 sono 127.646.

A tale data sono stati concessi i seguenti assegni:

- a) n. 8.886 da lire 10.000;
- b) n. 16.509 da lire 12.000;
- c) n. 32.280 da lire 14.000.

Le domande complessivamente respinte al 30 novembre 1958 sono 33.408, mentre quelle in corso di trattazione ammontano a 36.653.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il contributo straordinario di lire 3.700.000.000 concesso all'Opera nazionale ciechi civili con provvedimento legislativo del 20 febbraio 1958, n. 103, per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dalle gestioni precedenti e per compiutamente secondare le richieste dei minorati aventi diritto agli assegni arretrati siano effettivamente sufficienti a liquidare tutti gli assegni arretrati spettanti ai titolari di pensioni vitalizie liquidate fino al 30 novembre 1958; in caso contrario, fino a quale anno verranno liquidati gli assegni arretrati, quale somma occorrerà ancora per liquidare gli assegni arretrati a tutti gli aventi diritto fino alla data del 30 novembre 1958 e come il Governo intenda provvedervi, e se il pagamento totale o parziale degli assegni arretrati possa avvenire entro il 23 dicembre perché possa pervenire agli aventi diritto per le feste natalizie e di fine d'anno.

L'interrogante ritiene che tutto debba esser fatto da parte dell'amministrazione dello Stato e dell'Opera nazionale ciechi civili perché a questa tanto infelice categoria di minorati possa esser concessa la gioia di ricevere gli assegni arretrati ed aver modo di sentirsi partecipi a queste feste tradizionali così sentite in tutte le famiglie. (3154).

RISPOSTA. — Il contributo straordinario di lire 3.700.000.000 concesso all'Opera nazionale ciechi civili con la legge 20 febbraio 1958, n. 103 non è sufficiente a coprire il fabbisogno necessario alla liquidazione degli arretrati sugli assegni a vita dovuti ai ciechi civili alla data del 30 novembre 1958.

Con tale somma e con i residui delle gestioni precedenti sono stati liquidati gli assegni arretrati spettanti per il periodo 1° settembre 1954-31 dicembre 1955.

Per il pagamento dei ratei arretrati fino al 30 giugno 1958 (dal 1° luglio 1958 si provvede con il bilancio di competenza) è previsto un ulteriore fabbisogno di lire 6.689.778.000.

Per quanto concerne gli arretrati al 31 dicembre 1955 l'Opera ha già da tempo provve-

duto alle necessarie operazioni di liquidazione e, pertanto, i beneficiari li riscuoteranno, insieme agli assegni per il trimestre novembre-dicembre 1958, prima delle prossime feste natalizie.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'Opera nazionale ciechi civili perché venga sollecitato il pagamento dell'assegno vitalizio di lire 10 mila mensili concesso alla priva della vista Uda Ermellina vedova Porcu residente in Sindhia (Nuoro) con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Si fa presente che l'Opera nazionale ciechi civili dava all'interrogante notizia della concessione di tale assegno con nota del 14 luglio 1957, ma finora l'interessata non ha ricevuto né l'assegno mensile né gli arretrati; e l'O.N.C.C. non ha in merito dato più alcuna risposta alle sollecitazioni della interessata e dell'interrogante. (3375).

RISPOSTA. — In data 10 dicembre 1958 l'O.N.C.C. ha provveduto al pagamento degli assegni spettanti alla cieca civile Uda Ermellina per il periodo 1° luglio-30 novembre 1958; per i ratei relativi al periodo 1° gennaio 1956-30 giugno 1958 l'Ente provvederà non appena avrà ottenuto i fondi necessari al saldo degli assegni arretrati.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

RAFFAELLI. — *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere l'elenco delle cooperative edilizie della provincia di Pisa che hanno ottenuto mutui dalla Cassa depositi e prestiti, con la indicazione dell'importo del mutuo e della data di concessione. (3028).

RISPOSTA. — Si trasmette un elenco dei mutui concessi a cooperative edilizie della provincia di Pisa dal 1947 in poi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

MUTUI CONCESSI A COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI PISA

N°	Nome della Cooperativa	Mutuo	Importo del mutuo	Data di concessione
1	C. I. A. S. - Pisa	princ.	25.000.000	5- 6-1951
	C. I. A. S. - Pisa	suppl.	3.300.000	8-10-1952
	C. I. A. S. - Pisa	»	8.490.000	1-10-1953
	C. I. A. S. - Pisa	»	4.000.000	28- 6-1958
2	« La Scuola » - Impiegati di Stato - Pisa .	princ.	30.000.000	5- 6-1951
	« La Scuola » - Impiegati di Stato - Pisa .	suppl.	6.000.000	20- 6-1952
3	Mutilati e invalidi di guerra - Pisa	princ.	24.000.000	24- 1-1952
4	S. E. C. I. S. - (Edificatrice Case Impiegati Statali) - Pisa	»	38.000.000	19-12-1953
	S. E. C. I. S. - (Edificatrice Case Impiegati Statali) - Pisa	suppl.	9.500.000	7- 3-1957
5	« Italia - Pisa	princ.	40.000.000	26- 5-1955
	« Italia - Pisa	suppl.	15.000.000	28- 6-1958
6	« Italia - (II lotto) - Pisa	princ.	35.000.000	14-11-1958
7	« Casa Serena » di Pontedera	»	35.000.000	25- 7-1956
	« Casa Serena » di Pontedera	suppl.	9.800.000	28- 6-1958
8	« Unifamiliare » - Pisa.	princ.	45.000.000	4- 8-1958
9	« Casa Mia » di Pontedera	»	30.000.000	14-11-1958
10	« Domus Mea » - Pisa	»	40.000.000	1- 3-1958
11	« Parva Domus » - Pisa	»	40.000.000	30- 4-1958
12	« Fides Pisana » - Pisa	»	40.000.000	4- 4-1958
13	Dipendenti Ufficio tecnico erariale - Pisa .	»	50.000.000	14-11-1958
14	« Santa Barbara » - Pisa	»	50.000.000	14-11-1958
15	Dipendenti Ministero dei lavori pubblici - Pisa	»	55.000.000	14-11-1958

RICCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano i motivi che hanno portato alla esclusione del dottor Giuseppe Amici da Cremona dal concorso per uditori giudiziari indetto con decreto 5 gennaio 1957, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1957.

In particolare chiede di conoscere in quanti altri casi il ministro si è avvalso dei poteri conferitigli dall'articolo 141 della legge sull'ordinamento giudiziario, sembrandogli l'atto compiuto verso l'Amici, cittadino di provata

probità civile, lesivo dei diritti di eguaglianza sanciti dalla Costituzione repubblicana. (2592).

RISPOSTA. — L'articolo 124 del vigente ordinamento giudiziario 30 giugno 1941, n. 12, prescrive che al concorso per uditore giudiziario possono essere ammessi coloro che, oltre ai normali requisiti, « risultino secondo l'apprezzamento insindacabile del ministro di grazia e giustizia di moralità e condotta incensurabile e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

La valutazione di tali requisiti è stata costantemente attuata con criteri obiettivi al fine di conseguire la migliore selezione fra coloro ai quali dovrà essere affidato il delicato incarico di esercitare le funzioni giudiziarie.

L'amministrazione, proprio nell'osservanza di tale criterio, ha ritenuto nell'esercizio del potere conferitogli dalla succitata norma, di non riscontrare nel dottor Amici ed altri 172 aspiranti su 3660 al concorso i requisiti di sopra menzionati e ne ha disposto la esclusione.

Il Ministro: GONELLA.

RICCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali misure urgenti intende prendere per garantire il lavoro ai dipendenti dell'ex silurificio Imena di Baia (Napoli), anche in esecuzione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento. (1456).

RISPOSTA. — La situazione delle aziende I.R.I. napoletane può essere considerata potenzialmente risolta.

In proposito, si fa riferimento alla risposta data alla interrogazione n. 210 dell'interrogante.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende estendere agli ispettori scolastici di circoscrizioni il provvedimento di cui alla legge 7 giugno 1951, n. 500, che fissa a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo, esteso con la recente legge 13 marzo 1958, n. 165, soltanto agli ispettori centrali per la istruzione elementare. (2566).

RISPOSTA. — La richiesta dell'interrogante — intesa ad ottenere che gli ispettori scolastici rimangono in servizio fino a 70 anni, come è previsto dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli ispettori centrali — non può essere accolta, in quanto, essendo la norma inequivocabilmente riferibile soltanto a questi ultimi, il Ministero non ha facoltà di estenderne l'applicazione a categorie non contemplate dalla citata legge.

Il Ministro: MORO.

ROFFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre che abbia luogo regolarmente la pubblicazione dei bilanci preventivi e con-

suntivi del Commissariato per il turismo con i dati dettagliati relativi a ciascun ente provinciale per il turismo. (2560).

RISPOSTA. — Il bilancio del Commissariato per il turismo è regolarmente presentato ed approvato annualmente dal Parlamento.

I dati concernenti gli stanziamenti per l'esercizio 1958-59 sono riportati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nei capitoli dal n. 181 al n. 210 e n. 621-622, 720-721.

Per quanto ha riferimento agli enti provinciali per il turismo, si comunica che il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, istitutivo di detti enti, non prescrive tra le formalità per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di detti enti la pubblicazione degli elaborati contabili, come non prescrive quella di alcun atto deliberativo.

Si aggiunge che il legislatore, occupandosi di recente del finanziamento degli organi turistici periferici, ha ritenuto opportuno, per assicurare il riscontro della gestione degli enti provinciali per il turismo. (legge 4 marzo 1958, n. 174), istituire per ciascun ente un collegio di revisori dei conti escludendo così ogni altra forma di controllo, compresa quella della pubblicità, che deve essere ovviamente prescritta da una norma legislativa.

Ciò stante, si comunica che non può imponersi agli enti provinciali per il turismo — organi con ordinamento ed amministrazione autonomi — l'osservanza di formalità non prescritte dalla legge senza incorrere in una grave lesione dell'autonomia di tali enti.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

ROMEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare unitamente al consorzio di bonifica della Stornara e all'ente riforma di Puglia e Lucania, per la sistemazione e la bonifica della zona agricola denominata Lama di Pecoriello ricadente negli agri dei comuni di Palagianello e Castellaneta (Taranto), della estensione di 1.500 ettari, condotta da oltre 300 piccoli proprietari coltivatori diretti, la quale, causa le piogge, viene periodicamente allagata, con gravi conseguenze per la produzione.

L'adozione di provvedimenti tempestivi per la valorizzazione di una vasta zona, trasformata con duri sacrifici in fiorenti vigneti, agrumeti, oliveti, è un'esigenza fortemente sentita non solo dai numerosi contadini del luogo che dagli allagamenti si vedono privati

del frutto del loro lavoro, ma dalle stesse popolazioni dei comuni interessati le quali risentono delle conseguenze della rovina del prodotto. (1169).

RISPOSTA. — La località Lama di Pecorello, in agro dei comuni di Castellaneta e di Palagianello (Taranto), rimane interclusa tra il comprensorio di bonifica della Stornara e Tara e quello della Fossa premurgiana, senza rientrare nel perimetro né dell'uno né dell'altro comprensorio.

In detta località, quindi, non è previsto alcun intervento da parte dei consorzi di bonifica che operano nei comprensori citati, né la località medesima è interessata alla riforma fondiaria.

Risulta, però, che la Cassa per il Mezzogiorno ha in istruttoria un progetto di opere coordinate per un soddisfacente assetto idraulico dei due bacini tra i quali la zona è compresa. Tali opere, pur non investendo direttamente la zona interclusa, non potranno non apportare ad essa sensibili benefici.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ROMUALDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se la prefettura di Piacenza abbia fornito al competente ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i dati tecnici relativi alla richiesta inclusione della frazione Pallastrelli del comune di Castellarquato (Piacenza), nel numero dei centri abitati per i quali è previsto, a norma delle vigenti leggi, il collegamento telefonico diretto a spese dello Stato.

Lo stesso ministro Braschi aveva assicurato di aver interessato nel senso suddetto la prefettura di Piacenza, in data 18 novembre 1955, dando risposta scritta (protocollo n. GM. 16637/515/15494) ad apposita interrogazione dell'onorevole Colitto.

Da allora sono passati ormai tre anni ed i trecento abitanti della frazione Pallastrelli attendono ancora di sapere fino a quando saranno costretti a percorrere 4 chilometri di strada, che li separano dal più vicino posto telefonico (Castellarquato), nonostante che la zona abbia i requisiti richiesti per ottenere il necessario collegamento diretto, tra cui l'esistenza in loco di centri economici e sociali di rilevante importanza, come aziende agricole, il molino, l'oratorio, la scuola e l'acquedotto. (2627).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la frazione di Pallastrelli del comune di Castellarquato (Piacenza), avendo

una popolazione inferiore a 300 abitanti, non può ottenere il collegamento telefonico a totale carico dello Stato perché, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per averne titolo è necessario che le frazioni interessate, oltre a trovarsi in determinate condizioni, raggiungono almeno tale numero di abitanti.

Tuttavia, al comune interessato è stato concesso, dietro sua richiesta, un contributo dello Stato pari alla metà delle spese per l'allacciamento telefonico della località in parola, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Il relativo impianto sarà presumibilmente realizzato entro il corrente esercizio finanziario, sempreché il comune mantenga l'impegno, già assunto con apposita delibera consiliare, di versare la metà dell'importo relativo alla spesa per l'impianto in parola.

Il Ministro: SIMONINI.

RUSSO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'inizio dei lavori della diga sul torrente Nicoletti (Enna).

Si denuncia una situazione pericolosa, determinatasi fra i lavoratori della zona, dei quali molti sono disoccupati, fortemente delusi per il mancato inizio dei lavori, previsto per questo autunno.

Domenica 12 ottobre 1958 circa 3 mila lavoratori hanno manifestato a Leonforte e si sono verificati spiacevoli incidenti, che denotano il profondo disagio di una popolazione che è afflitta dalla crisi agricola e dalla disoccupazione e che vede nella diga programmata dalla Cassa per il Mezzogiorno l'unico sollievo alle gravi difficoltà del momento. (2051).

RISPOSTA. — La creazione di un serbatoio mediante la costruzione di una diga in terra sul torrente Nicoletti (alto corso del fiume Dittaino) è stata posta in studio da lungo tempo dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per poter valutare concretamente l'opportunità di realizzare detto complesso, la Cassa per il Mezzogiorno ha infatti finanziato, così come ha fatto per diversi serbatoi della Sicilia, una serie di studi preliminari di dettaglio diretti ad individuare le caratteristiche tecniche ed economiche dei vari complessi, e ciò allo scopo di poter procedere ad una valutazione di priorità mediante una indagine comparativa.

Da tali accertamenti preliminari è risultata la convenienza sul piano economico produttivo di concentrare le originarie dispo-

bilità finanziarie della Cassa, di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 949, su altri impianti irrigui (impianto di Pozzillo sul fiume Salso, impianto della Trinità sul fiume Delia, impianto di Poma sul fiume Jato, impianto di Bruca sul fiume Belice sinistro) che presentano caratteristiche più favorevoli.

A seguito della maggiore disponibilità di fondi assicurata dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 e ad una promessa della Regione siciliana di intervenire con un contributo di un miliardo per rendere economico l'impianto di Nicoletti, la Cassa per il Mezzogiorno ha inserito, con specificazione di priorità, l'impianto di Nicoletti in un piano aggiuntivo di opere di bonifica che, a norma dell'articolo 42 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è stato predisposto e definito d'intesa con l'amministrazione regionale.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nella riunione del 22 ottobre 1958 ha approvato il piano in questione ed il programma esecutivo per l'esercizio 1958-59, nel quale ultimo è stato reso disponibile, per il serbatoio Nicoletti, lo stanziamento di lire 2.341 milioni.

Il complesso irriguo in oggetto costituisce un'opera idraulica di notevole impegno finanziario, organizzativo e tecnico, la cui realizzazione potrà essere attuata secondo opportuni tempi di esecuzione, sempre che la Regione siciliana corrisponda effettivamente il promesso contributo di lire un miliardo.

Si dà assicurazione che la Cassa è in grado, anche perché ha provveduto tempestivamente alla redazione di una parte della progettazione esecutiva occorrente, di poter dare il più sollecito corso alla realizzazione dell'opera non appena la Regione siciliana avrà provveduto — con i necessari provvedimenti — a stanziare la detta somma di 1 miliardo, quale suo contributo alla realizzazione dell'opera.

Il Ministro: PASTORE.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare immediatamente l'istituzione di nuove classi di istruzione media superiore ed inferiore per il comune di Catania.

Sarà a conoscenza del ministro che centinaia di alunni non sono stati ammessi a frequentare tali classi con la incredibile motivazione che i posti disponibili erano esauriti. (2207).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto ad autorizzare il funzionamento della quasi totalità delle nuove classi finora richieste dal provveditorato agli studi di Catania.

Deve chiarirsi che nessun limite è posto ai vari istituti nell'accogliere le domande di iscrizione degli alunni. In particolare, per quanto concerne Catania, non risulta al Ministero che alunni non siano stati ammessi a frequentare le scuole secondarie.

Il Ministro: MORO.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non riconosca opportuno intervenire presso la S.A.F.F.A. perché sia eliminata la situazione di grave paternalismo aziendale esistente in seno ad una delle sue aziende, I.S.F.A., di Catania.

La direzione della predetta azienda, mentre ha, da un lato, sollecitato la nascita di un sedicente sindacato autonomo con cui tratta in sede aziendale, dall'altro si rifiuta di discutere nella stessa sede con le organizzazioni sindacali di carattere confederale o nazionale. Tale situazione ha determinato uno stato di grave paura tra le maestranze operaie ed il giusto timore di rappresaglie sindacali. (2836).

RISPOSTA. — La società I.S.F.A., di Catania, non è un'azienda alle dipendenze della S.A.F.F.A., bensì una società autonoma, il cui capitale azionario è soltanto in parte sottoscritto dalla S.A.F.F.A.

Comunque non appare possibile l'intervento richiesto, atteso che l'amministrazione finanziaria esercita sulle fabbriche di fiamiferi esclusivamente una vigilanza di natura tecnica e fiscale (articolo 12 e seguenti delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14) senza alcuna ingerenza nella gestione delle medesime, trattandosi di ditte private.

Il Ministro: PRETI.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare lo sdoppiamento della prima classe della scuola di avviamento a tipo agrario ed industriale mista di Aci Sant'Antonio (Catania). (2837).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già autorizzato il funzionamento di una prima classe B presso la scuola di avviamento professionale di Aci Sant'Antonio.

Il Ministro: MORO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

SCARLATO E D'AREZZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ripristinare l'amministrazione ordinaria del consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno).

La restaurazione degli organi democratici di gestione appare legittima, opportuna e non differibile ove si considerino il periodo ultraventennale della gestione commissariale, i risultati da essa conseguiti, e la volontà delle popolazioni interessate, ancora una volta manifestatasi attraverso la delibera del 28 novembre 1958, con la quale l'adunanza dei sindaci del Vallo di Diano ha chiesto la indizione delle elezioni degli organi dell'amministrazione ordinaria del consorzio. (3294).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 960, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pagina 968).

SCARPA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria della signora Pulin Maria, madre del militare infermo per causa di servizio Fontana Romano, successivamente deceduto.

L'interrogante rileva che in data 22 aprile 1953 la sezione giurisdizionale pensioni della Corte dei conti ha accolto il ricorso del Fontana, successivamente riassunto dalla madre di lui, riconoscendo dipendente da causa di servizio l'infermità che provocò la riforma e successivamente la morte del militare.

Malgrado l'accoglimento del ricorso sia stato notificato al Ministero della difesa fin dal 30 agosto 1953, a tutt'oggi la pensione non è stata concessa alla signora Pulin. (2907).

RISPOSTA. — In seguito a decisione della Corte dei conti — III sezione giurisdizionale — con decreto 4 aprile 1955 venne concesso al militare Fontana Romano, e per lui ai suoi eredi, il rateo del trattamento privilegiato ordinario di prima categoria dal 21 giugno 1940 al 15 maggio 1951 (data di morte del militare medesimo).

Successivamente, con decreto in data 27 novembre 1958, è stato negato il trattamento privilegiato ordinario indiretto al padre del suddetto militare, signor Mario Fontana, perché non sessagenario né inabile in modo assoluto a lavoro proficuo alla data di morte di suo figlio.

In seguito alla domanda di pensione prodotta dalla madre del Fontana Romano, signora Pulin Maria, in qualità di moglie se-

parata di fatto dal marito senza ricevere da questo gli alimenti, la pratica in questione è stata trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie per il parere prescritto dalle vigenti disposizioni.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessata non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

SECRETO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda impartire disposizioni affinché ai professori di ruolo speciale transitorio che attualmente insegnano materie letterarie nelle classi di collegamento degli istituti tecnici, in quanto muniti di abilitazione all'insegnamento di italiano e storia per l'ordine superiore classico, non venga imposto di conseguire altro titolo di abilitazione.

Risulta all'interrogante che ai suddetti insegnanti si chiede di conseguire l'abilitazione all'insegnamento di italiano, storia e geografia per le scuole medie inferiori, pena la decadenza dal posto attualmente occupato, in certi casi da molti anni.

Ciò rappresenta una evidente incoerenza, considerato che i predetti insegnanti, possedendo il titolo di abilitazione nell'ordine superiore classico, si trovano ad avere un titolo superiore a quello che da essi oggi si pretende.

E poiché si è loro obiettato di non possedere l'abilitazione all'insegnamento della geografica, l'interrogante fa presente che l'osservazione è infondata in quanto chi è munito di abilitazione per l'ordine classico superiore, nel caso in cui insegna alle magistrali superiori, è tenuto a svolgere anche il corso di geografia.

Pertanto se ai detti insegnanti si riconosce la capacità di insegnare la geografia negli istituti magistrali superiori non si vede perché cotesta capacità si debba loro negare quando insegnano negli istituti tecnici, (2514).

RISPOSTA. — Si deve osservare come la preoccupazione manifestata dall'interrogante non abbia ragione d'essere.

È noto, infatti, che questo Ministero ha più volte precisato che, ai sensi dell'articolo 3 — lettera b) — del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, devono considerarsi come pienamente abilitati per la classe di concorso A 1-bis (materie letterarie nelle prime classi degli istituti tecnici) i titoli di categoria a) indicati nelle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le classi di concorso I (materie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

letterarie scuole medie), prima classe (italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi), A 1 (cultura generale nelle scuole tecniche e scuole professionali femminili) ed M 1 (italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna).

Pertanto, considerato che tra i titoli di categoria *a*) indicati per la classe *M I* figura anche l'abilitazione per l'insegnamento di italiano e storia negli istituti magistrali, detta abilitazione deve considerarsi pienamente valida per le materie letterarie nelle prime classi degli istituti tecnici.

Non occorre, quindi, che il Ministero impartisca nuovamente disposizioni contenute nei testi legislativi che regolano la materia della invalidità dei titoli di abilitazione ai fini della conferma degli insegnanti di ruolo speciale transitorio nel posto occupato, e, in particolare, in quello di materie letterarie nelle prime classi degli istituti tecnici.

Il Ministro: MORO.

SFORZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene possibile ed opportuno rinviare di pochi giorni il termine utile fissato al 19 novembre 1958 per la presentazione dei titoli e documenti per la partecipazione al concorso per l'abilitazione all'insegnamento, dato che sono in corso gli esami di laurea, onde il rinvio darebbe la possibilità a centinaia di giovani laureati di parteciparvi. (2774).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che disciplina *ex novo* la materia degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, i titoli di studio prescritti per l'ammissione agli esami stessi devono essere posseduti dai candidati alla data in cui è indetta la sessione.

Ora, poiché il decreto ministeriale con cui è stata bandita l'unica sessione del corrente anno reca la data del 1° agosto 1958, è evidente che possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria soltanto i candidati che erano in possesso della prescritta laurea o diploma all'anzidetta data del 1° agosto.

Pertanto, una eventuale proroga dei termini in nulla potrebbe giovare a coloro che abbiano conseguito il titolo di studio successivamente a tale data.

Il Ministro: MORO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, onde ottenere la effettiva applicazione delle disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, in favore degli effetti di postumi di poliomielite, di paralisi spastiche, e di lussazioni congenite:

a) di dare interpretazione estensiva alla dizione contenuta in entrambi le leggi « recuperabili » onde evitare che per pigrizia o altro si dichiarino « irrecuperabili » bimbi o giovani i quali, alla luce delle ultime scoperte, sono sempre recuperabili, totalmente o in gran parte;

b) di consentire anche l'assistenza per le cure che vengono fatte in casa e per la spesa di acquisto dei costosi apparecchi ortopedici che debbono poi essere rinnovati ogni tanto sia per logoramento, sia per la crescita dei bambini;

c) di dare precise disposizioni ai medici provinciali ed alle delegazioni provinciali dell'O.N.M.I. per le rilevazioni dei vari casi esistenti nelle rispettive province e per l'avvio dei colpiti alla cura ed alla assistenza. (2644).

RISPOSTA. — Il giudizio sulla recuperabilità degli infermi affetti da esiti di poliomielite o di paralisi cerebrale infantili che abbiano i requisiti di assistibilità, a norma delle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, viene dato da personale medico altamente qualificato negli appositi centri di recupero, dopo un sufficiente periodo di accertamenti.

Per quanto riguarda, in particolare, i poliomielitici, il definitivo giudizio di irrecuperabilità viene dato soltanto quando siano stati esauriti tutti i necessari trattamenti fisiokinesiterapici e chirurgo-ortopedici e allorché appaia evidente l'inutilità di ulteriori periodi di ricoveri in luogo di cura. Anche in tal caso, per altro, l'assistenza da parte dell'amministrazione sanitaria non viene a cessare, poiché vengono forniti agli infermi non solo le protesi ortopediche definitive, ma anche altri utili presidi (carrozzelle, ecc.). Va soggiunto che quando la minorazione residua, pur non essendo suscettibile di recupero funzionale, sia però tale da consentire un riadattamento alla vita lavorativa, l'infermo viene avviato agli appositi centri di recupero medico-sociale.

Per gli affetti da esiti di paralisi cerebrali infantili, il giudizio di irrecuperabilità viene dato solo nei casi di gravissimi deficit

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

intellettivi accompagnati da sordomutismo o cecità, non esistendo in tali ipotesi alcuna possibilità di recuperi funzionali sia pure parziali.

I trattamenti terapeutici per gli esiti delle malattie in discorso possono essere praticati solo con il ricovero degli infermi nei centri di recupero, dotati di personale specializzato e di adeguata attrezzatura tecnico-scientifica. Essendosi tuttavia, in moltissimi casi, dimostrato utile, dopo la dimissione, il trattamento ambulatoriale e la sorveglianza domiciliare, l'amministrazione sanitaria ha già da alcuni anni organizzato i relativi servizi e ne va continuamente potenziando l'efficienza.

La fornitura degli apparecchi ortopedici prescritti dai sanitari dei centri di recupero e degli ambulatori è a carico dell'amministrazione sanitaria.

Si comunica, infine, che il Ministero attraverso la denuncia obbligatoria da parte dei medici è a conoscenza di tutti i casi di poliomielite a.a. e, attraverso le cartelle individuali di ogni ammalato, è al corrente delle condizioni sanitarie di tutti i poliomielitici che presentino reliquati paralitici. Per i colpiti da paralisi cerebrale infantile esiste analogha documentazione, raccolta in tutta la nazione all'atto dell'entrata in vigore della legge: tale documentazione viene tenuta continuamente aggiornata.

Il Ministro: MONALDI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere perché si è creduto violare la libertà dell'amministrazione comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) — che con delibera del 24 novembre 1958 aveva espresso il parere che non dovesse essere rimosso e trasferito il segretario comunale che ottimo servizio rendeva e pertanto era invisibile a pochi faziosi — trasferendo telegraficamente quel segretario comunale.

Così facendo, profondamente si sono offesi e la democrazia e l'autonomia dei comuni. (3135).

RISPOSTA. — Il prefetto di Ascoli Piceno, in occasione di un movimento di segretari comunali ha dato incarico al signor Walter Menozzi, segretario titolare del comune di Comunanza, di reggere temporaneamente la segreteria del comune di Monteurano.

Il provvedimento è stato adottato con pieno gradimento dell'interessato, e dopo che

era stato sentito il parere, per altro non vincolante, dell'amministrazione comunale di Comunanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

TRIPODI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del bilancio.* — Per sapere quale destinazione il Governo intende dare ai 20 miliardi che nel bilancio di previsione 1958-59, residuano sul gettito dell'addizionale straordinaria di centesimi 5 per ogni lira di imposte, autorizzata dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva di provvidenze per le rovinose calamità alluvionali della Calabria.

Con tale legge sono stati stanziati 204 miliardi da erogare per dodici anni alla regione, in rate annualmente fissate dalla Cassa per il Mezzogiorno preposta all'attuazione delle opere.

Per coprirne l'onere, a norma dell'articolo 18 della legge, i contribuenti italiani pagano dal 1955 e pagheranno sino al 1967 la detta addizionale di 5 centesimi per lira al solo ed esclusivo titolo della sistemazione e della bonifica montana e valliva della Calabria.

Il bilancio di previsione 1958-59 prevede in entrata un provento di 38 miliardi in virtù dell'addizionale stessa. Alla Cassa per il Mezzogiorno ne risultano invece stanziati solo 18.

L'interrogante chiede di conoscere le vicende finanziarie del divario, i conseguenti propositi governativi, e se i ministri competenti non intendano devolvere l'intero gettito dell'addizionale per accelerare il piano organico delle opere sistematiche e di bonifica della Calabria, com'è nello spirito, nella volontà e nell'esigenza economica e sociale della legge. (1868).

RISPOSTA. — L'addizionale straordinaria di centesimi 5 per ogni lira di importo, autorizzata dalla legge 26 novembre 1955, numero 1177, è da considerarsi acquisita al bilancio statale per l'intero gettito, onde l'adesione ai propositi provvedimenti devolutivi comporterebbe la contemporanea adozione di misure compensative per evitare peggioramenti nel disavanzo del bilancio medesimo, misure che si renderebbero, comunque, di difficile attuazione, considerate le estreme difficoltà che attualmente si incontrano nel reperimento dei normali mezzi di copertura.

D'altra parte è da tener presente che il riferimento agli introiti derivanti dall'applicazione dell'addizionale di che trattasi, con-

tenuto nella citata legge n. 1177, non sancisce uno specifico collegamento fra le entrate e le spese della legge medesima, ma deve intendersi unicamente introdotto in relazione alla necessità di dare osservanza all'articolo 81 della Costituzione della Repubblica che impone l'indicazione dei mezzi di copertura per le nuove e maggiori spese.

È, pertanto, da escludere la possibilità di riservare l'intero gettito del tributo alle spese previste dalla ripetuta legge e ciò anche perché l'accoglimento di un tale principio non sarebbe in armonia con il requisito fondamentale dell'unità del bilancio, in base al quale l'unica contrapposizione realizzabile è quella fra l'entrata nella sua consistenza globale ed il complesso della spesa e contrasterebbe, comunque, con il disposto dell'articolo 39 della legge di contabilità, il quale vieta l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali.

Infine, a conferma di quanto sopra esposto, si segnala che la stessa legge n. 1177 stabilisce, esplicitamente, all'ultimo comma dell'articolo 18, che il relativo provento è riservato all'erario, escludendo, pertanto, ogni forma devolutiva del tributo.

Il Ministro del tesoro: ANDREOTTI.

VESTRI E MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per accelerare ulteriormente il rimborso dell'imposta di fabbricazione filati e dell'I.G.E. di cui godono gli esportatori di tessuti a norma, rispettivamente, del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, e della legge 31 luglio 1954, n. 570, e che attualmente si svolge con un notevole ritardo.

Infatti le domande presentate dagli esportatori per ottenere tali rimborsi subiscono, almeno in provincia di Firenze, un ritardo che va da sei a nove mesi dalla data di presentazione delle domande, a causa della lenta procedura di omologazione delle bollette da parte degli uffici doganali, nonché della successiva istruzione e dell'attesa per la disponibilità dei fondi relativi da parte dell'intendenza di finanza. Per la sola industria laniera di Prato si può induttivamente presumere un immobilizzo costante di circa un miliardo per crediti a questo titolo verso il pubblico erario, con grave danno particolarmente delle piccole iniziative produttive che sono finanziariamente più deboli.

Gli interroganti inoltre desidererebbero sapere dal ministro:

1°) se ritiene opportuno che le organizzazioni sindacali degli imprenditori e la ca-

mera di commercio di Firenze siano costrette ad affiancare gli uffici statali con propri funzionari per il più sollecito disbrigo delle pratiche addossando ai privati interessati delle spese che sono giustificate soltanto dal non adeguato funzionamento di quei pubblici servizi;

2°) se è a conoscenza che, a causa dei ritardi summenzionati e nel quadro delle attuali difficoltà finanziarie che travagliano molte aziende tessili, si sono manifestati alcuni casi di usura attraverso l'acquisto di bollette relative ai rimborsi di imposta di fabbricazione con decurtazioni del 12, del 15, ed anche del 20 per cento sul loro reale valore, e se non ritiene anche sotto questo aspetto necessario provvedere ad una più rapida liquidazione delle domande di rimborso relative alle bollette medesime. (690)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con particolare cura l'andamento del delicato servizio inerente alla restituzione dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui filati esportati. In proposito da tempo sono state impartite, ai competenti uffici, le opportune istruzioni perché, anche nella riconosciuta carenza di personale, pongano ogni impegno per il sollecito adempimento delle varie formalità previste, per il particolare servizio, dal decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117 e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Per quanto concerne, in particolare, l'intendenza di finanza di Firenze s'informa che la medesima ha completamente aggiornato il servizio anzidetto e che eventuali ritardi, nella corresponsione delle somme dovute a titolo di rimborso, dipendono dal fatto che i fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio si sono rapidamente esauriti e che le necessarie integrazioni, da tempo richieste e già predisposte, non sono ancora disponibili. Comunque questo Ministero sta studiando, d'intesa con quello del tesoro, il modo di poter avere in seguito una maggiore disponibilità di fondi per effettuare le restituzioni di cui trattasi con la speditezza richiesta.

In ordine, poi, al lamentato impiego di personale estraneo all'amministrazione finanziaria si precisa che negli uffici doganali di Firenze attendono alla omologazione delle bollette esclusivamente funzionari doganali.

È vero, per altro, che l'intendenza di finanza predetta si è trovata in particolari difficoltà dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 570, che ha ammesso alla restituzione dell'I.G.E. migliaia di ditte esportatrici, dovendo predisporre un numero ecce-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1958

zionale di provvedimenti, del tutto sproporzionato alle possibilità dell'intendenza stessa.

Questo Ministero non ha mancato di adottare opportune misure per la migliore organizzazione del servizio di cui trattasi, sia mediante il temporaneo distacco di personale, che con l'assegnazione di fondi per l'esecuzione di lavoro a cottimo: misure per altro che, pur costituendo il massimo sforzo possibile, non si sono rilevate di per sé sufficienti a risolvere completamente il problema.

Allo scopo, pertanto, d'imprimere al servizio in parola quel sollecito andamento tanto auspicato dalle categorie interessate, la predetta intendenza ha ritenuto opportuno accettare la temporanea collaborazione della locale camera di commercio, che ha messo a disposizione l'opera di cinque suoi dipendenti, i quali sono stati adibiti in parte a servizi d'ordine ed in parte alla liquidazione delle restituzioni, col continuo controllo di funzionari dell'intendenza stessa e sotto la personale direzione dell'intendente.

In attesa che si abbia la possibilità di sistemare totalmente il servizio con elementi dell'amministrazione, sembra che non sia opportuno privare di tale collaborazione l'intendenza suddetta, allo scopo di non pregiudicare l'efficienza dal servizio medesimo raggiunta.

D'altra parte, a prescindere dal completo affidamento che può essere riposto nel personale dalla predetta camera — che, come è noto, è un ente di diritto pubblico — non può non rilevarsi che l'onere economico in dipendenza della cennata collaborazione viene, in definitiva, ad essere ripartito su oltre 1.600 ditte esportatrici e, pertanto, anche sotto questo aspetto, non sembra che la questione possa rivestire un carattere di particolare rilevanza.

Per quanto poi concerne l'ultimo dei lamentati inconvenienti, la predetta intendenza non può escludere che possano essersi verificati casi di usura attraverso l'acquisto di bollette doganali con decurtazione, da parte degli acquirenti, di notevoli percentuali sull'importo dei diritti dalle medesime scaturiti, ma, sino ad ora, nessuna particolare denuncia è stata presentata circa tale irregolare attività la quale, per altro, non può avere assunto che limitatissime proporzioni.

La predetta intendenza ha, ad ogni modo, assicurato che anche in tale settore viene esercitata una continua vigilanza, sia per quanto riguarda i riflessi fiscali delle illecite speculazioni, sia per l'eventuale formulazione di denunce all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: PRETI.